



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Servizio Penale

Relazione su novità normativa

Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre

2022, n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134

(cd. "correttivo Cartabia")

Rel.: n. 15/2024

Roma, 16 aprile 2024

SOMMARIO: 1. Premessa: l'entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024 (cd. "correttivo Cartabia")

PARTE I: DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL CODICE PENALE E CORRELATI INTERVENTI DI DIRITTO TRANSITORIO

2. Modifiche al codice penale in materia di procedibilità a querela e correlato regime transitorio [artt. 1 e 9 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 15, legge n. 134 del 2021]. – 2.1. Lesioni personali gravi o gravissime in danno di esercente la professione sanitaria o socio-sanitaria: procedibilità d'ufficio. – 2.2. Danneggiamento aggravato di cose esposte alla pubblica fede: procedibilità a querela e correlata norma transitoria. – 3. Modifiche all'art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 in materia di sospensione della prescrizione [art. 8 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 7, lett. a), e), f), legge n. 134 del 2021].

PARTE II: DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DELLE NORME DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI CORRELATI

4. Premessa: i "correttivi" procedurali e possibili questioni di diritto intertemporale (cenni). – 5. Disposizioni in materia di processo penale telematico [art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 5, lett. a), legge n. 134 del 2021]. – 6. Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari [artt. 2, comma 1, lett. l), nn. 1, 2 e 3, lett. m), n), 3, comma 1, lett. b), nn. 1 e 2, d.lgs. n. 31 del 2024 in rel. all'art. 1, comma 9, lett. e)-h), legge n. 134 del 2021]. – 6.1. Modifiche in materia di avocazione. – 6.2. Risoluzione della stasi procedimentale ai sensi del riscritto art. 415-ter cod. proc. pen. – 6.3. Modifica dell'art. 127 disp. att. cod. proc. pen. sulle comunicazioni delle notizie di reato al procuratore generale. – 7. Disposizioni in materia di documentazione degli atti [art. 2, comma 1, lett. c), t), d.lgs. n. 31 in rif. all'art. 1, comma 8, lett. a), b), c), legge n. 134 del 2021]. – 7.1. Modifiche in materia di atti e udienze a distanza. – 7.2. Modifiche in materia di registrazioni audio-video delle prove dichiarative. – 8. Disposizioni in materia di notificazioni [art. 2, lett. d), e), h), d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 6, lett. a), c), e), f), legge n. 134 del 2021]. – 9. Disposizioni in materia di processo in assenza [art. 2, comma 1, lett. f), o), q), r), bb), cc), d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 7, lett. a), b), f), i), legge n. 134 del 2021]. – 9.1. Modifiche in tema di dichiarazione di latitanza. – 9.2. Udienza fissa di prosecuzione del processo a carico dell'assente. – 9.3. Avvertimenti relativi al giudizio direttissimo, immediato e d'appello. – 10. Disposizioni in materia di procedimenti alternativi [art. 2, comma 1, lett. p), s), dd), d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 10, lett. b), nn. 1 e 2, lett. d), n. 3, legge n. 134 del 2021]. – 10.1. Modifiche in materia di rito abbreviato. – 10.1.1. Abbreviato condizionato: il presupposto dell'economia processuale in rapporto all'istruzione dibattimentale. – 10.1.2. Riduzione della pena d'ufficio *in executivis* in caso di mancata impugnazione. – 10.2. Modifiche al procedimento per decreto. – 11. Disposizioni in materia di udienza predibattimentale monocratica [art. 2, comma 1, lett. g), v), d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, commi 10, 12, lett. a)-g), legge n. 134 del 2021]. – 12. Disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi [artt. 2, comma 1, lett. u), z), nn. 1, 2 e 3, lett. aa), 5 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 17, legge n. 134 del 2021]. – 12.1. Il ridimensionamento del meccanismo di *sentencing* nel processo di cognizione. – 12.2. Coordinamento con il rito cartolare in appello e con il concordato in appello. – 12.3. Revoca della pena sostitutiva per condanna sopravvenuta. – 13. Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la Corte d'appello [art. 10 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 13, lett. b), legge n. 134 del 2021]. – 14. Disposizioni in materia di giustizia

riparativa [art. 2, comma 1, lett. b), i), s), d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 18, lett. c), d), legge n. 134 del 2021].

PARTE III: ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE RIGUARDANTI LA LEGISLAZIONE SPECIALE
15. Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283 [art. 4 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 23, legge n. 134 del 2021]. - 16. Modifiche all'art. 17 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 [art. 6 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 9, lett. a), legge n. 134 del 2021]. - 17. Modifiche agli artt. 59 e 61 d.lgs. 8 agosto 2001 n. 231 [art. 7 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 9, lett. m), legge n. 134 del 2021].

1. Premessa: l'entrata in vigore del d.lgs. n. 31 del 2024 (cd. "correttivo Cartabia").

È stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 67 del 20 marzo 2024 il **decreto legislativo 19 marzo 2024 n. 31**, recante «**Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari**» [cd. "**correttivo Cartabia**", d'ora in poi anche *breviter* "d.lgs. n. 31" oppure *simpliciter* "correttivo"], entrato in vigore il **4 aprile 2024**, dopo l'ordinario termine di *vacatio legis*¹.

Il provvedimento costituisce – come spiega la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 – "una prima attuazione" del disposto dell'art. 1, comma 4, della legge delega n. 134 del 2021, che, attesa la complessità della riforma "di sistema" realizzata col primo decreto attuativo, ha previsto, entro **due anni** dall'entrata in vigore dello stesso (decorrenti dunque dal 30 dicembre 2022: data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, d'ora in poi *breviter*: "d.lgs. n. 150") la possibilità per il governo di emanare, con la medesima procedura seguita per il d.lgs. n. 150, disposizioni **correttive** e **integrative** nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi contenuti nella suddetta legge delega.

Obiettivo del legislatore delegato del 2024 è rendere tale disciplina maggiormente **coerente** proprio con i principi e i criteri di delega, operando, al contempo, una **semplificazione** del dettato normativo di risulta e la **risoluzione dei problemi di coordinamento** emersi in fase di prima applicazione della riforma "Cartabia" del processo penale, avendo a tal fine "tenuto conto dei contributi provenienti dal mondo accademico, dall'avvocatura e dalla magistratura, che hanno segnalato profili problematici emersi in sede di applicazione della normativa"².

¹ In dottrina, a prima lettura, sul d.lgs. n. 31 del 2024, v.: AA.VV., in *Guida al diritto*, 2024, n. 13 (numero monografico), pagg. 8-10 e pagg. 56-123; G. SPANGHER, *Il correttivo alla Riforma Cartabia apre la "partita" delle garanzie*, *ibidem*, pagg. 8 ss.; ID., *In Gazzetta il Correttivo Cartabia: le novità*, ne *Il QG - Quotidiano giuridico*, <www.altalex.com/quotidiano-giuridico>, 21 marzo 2024. Per una prima disamina del corrispondente schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16 novembre 2023, v. M. GIALUZ, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia tra rettifiche condivisibili, qualche occasione perduta e alcune sbavature in Sistema penale*, 29 gennaio 2024; G. DE MARZO, *Le modifiche di diritto penale e processual-penale alla riforma Cartabia*, in *Foro italiano*, 2023, n. 11, coll. 365 ss.

² In termini, relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 del 2024, pag. 3, allegata all'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 102, recante «*Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*», in XIX Legislatura, Senato della Repubblica, in <www.senato.it> ed in XIX Legislatura, Camera dei deputati, in <www.camera.it>. In dottrina, nel senso che il d.lgs. n. 31 "non altera la struttura della riforma Cartabia che resta – e non può essere diversamente – consolidata ma limiti per l'appunto a introdurre modifiche correttive e integrative, nonché a disincrostare alcuni passaggi processuali, che il testo originario aveva evidenziato in modo problematico, v. G. SPANGHER, *Il correttivo alla Riforma Cartabia apre la "partita" delle garanzie*, cit., pagg. 8 ss., secondo il quale nel d.lgs. n. 31 del 2024 "convivono interventi di mero *restyling* e altre modifiche più incisive", quali quelle in materia di chiusura delle indagini preliminari e di pene sostitutive (*ibidem*, pag. 9); per G. DE MARZO, *Le modifiche di diritto penale*, cit., col. 365, gli undici articoli del testo "incidono su qualche aspetto di rilievo e su alcuni profili di dettaglio, lasciando, tuttavia, inalterati i nodi della normazione che hanno suscitato vivaci discussioni legate proprio all'assenza di una puntuale disciplina destinata a realizzare le finalità innovative che il legislatore delegante e quello delegato avevano lasciato intravedere".

Il testo del d.lgs. n. 31 definitivamente emanato in esito alla seduta del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2024 è pressoché identico – ad eccezione di due disposizioni: una *aggiuntiva* (v. *postea* § 12.3) e una *modificativa* (v. *postea* § 17) – rispetto allo “**schema**” di decreto legislativo che era stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 novembre 2023, sul quale avevano espresso i pareri previsti dall'art. 1, comma 2, della legge n. 134 del 2021³:

- le Camere (Commissione giustizia della Camera: parere favorevole⁴; Commissione giustizia del Senato: parere favorevole con osservazioni⁵, una delle quali recepitava⁶);
- il Garante per la protezione dei dati personali (parere favorevole, con raccomandazione)⁷;
- la Conferenza unificata di cui all'art. 8 d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (parere favorevole)⁸.

³ Cfr. Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 102, cit., trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica e alla Presidenza della Camera dei deputati il 5 dicembre 2023.

⁴ Espresso in data 31 gennaio 2024 all'esito di un ciclo di audizioni informali (cfr. XIX Legislatura, Camera dei deputati, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, II Commissione permanente, 31 gennaio 2024, Allegato 3, pag. 121, in <www.camera.it>).

⁵ Di seguito il parere approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) sull'atto del governo n. 102 nella seduta del 15 febbraio 2024: «La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'art. 2, comma 1, lett. d), valuti il governo di coordinarle la formulazione del comma 1-*bis* dell'art. 154 del codice di procedura penale ivi introdotto con la vigente formulazione dell'art. 157-*ter* del codice di procedura penale, consentendo la notifica tramite polizia giudiziaria alla persona offesa anche “in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze”. Tale coordinamento potrebbe infatti essere utile per non vanificare l'effetto positivo del meccanismo di accelerazione e di certezza della notifica nei casi in cui ricorrano tali specifiche esigenze, che consentirebbero la notifica tramite polizia giudiziaria all'imputato ma non anche alla persona offesa, pur nel medesimo processo;

2) all'art. 5, concernente modifiche alla legge n. 689 del 1981, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'art. 62 della predetta legge introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale;

3) all'art. 7, comma 1, lett. b), valuti il Governo, al fine di coordinare l'art. 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, di apportare la seguente modificazione: «*le parole: “risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente” sono sostituite dalle seguenti: “non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”*». (Cfr. XIX Legislatura, Senato della Repubblica, II Commissione permanente, 125ª seduta, *Resoconto sommario n. 125 del 15 febbraio 2024*, in <www.senato.it>).

⁶ Si tratta dell'osservazione sub 3) di cui alla nota precedente, recepita nella formulazione dell'art. 7 d.lgs. n. 31 del 2024 (v. *postea*).

⁷ Reso in data 21 dicembre 2023 nei seguenti termini: [...] “RITENUTO. La disciplina proposta dallo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità sotto il profilo della protezione dati. Tuttavia, proprio per sua natura il decreto correttivo potrebbe prestarsi all'introduzione di un'ulteriore norma di coordinamento, relativa al regime di pubblicità degli atti oggetto di documentazione mediante videoregistrazione. Il d.lgs. n. 150 del 2022 - per garantire una rappresentazione più accurata dell'atto - ha, infatti, ampliato notevolmente, conformemente ai criteri di delega, il ricorso alla riproduzione audiovisiva e fonografica: segnatamente, come modalità generale di documentazione, che è destinata ad affiancare il verbale per gli atti del procedimento (art. 134 cod. proc. pen.), ora espanso ulteriormente a seguito della soppressione del comma 3-*bis* dell'art. 510-*bis*), quale modalità preferenziale di documentazione dell'interrogatorio di garanzia dell'indagato *in vinculis* (art. 141-*bis* cod. proc. pen.), quale forma di documentazione dell'assunzione dibattimentale dei mezzi di prova (art. 510, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.). Tale innovazione - in ragione del suo impatto sul trattamento dei dati personali delle parti e dei terzi coinvolti, a vario titolo, nel procedimento - suggerisce l'introduzione di un regime speciale di pubblicità degli atti così documentati, tale da bilanciare le esigenze di pubblicità espressione del principio di cui all'art. 101, comma primo, Cost., il diritto alla riservatezza e il principio di minimizzazione dei dati trattati, sancito dall'art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento. Il presente decreto potrebbe, pertanto, rappresentare la sede idonea per l'introduzione di tale disciplina, rispetto alla cui definizione il Garante manifesta, sin d'ora, la più ampia disponibilità a offrire il proprio contributo.

Il GARANTE ai sensi dell'art. 36, par. 4, del Regolamento, esprime **parere favorevole** sul proposto schema di decreto legislativo, con la **raccomandazione**, esposta nel “RITENUTO”, relativa alla valutazione dell'opportunità dell'introduzione di un regime speciale di pubblicità degli atti documentati in forma audiovisiva, tale da bilanciare le esigenze di pubblicità, il diritto alla riservatezza e il principio di minimizzazione dei dati trattati, sancito dall'art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento». (cfr. XIX Legislatura, Camera dei deputati, Atto del governo n. 102, allegati, in <www.camera.it>).

⁸ Espressasi in data 20 dicembre 2023 nei seguenti termini: «[...] CONSIDERATO CHE: le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole; l'UPI, anche a nome dell'ANCI, ha espresso parere favorevole, rappresentando, con specifico riguardo alla posizione dell'ANCI, la difficoltà dei Comuni di sostenere l'impatto della giustizia riparativa senza la previsione di ristoro dei costi, specificando che tale impatto risulta insostenibile in considerazione della platea di riferimento pari a circa 11 mila detenuti per il 2021 delle strutture da attivare nei 26 distretti di Corte d'appello e delle risorse stanziati a valere sul Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, pari a 4.438.000 euro a decorrere dal 2022, che appaiono totalmente insufficienti, atteso che la stima complessiva dei costi dell'attività a carico dei 26 Comuni è di poco inferiore ai 100 milioni di euro, salvo le spese per l'individuazione e la manutenzione straordinaria per l'adeguamento dei locali; CONSIDERATO CHE, durante la seduta

Sullo stesso schema preliminare ha altresì espresso il proprio parere motivato ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 il Consiglio Superiore della Magistratura⁹.

Il provvedimento si compone dei seguenti articoli (dieci di disciplina; uno di natura finanziaria):

Art. 1 - *Modifiche al codice penale*

Art. 2 - *Modifiche al codice di procedura penale*

Art. 3 - *Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*

Art. 4 - *Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283*

Art. 5 - *Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689*

Art. 6 - *Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*

Art. 7 - *Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

Art. 8 - *Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*

Art. 9 - *Disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità*

Art. 10 - *Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la Corte di appello*

Art. 11 - *Clausola di invarianza finanziaria*

Per comodità di analisi, nella presente **relazione su novità normativa** – che fa seguito, quale **aggiornamento**, alle precedenti **relazioni su novità normativa n. 68 del 2022**¹⁰ e **n. 2 del 2023**¹¹ – verranno illustrate le modifiche di dettaglio dei diversi istituti interessati dalle modifiche correttive-integrative accorpando *ratione materiae* rispetto a questi le diverse disposizioni contenute nel d.lgs. n. 31, con l'indicazione – nei **titoli** di ciascun paragrafo – degli articoli del correttivo esaminati, posti in correlazione alle corrispondenti previsioni della legge delega.

La suddivisione in tre parti tiene conto del diverso contenuto – **sostanziale** (codice penale), **processuale** (codice di procedura penale e norme attuative) e di **legislazione speciale** – delle norme novellate.

PARTE I: DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL CODICE PENALE E CORRELATI INTERVENTI DI DIRITTO TRANSITORIO

del 20 dicembre 2023 di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero della giustizia ha segnalato che nello schema in oggetto non sono presenti riferimenti alla giustizia riparativa e che tale terminologia è presente soltanto nel titolo del d.lgs. n. 31 legislativo, considerando, quindi, non pertinente l'intervento sul punto riguardante l'ANCI e manifestando, al contempo, la disponibilità a intervenire, per quanto possibile, perché i progetti possano e debbano essere realizzati, in quanto costituiscono obiettivo del PNRR. Il rappresentante del Ministero della giustizia ha rappresentato poi che la previsione effettuata dai Comuni, di 100 milioni di euro, non sembra assolutamente veritiera e che merita un deciso approfondimento, esprimendo disponibilità a un confronto su questo punto, ribadendo che, nel caso di specie lo schema non ha nessuna interferenza con i temi della giustizia riparativa; esprime **parere favorevole** nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari». (cfr. XIX Legislatura, Camera dei deputati, Atto del governo n. 102, allegati, in <www.camera.it>).

⁹ Cfr. C.S.M., parere approvato con delibera del 7 febbraio 2024 in <www.csm.it>.

¹⁰ **Relazione su novità normativa n. 68/2022** del 7 novembre 2022: "*Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – cd. Riforma Cartabia), come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162*" (red. A. Natalini).

¹¹ **Relazione su novità normativa n. 2/2023** del 5 gennaio 2023: "LA RIFORMA CARTABIA" (red. M.C. Amoroso; V. Bove; E. Carusillo; F. Filocamo; V. Galati; A. Mauro; M.E. Mele; A. Natalini; M.E. Oggero; S. Riccio; M. Toriello; coord. A. Nocera; G. Sessa).

2. Modifiche al codice penale in materia di procedibilità a querela e correlato regime transitorio [artt. 1 e 9 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 15, legge n. 134 del 2021].

In materia di diritto penale sostanziale, il correttivo (re)interviene, all'art. 1, sulla parte speciale del codice penale in tema di condizioni di **procedibilità** delle fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma 2, e 635 aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., con due interpolazioni di opposto contenuto rispettivamente rispondenti, l'una, ad un'esigenza di coordinamento volta ad affermare la procedibilità *d'ufficio* [art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 31], l'altra, ad un'esigenza di omologazione del regime di procedibilità, stavolta *a querela*, di fattispecie di reato analoghe [art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 31].

2.1. Lesioni personali gravi o gravissime in danno di esercente la professione sanitaria o socio-sanitaria: procedibilità d'ufficio.

In relazione al primo intervento, l'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 31, alla lett. a), modifica l'**art. 582 cod. pen.** (già novellato dall'art. 2 d.lgs. n. 150) sopprimendo, nel suo secondo comma, il riferimento all'aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 11-octies, cod. pen., che viene ora sostituita dal riferimento all'**art. 583-quater, comma secondo, primo periodo**, cod. pen.

Per comprendere il senso di questo correttivo occorre ricordare che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150, l'art. 583-quater, comma secondo, cod. pen. è stato rimodulato – a far data dal 31 marzo 2023 – per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 marzo 2023, n. 34 (cd. decreto "bollette"), conv., sul punto senza modif., in legge 26 maggio 2023, n. 56, nei seguenti termini:

«Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo»¹².

In breve, rispetto alla precedente versione, l'art. 16 del d.l. n. 34 cit. ha eliminato dalla rubrica dell'art. 583-quater e dal suo comma secondo il riferimento alla natura *grave* o *gravissima* delle lesioni cagionate al personale sanitario, socio-sanitario e ausiliario, mantenendo ferma, per esse, la forbice sanzionatoria della reclusione da quattro a dieci anni mediante il richiamo, nel secondo periodo, al comma primo (non interpolato); per le altre ipotesi di lesioni personali commesse ai danni degli stessi soggetti passivi (quindi per le lesioni *lievi* e *lievissime*) ha invece innalzato i limiti edittali con la reclusione da due a cinque anni¹³.

Prima della suddetta riformulazione del 2023 l'art. 583-quater cod. pen. contemplava al comma secondo solo le ipotesi di lesioni gravi o gravissime, di talché la procedibilità **d'ufficio** delle lesioni in danno del personale sanitario conseguiva al richiamo, effettuato dall'art. 582, comma secondo, cod. pen. (come novellato dall'art. 2 d.lgs. n. 150), all'aggravante disciplinata dall'art. 583 cod. pen. (*lesioni gravi o gravissime*) quale ipotesi procedibile *ex officio*, in deroga alla regola generale della procedibilità a querela del delitto di lesioni introdotta (a far data dal 30 dicembre 2022) dall'art. 2 del d.lgs. n. 150 per i delitti dai quali derivi una malattia non superiore ai 40 giorni. Per le lesioni *lievi* in danno di personale esercente professione sanitaria, invece, la procedibilità d'ufficio derivava dal richiamo all'art. 61, n. 11-octies, cod. pen.

A seguito dell'assorbimento di quest'ultima aggravante comune in quella di cui al riformulato art. 583-quater, secondo comma, cod. pen. – spiega la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31¹⁴ –

¹² Il novellatore del 2023 ha inteso dare continuità all'intervento repressivo attuato con legge 14 agosto 2020 n. 113 «in considerazione degli episodi di violenza più volte verificatisi nelle strutture sanitarie», come spiega la relazione illustrativa al d.l. n. 34 del 2023. Cfr., a prima lettura, G. DE MARZO, *Le novità penalistiche del d.l. 30 marzo 2023, n. 34*, in *ForoNews*, <www.foroitaliano.it>, 1 aprile 2023.

¹³ La riscrittura ha così determinato una "frattura" tra i due commi dell'art. 583-quater cod. pen., che ormai "vivono di vita autonoma quanto a elementi costitutivi e a compassi edittali": cfr. A. NATALINI, *Manette e scudi: il doppio volto penalistico del decreto «bollette» convertito*, in *Foro italiano*, 2023, n. 6, V, col. 252.

¹⁴ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 del 2024, § 1.1, pag. 5.

si è posta la necessità di riformulare l'art. 582, comma secondo, cod. pen., sostituendo il riferimento all'art. 61 n. 11-octies (che ovviamente continuerà ad operare rispetto ad ogni altro reato, diverso dalle lesioni, commesso con violenza e minaccia, in danno di personale esercente la professione sanitaria) ed inserendovi il richiamo al (riformulato) art. 583-quater, comma secondo, primo periodo, cod. pen.; ciò al dichiarato scopo di "stabilire con chiarezza la regola della **procedibilità d'ufficio** del delitto di lesioni, quando questo sia commesso in danno di personale esercente professione sanitaria, sia che si tratti di lesioni lievi sia di lesioni gravi o gravissime"¹⁵.

Il presupposto giuridico che sembra trovare sistematica conferma dalle odierne modifiche è la **natura circostanziale** dell'ipotesi lesiva di cui all'art. 583-quater cod. pen., come espressamente rivendicata dai compilatori¹⁶; natura, tuttavia, che pare smentita da quella recente giurisprudenza formatasi sul "contiguo" reato di cui all'art. 583-quater, comma **primo**, cod. pen. (v. Sez. 5, n. 3117 del 29/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285846-01¹⁷) le cui argomentazioni potrebbero essere replicabili rispetto alla figura criminosa del comma secondo valorizzandosi del pari la qualità della persona offesa (personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o attività ausiliarie) e l'analogo richiesto collegamento funzional-causale tra l'azione lesiva e l'esercizio di tale qualifica. Invero, se si dovesse accedere alla soluzione che riconosce natura autonoma (e non circostanziale) alla fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma secondo, cod. pen., l'odierno correttivo – di per sé, *in astratto*, avente contenuto *sfavorevole* perché incide sulla punibilità, come tale **irretroattivo** (artt. 25, comma secondo, Cost. e 7 Cedu) e quindi applicabile solo ai fatti-reato commessi dal **4 aprile 2024** – si limiterebbe a confermare (e non ad introdurre *ex novo*) una perseguibilità *ex officio* già ricavabile dal sistema anche per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31 (al riguardo può essere utile il richiamo, da ultimo, a **Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, L., non mass. sul punto, § 14.1.**, laddove precisa che "[a]ppartiene alla competenza del tribunale, perché **procedibile d'ufficio**, il delitto di lesione personale, indipendentemente dalla durata della malattia, se aggravato a norma dell'**art. 61, n. 11-octies**, 583 e 585 cod. pen."¹⁸).

2.2. Danneggiamento aggravato di cose esposte alla pubblica fede: procedibilità a querela e correlata norma transitoria.

Su altro fronte, all'esigenza di assicurare un identico regime di procedibilità **a querela** a fattispecie di reato analoghe rispondono gli artt. 1, comma 1, lett. *b*), e 9 d.lgs. n. 31 del 2024.

Il primo intervento prevede un'interpolazione del comma quinto dell'art. 635 cod. pen., nel cui primo periodo, nel novero di quelle sottratte al regime di procedibilità d'ufficio («*Nei casi previsti dal primo comma il delitto è procedibile a querela*»), viene ora aggiunto il riferimento alle ipotesi del secondo comma, n. 1), limitatamente ai fatti di danneggiamento commessi su **cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede**, ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7).

Il fine perseguito del legislatore delegato del 2024 è quello di omologare il regime di procedibilità del reato di **danneggiamento aggravato** che abbia ad oggetto le cose di cui al n. 7) dell'art. 625, comma 1, cod. pen. a quello previsto per il delitto – peraltro più gravemente

¹⁵ Relazione illustrativa, *ibidem* (enfasi aggiunta).

¹⁶ "Tale richiamo [all'art. 583-quater, comma secondo, primo periodo, *NdA*] vale, peraltro, a chiarire definitivamente la natura di circostanza – e non, dunque, di autonomo reato, dell'ipotesi di cui all'art. 583-quater cod. pen.": in termini, relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., *ibidem*. Cfr. sul punto anche G. DE MARZO, *Le modifiche di diritto penale*, cit., col. 367.

¹⁷ Così massimata da questo Ufficio: «In tema di delitti contro la persona, la fattispecie di cui all'art. 583-quater, comma primo, cod. pen. è ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di lesioni personali, in quanto tipizzata per specialità rispetto a quest'ultimo, richiedendo quali elementi costitutivi una particolare qualità della persona offesa (pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico) e un collegamento funzionale e spaziotemporale tra l'azione lesiva e l'esercizio di tale qualifica "in occasione di manifestazioni sportive"».

¹⁸ Enfasi aggiunta.

sanzionato – di **furto aggravato** compiuto sulle medesime cose che l'art. 2 d.lgs. n. 150 aveva già ricondotto – a far data dal 30 dicembre 2022 – tra i casi di procedibilità a querela (art. 624, comma terzo, cod. pen.).

La disposta sopravvenienza della procedibilità a querela – che appare ispirata ad un “fine di coerenza sistematica”¹⁹ laddove in effetti ripristina una parità di trattamento, quanto a regime di procedibilità, tra situazioni analoghe agli effetti dell'art. 3 Cost. – incide, all'evidenza, sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del correttivo (4 aprile 2024).

Nei giudizi pendenti in sede di legittimità essa “non opera quale ipotesi di *abolitio criminis*, capace di prevalere sull'inammissibilità del ricorso e di incidere sul cd. giudicato sostanziale” (in termini, a proposito delle modifiche al regime di procedibilità operate dall'art. 2 d.lgs. n. 150, v. Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467-01; Sez. 5, n. 11229 del 10/01/2023, Popa, Rv. 284542-01; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176-01²⁰; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155-01).

Alla odierna modifica in commento si raccorda la disposizione **intertemporale** di cui al successivo art. 9 d.lgs. n. 31, ai sensi del quale per il delitto di cui all'art. 635 cpv. cod. pen. «*commesso prima dell'entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell'art. 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dall'entrata in vigore del presente decreto*».

Si tratta di una **norma transitoria** che estende al reato circostanziato di danneggiamento di cose di cui al n. 7) dell'art. 625, comma 1, cod. pen. – ora reso procedibile a querela di parte – il regime transitorio già previsto in materia di modifica del regime di procedibilità dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022²¹, con la precisazione che i termini (trimestrali: art. 124 cod. pen.) previsti per la proposizione della querela decorrono dall'entrata in vigore del correttivo (4 aprile 2024).

Pare utile rimarcare la valenza **innovativa** dell'art. 9 qui in disamina. Invero, data la natura mista – processuale e sostanziale – della querela, costituente, al contempo, condizione di procedibilità e di punibilità (così, *ex plurimis*, Sez. 3, n. 2733 del 08/07/1997, Fualdo, Rv. 209188-01; Sez. 6, n. 2506 del 13/11/2003, dep. 2004, Piccino; Sez. 2, n. 40399 del 24/09/2008, Calabrò, Rv. 241862-01; Sez. 5, n. 44390 del 08/06/2015, R., Rv. 265999-01; da ultimo, con rif. all'art. 2 d.lgs. n. 150, cfr. Sez. 5 n. 22641 del 21/04/2023, P., Rv. 284749-01; Sez. F., n. 43255 del 22/08/2023, Di Lanno, Rv. 285216-01, non mass. sul punto²²), in difetto della disposizione transitoria qui in commento l'azione penale relativa al reato circostanziato di danneggiamento su cose esposte alla pubblica fede, commesso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31 [fino al **3 aprile 2024**] sarebbe diventata *ex abrupto* improcedibile per mancanza di querela (in allora non richiesta, salvo che non fosse stata comunque sporta) in applicazione del principio di **retroattività** della *lex mitior* (art. 2, comma quarto, cod. pen.), con inevitabile obbligo di immediata declaratoria di non doversi procedere estinzione del reato. Ne sarebbe altresì conseguito che, in caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione al suddetto reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31, qualora il giudice di legittimità non avesse riscontrato la presenza di tale atto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (così, con riferimento al d.lgs. n. 150, Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Giurca, Rv. 284698-01). Ma anche in questo

¹⁹ In termini, C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 2, che giudica “condivisibile” l'intervento.

²⁰ Annotata da F. D'ALESSIO, *L'improcedibilità per mancanza di querela per i reati divenuti punibili a querela ex D.Lgs. n. 150/2022 non prevale sull'inammissibilità del ricorso per Cassazione*, in *Cassazione penale*, 2023, pagg. 1904 ss.

²¹ Cfr. diffusamente **Relazione su novità normativa n. 68 del 2022**, cit., § 2, pagg. 6 ss.

²² Fattispecie di furto commessa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 senza che alla data del 31 marzo 2023 (di scadenza del termine previsto dall'art. 85 d.lgs. cit.), fosse intervenuta querela, in relazione alla quale, per effetto della contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., il delitto era divenuto procedibile di ufficio.

caso – come già affermato nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150²³ a proposito del più ampio intervento di deflazione “in entrata” realizzato in tema – l'improcedibilità dell'azione penale sarebbe stata legata ad un *factum principis*, del tutto estraneo alla sfera di volontà della persona offesa che avrebbe visto diminuire le proprie possibilità di tutela giudiziaria per fatto incolpevole.

La necessità di scongiurare un siffatto risultato normativo senz'altro nocivo per le ragioni della persona offesa dal reato per fatto “incolpevole” sembra perciò aver costituito una **ragionevole** giustificazione (art. 3 Cost.) per introdurre una deroga al principio (costituzionale e convenzionale) di retroattività della legge sopravvenuta più favorevole, ora (ri)attuata in seno all'art. 9 del d.lgs. n. 31 mediante il richiamo al regime transitorio di cui all'art. 85 d.lgs. n. 150.

In breve, in forza di tale norma transitoria le persone offese del reato di danneggiamento aggravato commesso su cose esposte, per consuetudine o necessità, alla pubblica fede sono tenute a formalizzare la loro volontà punitiva **a far data dal 4 aprile 2024** con termine (trimestrale: art. 124 cod. pen.) scadente il prossimo **3 luglio 2024** (ma, relativamente ai giudizi in corso, nel senso che la costituzione di parte civile non revocata o la riserva di costituirsi parte civile equivalgono a querela ai fini della sopravvenuta richiesta condizione di procedibilità, v. ad es. Sez. 3 n. 27147 del 22/06/2023, S., Rv. 284844-01; Id., n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616-01; Sez. 2, n. 33957 del 18/07/2023, Modica, non mass.).

In questo intervallo temporale dato alla persona offesa per le proprie determinazioni querelatorie non opera la sospensione del corso della prescrizione del reato, “non potendo gravare sull'imputato l'impiego di un termine per consentire alla persona offesa di esprimersi, con la possibilità di far proseguire il processo pendente” (così **Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552-01**).

Da ultimo si segnala che, in caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità in relazione a reato divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150, si sono registrate talune oscillazioni giurisprudenziali a proposito dei doveri del giudice di legittimità qualora riscontri l'assenza della querela (nel senso dell'annullamento senza rinvio v. Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Giurca Ilie, Rv. 284698-01: fattispecie relativa a furto aggravato dalla esposizione dei beni alla fede pubblica in cui risultava decorso il termine per la proposizione della querela di cui all'art. 85, comma 1, d.lgs. n. 150, in cui la Corte ha evidenziato che, sussistendo in capo alla pubblica accusa l'onere di allegazione di atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell'azione penale, in assenza di un puntuale percorso normativo, i modelli organizzativi predisposti dalla Corte di cassazione al fine di evitare ritardi nella trasmissione delle querele da parte delle procure della Repubblica rappresentano esclusivamente uno scrupolo istituzionale volto all'avanzamento della tutela garantita dall'ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela; *contra*, nel senso dell'inammissibilità del ricorso v., *ex plurimis*, Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468-01; Sez. 4, n. 49499 del 15/11/2023, cit.; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155-01).

3. Modifiche all'art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022 in materia di sospensione della prescrizione [art. 8 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 7, lett. a), e), f), legge n. 134 del 2021].

Tra gli interventi correttivi e integrativi di natura sostanziale da porsi in correlazione al codice penale va annoverato, in tema di **sospensione della prescrizione**, l'art. 8 d.lgs. n. 31 col quale viene aggiunto alla disposizione transitoria di cui all'art. 89 d.lgs. n. 150 un nuovo **comma 5-bis**, ai sensi del quale in «*tutti i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'art. 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale come modificato dal presente*

²³ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, pubblicata nel *Supplemento straordinario* n. 5 alla *Gazzetta ufficiale*, serie generale, n. 245 del 19 ottobre 2022, pag. 506.

decreto legislativo, il termine per le ricerche di cui all'art. 420-quater, comma 3, è fissato in misura pari al termine di prescrizione previsto per i reati per cui si procede».

Per comprendere l'odierna *addenda* – di non agevole lettura – occorre richiamare le modifiche in tema di sospensione del corso della prescrizione (art. 159 cod. pen.) operate in correlazione al giudizio in **assenza** dall'art. 1, lett. *i*), d.lgs. n. 150.

Il legislatore delegato del 2022 ha operato due interventi coordinati, applicabili a far data dal 30 dicembre 2022 (art. 99-bis d.lgs. n. 150).

Anzitutto, ha riscritto il **n. 3-bis** dell'art. 159 cod. pen. sostituendo il pregresso riferimento alla sospensione del procedimento penale ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen. (che faceva riferimento al soggetto irreperibile in esito alla legge 28 aprile 2014, n. 67²⁴) con quello della pronuncia della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo di cui all'**art. 420-quater cod. proc. pen.** (come sostituito dall'art. 23 d.lgs. n. 150). Con tale sentenza – revocabile – si apre, come noto, un periodo di ricerca del prosciolto ai fini dell'eventuale riapertura del processo a suo carico qualora dovesse essere rintracciato.

In secondo luogo, ha aggiunto all'art. 159 cod. pen., in fine, un ulteriore capoverso – l'attuale **ultimo comma** – ai sensi del quale, quando è pronunciata sentenza di non luogo a procedere per assenza "impediente" di cui all'art. 420-quater cod. proc. pen. il corso della prescrizione rimane **sospeso** fino al momento in cui è rintracciata la persona prosciolta, ma in ogni caso non **può essere superato il doppio dei termini** di prescrizione del reato come stabiliti all'art. 157 cod. pen. (sulla ricorribilità in cassazione della sentenza di non luogo a procedere anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 159, ultimo comma, cod. pen. sono state investite, da ultimo, le sezioni Unite penali: v. Sez. 3, ord. inter. del 02/04/2024, Anighoro - notizia di decisione n. 1/24; per la soluzione negativa, che ha escluso l'operatività della garanzia di cui all'art. 11, comma settimo, Cost. v. Sez. 2, n. 50426 del 26/10/2023, P., Rv. 285686-01, secondo cui all'erronea dichiarazione di assenza potrà porsi rimedio chiedendo, dinanzi al giudice che l'ha pronunciata, la revoca della sentenza emessa ex art. 420-quater cod. proc. pen.).

Trattandosi di modifiche *di sfavore* riguardanti la disciplina (del decorso) della prescrizione, la loro natura **sostanziale** ne ha comportato l'applicabilità solo con riguardo ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della riforma Cartabia. Sotto il profilo intertemporale, infatti, i procedimenti penali pendenti riguardanti i reati commessi **prima** sono proseguiti il "vecchio rito", continuandosi ad applicare per essi la disposizione sostanziale di cui all'art. 159, comma 1, n. 3-bis), cod. pen. nel testo (pre)vigente, in relazione all'effetto sospensivo del procedimento per effettuare le ricerche dell'assente prosciolto [pari ai termini previsti dall'art. 161, comma secondo, cod. pen.], come espressamente statuito dal **comma 4** dell'art. 89 d.lgs. n. 150, ma con l'ulteriore precisazione contenuta nel successivo **comma 5**, che se i procedimenti pendenti riguardano reati commessi **dopo il 18 ottobre 2021** [data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2021] nei quali alla data del 30 dicembre 2022 era stata già pronunciata ordinanza con cui si era disposto procedersi in assenza ovvero era stata già disposta la **sospensione** del processo ai sensi del previgente art. 420-quater, comma 2, cod. proc. pen., si applica comunque l'ultimo comma dell'art. 159 cod. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150, con raddoppio, quindi, dei termini di prescrizione (e di ricerche).

In questo quadro piuttosto complesso a livello intertemporale si reinserisce ora l'art. 8 d.lgs. n. 31 che ha arricchito la norma transitoria dell'art. 89 d.lgs. n. 150 («**Disposizioni transitorie in materia di assenza**») di un inedito **comma 5-bis**, aggiunto dopo il comma 5 (non abrogato), ai sensi del quale il termine (da indicare in sentenza) per le ricerche dell'assente prosciolto di cui

²⁴ La previsione, che trovava la sua *ratio* nell'esigenza di non mantenere sospeso a tempo indeterminato il termine di prescrizione nei confronti di soggetti, comunque, non responsabili della mancata conoscenza del procedimento, è stata oggetto di critica sul duplice rilievo che alla durata della sospensione era posto un limite individuato per altro istituto, strutturalmente diverso, quale è l'interruzione della prescrizione e che, ad eccezione dei reati di cui all'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., per tutti gli altri reati sarebbe risultata altamente probabile la maturazione dei termini prescrizionali, perdurando la causa di irreperibilità: A. CIAVOLA, *Alcune considerazioni sulla nuova disciplina del processo in assenza e nei confronti degli irreperibili*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, n. 1, pag. 196.

all'art. 420-quater, comma 3, cod. proc. pen. **è pari al termine di prescrizione** previsto per i reati per cui si procede **per tutti i procedimenti aventi ad oggetto reati ai quali non si applica l'art. 159, comma primo, n. 3-bis, cod. pen. come modificato dal d.lgs. n. 150**. Si tratta dei casi in cui, secondo quanto puntualizza il comma 1 dello stesso art. 89 d.lgs. n. 150 (e salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3), nei **processi pendenti** era stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si era disposto procedersi in assenza dell'imputato e ciò sempre che, ai sensi del comma 5 dell'art. 89 cit., il processo **non riguardasse fatti commessi dopo il 18 ottobre 2021** (in tal caso applicandosi, invece, come detto, proprio il nuovo art. 159, ultimo comma, cod. pen.).

Nelle intenzioni del legislatore delegato del 2024, tale norma di diritto transitorio vale a raccordare la disposizione **sostanziale** di cui all'art. 159, primo comma, n. 3-bis, del codice penale con la previsione **processuale** di cui all'art. 420-quater cod. proc. pen., di talché "nella sentenza resa ai sensi dell'art. 420-quater cod. proc. pen., per i reati commessi precedentemente l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si dovrà indicare come termine massimo per le ricerche l'effettivo termine di prescrizione previsto per i singoli reati"²⁵.

La disposizione sembra destinata a prefigurare, per i reati commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 e attualmente oggetto di procedimenti penali **sospesi** ai sensi della previgente disciplina, un **regime speciale** in punto di durata delle ricerche di cui all'art. 420-quater²⁶, fissando quale termine massimo, anziché il termine generale di cui all'ultimo comma dell'art. 159 cod. pen. (facente riferimento *a regime* al doppio dei termini previsti dall'art. 157 cod. pen.), un termine pari a quello effettivo di prescrizione previsto per i singoli reati.

PARTE II: DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DELLE NORME DI ATTUAZIONE ED INTERVENTI CORRELATI

4. Premessa: i "correttivi" procedurali e possibili questioni di diritto intertemporale (cenni).

L'art. 2 d.lgs. 31 – avente un unico comma articolato in molteplici lettere [da lett. *a*) a lett. *dd*)], a loro volta molte delle quali con ulteriori suddivisioni – reca una moltitudine di **modifiche al codice di procedura penale** incidenti su vari **istituti** o **discipline** (deposito di atti, udienze a distanza, audio-video registrazioni, notifiche, processo in assenza, procedimenti speciali, pene sostitutive, giustizia riparativa) ovvero sulle **diverse fasi** del processo penale, dalle indagini preliminari (avocazione, rimedi contro la stasi, richiesta di archiviazione nel procedimento innanzi al giudice di pace e a carico degli enti, procedimento estintivo nelle contravvenzioni alimentari), al dibattimento (udienza predibattimentale), dal giudizio d'appello (rito cartolare, concordato, impugnazione del procuratore generale) fino all'esecuzione. A tali correttivi si correlano le altre disposizioni attuative, esecutive e transitorie contenute negli artt. 3, 5 e 10 d.lgs. n. 31, riguardanti anch'esse la materia squisitamente processuale.

Trattandosi di modifiche processuali al codice di rito (*aggiuntive e/o soppressive*) ovvero alla legislazione complementare connessa (d.lgs. n. 231 del 2001; d.lgs. n. 274 del 2000; legge n. 689 del 1981) non assistite da norme di **diritto intertemporale** (escluso l'art. 10 che è essa stessa disposizione transitoria autosufficiente), si porrà, in sede di prima applicazione, il problema della loro incidenza nei **procedimenti e nei processi pendenti alla data del 4 aprile 2024** (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 31).

In assenza di norme transitorie, la regola processuale applicabile ai singoli interventi integrativo-correctivi va evidentemente ricavata **caso per caso**.

²⁵ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.5, pag. 26.

²⁶ In termini C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 7.

Nondimeno in ausilio dell'interprete, potrebbe soccorrere, almeno in parte, la **disciplina transitoria** annessa al Titolo VI del d.lgs. n. 150 (come integrata dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, di conversione, con modificazioni, del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162): richiamandosi al riguardo le più ampie considerazioni espresse nella precedente **relazione di questo Ufficio n. 68/2022**, ad essa potrebbe farsi riferimento limitatamente a quegli istituti oggi incisi dal correttivo (si pensi all'art. 89-bis d.lgs. in riferimento alle odierne modifiche in tema di indagini preliminari, piuttosto che all'art. 90 d.lgs. in riferimento alle novelle disposizioni in tema di pene sostitutive: v. *postea*).

Per il resto, a fini risolutivi, vale evidentemente il generale principio del **tempus regit actum**, ricavabile dall'art. 11 preleggi, che, in difetto di una specifica norma transitoria, regola la successione di leggi processuali nel tempo (così, ad es., ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, **Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01**²⁷; conf. Sez. 1, n. 40251 del 02/10/2007, Scuto, Rv. 238051-01, ove si richiamano **Sez. U civ., n. 27172 del 20/12/2006, Rv. 593733-01**; Sez. 1, n. 53011 del 27/11/2014, Ministero della giustizia, Rv. 262352-01; Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della giustizia, Rv. 262355-01; Sez. 1, n. 18789 del 06/02/2015, Tenti, Rv. 263507-01; Sez. 5, n. 10142 del 17/01/2018, C. Rv. 272670-01; Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiot, Rv. 273441-01; Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843-01; Sez. 1, n. 27004 del 29/04/2021, Pimpinella, Rv. 281615-01).

Questo principio regolatore comporta, di regola, che i singoli atti del procedimento sono disciplinati dalla norma in vigore al momento del loro compimento (*ex multis* Sez. 6, n. 10260 del 08/03/2019, Cesi, Rv. 275201-0). Tuttavia – come dimostrano le plurime discussioni circa la corretta definizione dei concetti di *tempus* e di *actus*²⁸ – l'identificazione dell'atto processuale rilevante conserva margini di opinabilità: come ha ribadito da ultimo il giudice massimamente nomofilattico esso "deve essere necessariamente modulato in relazione alla variegata tipologia di atti processuali ed alla differente situazione sulla quale essi incidono e che occorre di volta in volta governare" (così da ultimo **Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01**²⁹, in **motiv. § 3**, che riprende **Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, cit., in motiv. § b**³⁰),

²⁷ Così massimata da questo Ufficio: «Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio *tempus regit actum* impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione».

²⁸ Variegate sono situazioni *in fieri* sulle quali può "incombere" una modifica legislativa (*ius superveniens*) non accompagnata da disposizioni transitorie, per ciascuna delle quali vi sono soluzioni più o meno certe desumibili dal principio *tempus regit actum*, per altre occorre ragionare in termini dubitativi e procedere per gradi per comprendere con certezza il *tempus* che *regebat actum*. Orbene, la corretta applicazione del parametro intertemporale espresso dall'antico brocardo *tempus regit actum* impone l'esatta individuazione dell'*actus*, che va focalizzato e isolato, sì da cristallizzare la disciplina ad esso riferibile. Come ha affermato autorevole dottrina, intendendo «per *actus* il singolo atto via via compiuto, il principio comporterebbe che, in tutti i processi ancora in corso, ai nuovi atti siano da applicare le nuove norme: subito, sempre e comunque. All'opposto, intendendo per *actus* il processo nel suo insieme, nel senso, cioè, che non si possono cambiare le regole del gioco finché il gioco non sia finito, il principio comporterebbe che ai vecchi processi ancora in corso si debbano continuare ad applicare, fino all'epilogo, le norme del tempo in cui quei processi hanno avuto inizio» (G. CONSO, *Il problema delle norme transitorie*, in *Giustizia penale*, 1989, III, pag. 130; con riferimento al sistema processuale del codice Rocco, nel senso che per *actus* deve intendersi l'intero processo che non è istantaneo, ma si svolge e quindi *dura* nel tempo, sicché, conseguentemente il "tempo del processo" non tanto serve come criterio per risolvere la questione, quanto come ragione del suo stesso proporsi, v. già G. FOSCHINI, *Successione di leggi processuali e nuovo grado d'impugnazione*, in *Rivista italiana di diritto penale*, 1957, pag. 825). Basta enunciare l'una o l'altra versione per rendersi conto che, proprio per la loro drasticità, né l'una né l'altra può essere accettata (così G. CONSO, *loc. ult. cit.*), sicché esiste una gamma di soluzioni intermedie. Su questi temi, diffusamente, cfr. O. MAZZA, *La norma processuale penale nel tempo*, in *Trattato di procedura penale*, Milano, 1999, *passim*.

²⁹ Annotata da M. TORIELLO, *Riforma "Cartabia" ed impugnazioni per i soli interessi civili: le Sezioni Unite sulla non immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p.*, in *Sistema penale*, 12 ottobre 2023; F. CAGNOLA-G. PAPA, *I requisiti dell'atto di costituzione di parte civile a seguito della riforma Cartabia: l'atto di citazione fa il suo ingresso nel processo penale*, *ibidem*, 31 ottobre 2023; G. VARRASO, *Impugnazione ai soli effetti civili della sentenza penale dopo la legge "Cartabia", giudizio "in prosecuzione" e disciplina intertemporale*, in *Cassazione penale*, 2024, pagg. 65 ss.

³⁰ «Per *actus* non può intendersi l'intero processo, che è concatenazione di atti – e di fasi – tutti tra loro legati dal perseguimento del fine ultimo dell'accertamento definitivo dei fatti; una tale concatenazione comporterebbe la conseguenza che il processo "continuerebbe ad essere regolato sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento della sua instaurazione", il che contrasterebbe con l'immediata operatività del *novum* prescritta dall'art. 11, comma 1, disp.

non potendosi fare riferimento all'intero processo, ma neanche al singolo atto, perché bisogna considerare sia il principio di **ragionevolezza**, sia all'**affidamento** del singolo sulla stabilità del quadro normativo che disciplinerà l'accertamento del fatto che lo riguarda (ancora **Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., cit.**).

Il problema intertemporale affiora, in particolare, nelle **fattispecie complesse** ove il compimento dell'*actus*, o lo *spatium deliberandi* o, ancora, gli effetti, si protraggono nel tempo: un tempo durante il quale la norma regolatrice muta (cfr. **Sez. U, n. 27919 del 31/03/2011, Ambrogio, Rv. 250196-01**³¹).

Potrebbe essere ancora utile, al riguardo, la tradizionale distinzione elaborata da risalente dottrina³² tra "**atti processuali a carattere istantaneo**" ed "**atti processuali a carattere non istantaneo**": mentre per i primi non sorgono particolari difficoltà applicative circa l'operatività del principio *tempus regit actum*, per i secondi la questione si pone in termini più problematici visto che si ha a che fare con attività processuali che richiedono per il loro compimento un certo lasso di tempo ovvero che, seppur di esecuzione istantanea, comportano, a favore del soggetto che ha diritto di esercitarle, un *ius deliberandi* entro termini più o meno lunghi³³. Tale distinzione in taluni casi è stata ripresa dalla giurisprudenza massimamente nomofilattica della Corte che, ai fini della successione di leggi processuali nel tempo, ha distinto tra due specie di atti: quelli che si *esauriscono* nel loro compimento e quelli che hanno carattere *strumentale* rispetto ad una successiva attività del procedimento (in tema di istruzione dibattimentale, v. **Sez. U, n. 4265 del 25/02/1998, Gerina, Rv. 210200-01**, che ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria della nuova normativa posta dall'art. 513 cod. proc. pen. successivamente alla legge n. 267 del 1997 in ordine alla lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, in tutti i processi in corso, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità; conf. Sez. 6, n. 5837 del 15/04/1998, Revisore, Rv. 211112-01; **Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211192-01**, anch'essa nel senso che il principio *tempus regit actum* in materia di inutilizzabilità della prova deve essere riferito al momento della decisione e non a quello dell'acquisizione; conf. Sez. 1, n. 4680 del 05/11/1998, Cacici, Rv. 213020-01).

Sulla base dell'impostazione proposta da attenta dottrina processualista circa l'annessa definizione di "*tempus*"³⁴, le situazioni procedimentali-processuali su cui incide l'odierno correttivo potrebbero essere così schematizzate:

- a) **atti futuri**, per i quali vale senz'altro lo *ius novum*, in vigore dal 4 aprile 2024;
- b) **atti già compiuti e istantanei**, vale a dire i cui effetti si sono già esauriti alla data del 3 aprile 2024, per i quali vale la normativa previgente al momento in cui quegli atti sono stati compiuti;
- c) **atti in corso di compimento** alla data di entrata in vigore del correttivo (4 aprile 2024);
- d) **atti compiuti ma non istantanei**, con effetti **non ancora esauriti**.

prel. Il concetto deve essere rapportato, come precisato dalla dottrina, "allo stesso grado di atomizzazione che presentano le concrete e specifiche vicende disciplinate dalla norma procedurale coinvolta nella successione". L'atto cioè va considerato nel suo porsi in termini di "autonomia" rispetto agli altri atti nello stesso processo» (**Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, cit., § 4**, ripresa da ultimo, in questo passaggio, da **Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, cit., § 3**).

³¹ La sentenza è stata così massimata da questo Ufficio: «*In tema di successione di leggi processuali nel tempo, il principio secondo il quale, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato, non costituisce un principio dell'ordinamento processuale, nemmeno nell'ambito delle misure cautelari, poiché non esistono principi di diritto intertemporale propri della legalità penale che possano essere pedissequamente trasferiti nell'ordinamento processuale. (Vedi Corte cost. 14 gennaio 1982, n. 15)*» (Rv. 250196-01).

³² M. CHIAVARIO, *Norma (dir. proc. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII, Milano, 1978, pag. 480.

³³ Così già E. MASSARI, *Il processo penale nella nuova legislazione italiana*, Napoli, 1932, pag. 511, facendo riferimento, nell'ultimo esempio, alle impugnazioni.

³⁴ M. MONTAGNA, *Tempo (Successione di leggi nel) (Dir. proc. pen.)*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, Agg., Torino, 2008, pagg. 342 ss.

Queste ultime due situazioni appaiono le più complesse poiché richiedono una specifica ponderazione, di volta in volta, tra quelle due contrapposte esigenze che, nella successione di leggi processuali nel tempo, trovano il loro terreno elettivo di scontro: da un lato, l'immediata operatività delle nuove regole e, di conseguenza, delle ragioni che hanno improntato e determinato la novella legislativa; dall'altro lato, il rispetto e la salvaguardia per l'affidamento fatto dalle parti sugli atti compiuti nel vigore della vecchia normativa, unitamente al principio di conservazione di quegli atti.

5. Disposizioni in materia di processo penale telematico [art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 5, lett. a), legge n. 134 del 2021].

L'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 31, alla lett. a), interviene marginalmente sulla disciplina del **processo penale telematico** con una previsione riguardante la **persona offesa del reato**.

L'art. 111-bis cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150³⁵, nel fissare, in ossequio al pertinente criterio di delega di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), legge n. 134 cit., la *regola* del deposito telematico *obbligatorio* degli atti, al comma 4 accorda una *deroga* per le parti non assistite da difensore fondata sull'esigenza di non gravare di oneri inesigibili categorie di soggetti che potrebbero non avere neppure le abilità tecniche³⁶.

Fino all'odierno intervento novellistico questa possibilità di deposito in modalità analogica era accordata solo in favore delle «*parti*» per gli atti da loro compiuti personalmente. Poiché la persona offesa non è parte in senso tecnico (così ad es. Sez. 5, n. 8043 del 15/01/2021, A., Rv. 280537-01; Sez. 5, n. 34794 del 22/06/2022, S., Rv. 283673-01), ma lo diviene solo a seguito della costituzione di parte civile (artt. 76 ss. cod. proc. pen.³⁷), sinora le era preclusa – secondo un'interpretazione letterale della disposizione *derogatoria* (e, quindi, di stretta interpretazione) – la possibilità di deposito «*con modalità non telematiche*».

Secondo la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, la mancata indicazione della parte offesa si risolveva "in una ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto che spesso nel corso delle indagini preliminari, ma non solo, la parte offesa deposita memorie a sua firma, anche senza la mediazione di un difensore"³⁸. Di qui l'innesto, ad opera della disposizione in commento, del riferimento alla «*persona offesa dal reato*», ritenuta dai compilatori categoria astrattamente "debole" sul piano del *know how* e delle abilità tecniche e, perciò, da tutelare anche in ossequio alle indicazioni unionali³⁹.

L'intervento correttivo – secondo la prima dottrina – consente, a livello pratico-operativo, superare "i dubbi interpretativi e le eventuali eccezioni difensive sollevate dalle parti in ordine alla legittimazione della persona offesa a presentare personalmente in Procura (quindi senza delegare il difensore) atti come la querela, l'opposizione alla richiesta di archiviazione, proprie memorie, ecc."⁴⁰.

³⁵ Sul nuovo art. 111-bis cod. proc. pen., in dottrina, v. *ex multis*: M. CAIANIELLO-A. PUGLIESE, *Manifesto per la giustizia penale digitale: il processo penale telematico*, in *Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative*, a cura di M. Caianiello-M. Gialuz-S. Quattrocchio, vol. I del commentario diretto da G.L. Gatta-M. Gialuz, *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Torino, 2024, pagg. 191 ss.; G. CAPPELLO, *Il processo penale telematico: gli atti*, in *Il nuovo processo penale. Indagini preliminari, udienza preliminare e riti speciali. Aggiornato al d.lgs. n. 41/2024*, a cura di R. Bricchetti-G. Varraso, Piacenza, 2024, pagg. 1 ss.; ID., *Il processo penale telematico: le notificazioni*, *ibidem*, pagg. 27 ss.

³⁶ A ben vedere esiste anche un'altra eccezione alla regola dell'esclusività e dell'obbligatorietà del deposito telematico che è fissata al comma 3 dell'art. 111-bis cod. proc. pen., non inciso dall'odierno correttivo: si tratta degli atti e dei documenti che «*per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica*».

³⁷ Annotata da G. DE MARZO, *Persona offesa e restituzione del termine: la Corte di cassazione rafforza il ruolo processuale della persona offesa, con giusto sbarramento della presunzione legale di conoscenza del processo*, in *Foro italiano*, 2021, II, coll. 236 ss.

³⁸ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.1, pag. 7.

³⁹ Cfr. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria, *Bruxelles*, 1 dicembre 2021, COM(2021) 579 final 2021/0394 (COD).

⁴⁰ In termini, C. MINNELLA, *Partecipazione udienza a distanza, tagliato il termine di tre giorni*, in *Guida al diritto*, 2024, n. 13, pag. 90.

6. Disposizioni in materia di chiusura delle indagini preliminari [artt. 2, comma 1, lett. l), nn. 1, 2 e 3, lett. m), n), 3, comma 1, b), nn. 1 e 2, d.lgs. n. 31 del 2024 in rel. all'art. 1, comma 9, lett. e)-h), legge n. 134 del 2021].

Con riferimento alle disposizioni in **materia di (chiusura delle) indagini preliminari ed ai "tempi di riflessione" del pubblico ministero**, i criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), f), g) ed h), legge n. 134 del 2021 imponevano al legislatore delegato di:

«e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

f) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lett. e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all'art. 407 del codice di procedura penale e di eventuali ulteriori esigenze di cui all'art. 7, par. 4, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012;

g) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

h) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notificazione dell'avviso di cui all'art. 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all'azione penale».

Onde dare attuazione ai suddetti principi di delega, il legislatore delegato del 2022 con il d.lgs. n. 150, oltre ad aver introdotto controlli sulla tempestività dell'iscrizione della *notitia criminis*⁴¹, ha implementato, da un lato, l'istituto dell'**avvocazione** delle indagini preliminari da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello, dall'altro, ha individuato nuovi **rimedi contro lo stallo procedimentale** per i casi di mancato esercizio dell'azione penale o di mancata richiesta di archiviazione del procedimento entro i termini previsti, prevedendo l'osservanza di rigide tempistiche per il compimento di determinati atti ed il deposito coatto degli esiti delle investigazioni compiute⁴². Dopo aver disciplinato, con maggior rigore temporale, il tema della durata delle indagini preliminari, il legislatore delegato del 2022 è conseguentemente intervenuto sulla **fase conclusiva delle indagini**, al precipuo fine di sollecitare le determinazioni effettive del pubblico ministero, una volta scaduti i suddetti termini, ordinari o prorogati, di loro durata e una volta che, scadute le indagini, abbia notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen., norma ampiamente rimaneggiata (nuovi commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies). Col nuovo **art. 415-ter** cod. proc. pen., sotto la rubrica «*Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari*», ha riconosciuto all'indagato e alla parte offesa la facoltà di accedere agli atti di indagine nel caso in cui il pubblico ministero non rispetti il cd. "termine di riflessione"⁴³.

⁴¹ In argomento v., per tutti, da ultimo: P. SILVESTRI, *Notizia di reato, effetti della iscrizione e controlli sulla tempestività della iscrizione*, in *Nuove dinamiche del procedimento penale*, a cura di T. Bene-M. Bontempelli-Luparia Donati, vol. II del commentario diretto da G.L. Gatta-M. Gialuz, *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Torino, 2024, pagg. 3 ss.

⁴² In dottrina v., da ultimo, *ex multis*: A. CABIALE, *I tempi delle indagini e della riflessione del pubblico ministero*, in *Nuove dinamiche del procedimento penale*, cit., pagg. 65 ss.; T. ALESCI, *I rimedi alla stasi del procedimento*, *ibidem*, pagg. 97 ss.; M. PISATI, *Termini e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in *Il nuovo processo penale. Indagini preliminari, udienza preliminare e riti speciali*, cit., pagg. 179 ss.; G. VARRASO, *Azione e inazione*, *ibidem*, pagg. 221 ss.

⁴³ Cfr. *amplius* relazione di questo Ufficio n. 68/2022, cit., § 16, con riferimento alle questioni di diritto intertemporale.

Ora, il legislatore del correttivo, muovendo dal rilievo che i criteri di delega non imponevano affatto quel complesso subprocedimento delineato dalle suddette norme, aspira a realizzare – come spiega la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 – nel pieno rispetto degli stessi principi direttivi del 2021, “una **complessiva semplificazione del meccanismo di risoluzione della stasi e dei connessi strumenti dell’avvocazione** delle indagini da parte del procuratore generale presso la Corte d’appello, nonché della cadenza e composizione dell’elenco da trasmettersi periodicamente a quest’ultimo da parte del procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 127 disp. att. cod. proc. pen.”⁴⁴; il tutto “mantenendo ferme le garanzie per le parti ed anzi prevedendo un più incisivo controllo da parte del **giudice per le indagini preliminari**, che, con la nuova formulazione, viene esteso anche nella fase dell’autorizzazione al ritardato deposito degli atti”⁴⁵.

Al riguardo i compilatori del 2024 – che hanno dedicato alla fase di chiusura delle indagini preliminari modifiche definite a prima lettura particolarmente “incisive”⁴⁶ – hanno ritenuto possibile (re)intervenire con questa “sostanziosa semplificazione”⁴⁷ perché la legge delega del 2021 si limitava ad imporre un intervento che risolvesse la ‘stasi patologica’ (come peraltro confermato dalla introduzione dell’art. 407-bis, comma 2, che definisce la ‘stasi patologica’ anche nei casi in cui vi sia stata emissione dell’avviso ex art. 415-bis)⁴⁸ ma non chiedeva di intervenire anche nella fase *antecedente* alla scadenza dei termini di conclusione delle indagini⁴⁹.

6.1. Modifiche in materia di avvocazione.

In tema di **avvocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale**, l’art. 2 d.lgs. n. 31, alla lett. l), coi nn. 1, 2 e 3, incide sul vigente art. 412 cod. proc. pen. “senza mutare in modo significativo la casistica per l’operatività dell’istituto”⁵⁰.

Anzitutto il n. 1 della lett. l) riscrive interamente il **comma 1 dell’art. 412 cod. proc. pen.** restringendone la portata applicativa: in particolare prevede che il procuratore generale presso la Corte d’appello possa disporre l’avvocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’art. 407-bis, comma 2; viene eliminato dal corpo di questa prima parte della norma il riferimento alle altre ipotesi di avvocazione *facoltativa* previste per i casi di cui agli artt. 415-bis, comma 5-ter, 415-ter, comma 3, cod. proc. pen., come introdotte dal d.lgs. n. 150.

Il segmento dell’art. 412 cod. proc. pen. che prevedeva che il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste [entro trenta giorni] dal decreto di avvocazione è refluito nell’inedito **comma 2-bis**, introdotto dal n. 3 della lett. l) in disamina, con la novità che il termine entro il quale il procuratore generale deve svolgere le predette attività investigative necessarie è stato elevato in **novanta giorni** (in luogo di trenta)⁵¹.

⁴⁴ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.2, pag. 13 (enfasi aggiunta).

⁴⁵ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.2, pag. 14 (enfasi aggiunta). Sugli interventi correttivi operati in materia v., a prima lettura, v. G. AMATO, *Stop tempi morti nelle investigazioni, interventi coordinati di giudice e Pg*, in *Guida al diritto*, 2024, n. 13, pag. 69, secondo cui sono stati eliminati “impropri e defaticanti interventi del procuratore generale; organo che, peraltro, conserva competenze importanti, tra cui, principalmente, il potere di avvocazione”; M. PISATI, *Termini e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, cit., pagg. 216 s.

⁴⁶ In termini G. SPANGHER, *Il correttivo alla Riforma Cartabia apre la “partita” delle garanzie*, cit., pag. 9.

⁴⁷ Ancora, relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, *loc. ult. cit.*

⁴⁸ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, *loc. ult. cit.*

⁴⁹ Su cui era intervenuto il comma 5-bis dell’art. 415-bis cod. proc. pen. – ora abrogato – imponendo al pubblico ministero di attivarsi prima della scadenza dei termini attraverso la richiesta di differimento della notifica dell’avviso di conclusione.

⁵⁰ In questo stesso senso, C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 4.2. Su questo intervento correttivo in tema di avvocazione, a prima lettura, v. G. AMATO, *Avvocazione: la difficile “quadra” del controllo del Pg sul Pm*, in *Guida al diritto*, 2024, n. 13, pagg. 79 ss.

⁵¹ Estensione giudicata opportuna dal C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 4.2, “tenuto conto della oggettiva difficoltà di osservare il termine previgente di trenta giorni per l’espletamento dei necessari accertamenti investigativi” (*ivi*, § 4.5).

Quanto alle ipotesi di avocazione *facoltativa* ulteriori rispetto a quella della mancata assunzione di determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione entro i termini di riflessione di cui all'art. 407-bis cod. proc. pen., nel riscritto comma 1 dell'art. 412 è d'ora in poi stabilito che essa operi:

- nel caso in cui il pubblico ministero abbia richiesto, ai sensi dell'art. 415-ter, comma 2, il differimento della *discovery*, solo se questa sia stata rigettata;

- se il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 415-ter, comma 4 (ovvero quando l'indagato o la persona offesa abbiano chiesto al giudice di ordinare al pubblico ministero inadempiente di determinarsi e il giudice abbia assegnato detto termine senza che sia stato osservato), ovvero dal procuratore generale ai sensi dell'art. 415-ter, comma 5, cod. proc. pen. (come contestualmente riscritto: v. *postea* § 6.3).

Il **comma 2** dell'art. 407 cod. proc. pen. è stato in minima parte corretto dal n. 2 della lett. l) in senso consequenziale alle modifiche di cui sopra; per il resto è rimasto pressoché inalterato, continuando a prevedere che il procuratore generale possa disporre l'avocazione anche a seguito delle comunicazioni previste dall'art. 409, comma 3 cod. proc. pen., ovvero quando il G.I.P. lo abbia avvisato del rigetto della richiesta di archiviazione e di avere fissato l'udienza camerale.

In breve, le modifiche apportate all'art. 412 cod. proc. pen. – definite dai *conditores*, "con evidenza, consequenziali alla semplificazione del meccanismo della stasi realizzata con i [coevi] correttivi agli artt. 415-bis e 415-ter cod. proc. pen.⁵² (v. *postea* § 6.3) – riguardano (e limitano) la possibilità che il procuratore generale avochi le indagini:

- quando il P.M. non ha assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale entro i termini di cui all'art. 407-bis, comma 2, cod. proc. pen.;

- quando il P.M. ha chiesto di differire il deposito degli atti di indagine e la sua richiesta è stata rigettata;

- quando il P.M. non ha assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale entro l'ulteriore termine assegnatogli dal giudice ai sensi dell'art. 415-ter, comma 4, cod. proc. pen. su sollecitazione dell'indagato o della persona offesa;

- quando il P.M. non ha assunto le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale entro l'ulteriore termine di venti giorni assegnatogli dal procuratore generale ai sensi dell'art. 415-ter, comma 5, cod. proc. pen.

È stata quindi definitivamente eliminata la possibilità di avocazione delle indagini in caso di rigetto della richiesta di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis, comma 5-ter, cod. proc. pen., a sua volta oggetto di abrogazione ad opera della lett. m) dell'art. 2 in commento (v. *postea* § 6.3).

A livello **intertemporale**, non essendo prevista una norma di diritto transitorio, a possibili fini risolutivi può essere utile ricordare che l'art. 88-bis d.lgs. n. 150, al **comma 2**, ha previsto che nei procedimenti pendenti [alla data di entrata in vigore del decreto: in quel caso, al 30 dicembre 2022] «*continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli [...] 412 [...] del codice di procedura penale [...] nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto*».

6.2. Risoluzione della stasi procedimentale ai sensi del riscritto art. 415-ter cod. proc. pen.

Gli interventi operati dalle successive lett. m) e n) dell'art. 2 d.lgs. 31 – come anticipato – sono volti a rivisitare complessivamente i meccanismi di sblocco della stasi al termine delle

⁵² In termini, relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.2, pag. 14.

indagini preliminari per il caso in cui il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale né abbia richiesto l'archiviazione entro i termini di legge⁵³.

Anzitutto la lett. *m*) **abroga** per le ragioni suindicate i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies dell'art. 415-bis cod. proc. pen.⁵⁴ e, con essi, il complesso subprocedimento mediante il quale il procuratore della Repubblica poteva avanzare al procuratore generale presso la Corte d'appello richiesta di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini prima della scadenza del termine previsto per la relativa conclusione.

Per effetto di questa soppressione – apprezzata dal C.S.M. in sede di parere (in ottica di sgravio di lavoro delle Procure)⁵⁵ e dalla prima dottrina⁵⁶ (secondo cui dopo l'intervento del 2022 l'art. 415-bis era divenuta una "norma *omnibus*")⁵⁷ – all'art. 415-bis cod. proc. pen. viene d'ora in poi affidata (*rectius*: restituita) la disciplina della *fisiologia* della chiusura delle indagini preliminari, mentre le ipotesi *patologiche* trovano regolamentazione e rimedi nel (riscritto) art. 415-ter cod. proc. pen.⁵⁸.

⁵³ Su tale sistema come introdotto dal d.lgs. n. 150 cfr. *ex multis*: R. APRATI, *Le nuove indagini preliminari fra obiettivi deflattivi ed esigenze di legalità*, in *Giustizia insieme*, 20 dicembre 2022; A. CABIALE, *Le rinnovate dinamiche dell'attività investigativa: iscrizione della notizia di reato, tempi delle indagini e rimedi 'anti-stasi'*, in *Legislazione penale*, 3 dicembre 2023, pagg. 31 ss.; F. CASSIBBA-E.M. MANCUSO, *Le indagini preliminari fra innovazione e continuità*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo-M. Donini-E.M. Mancuso-G. Varraso, Milano, 2023, pagg. 623 ss.; L. PISTORELLI, *Termini di indagini, valutazione su stasi del procedimento e archiviazione*, in *La riforma del sistema penale*, a cura di A. Bassi-C. Parodi, Milano, 2022, pagg. 122 ss.; A. SANNA, *I rimedi alla stasi delle indagini nella riforma Cartabia tra tutela della legalità e gigantismo delle Procure*, in *Discrimen*, 21 dicembre 2023; D. VICOLI, *Nuovi equilibri delle indagini preliminari*, in *Riassetto della penalità, razionalizzazione del procedimento di primo grado, giustizia riparativa*, a cura di E.M. Catalano-R.E. Kostoris-R. Orlandi, Torino, 2023, pagg. 93 ss. In chiave critica, nel senso che si tratta di uno dei meccanismi riusciti peggio dell'intera riforma del 2022, v. G.M. BACCARI, *I nuovi meccanismi per superare le stasi procedurali dovute all'inerzia del pubblico ministero*, in *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, pag. 269; C. VALENTINI, *Grandi speranze: una possibilità di riforma della riforma*, in *Il giusto processo penale dopo la riforma Cartabia*, a cura di A. Gaito, Pisa, 2023, pag. 14; cfr. altresì A. CAMON, *Registrazione della notizia di reato e tempi dell'indagine*, in *Archivio penale*, 2023.

⁵⁴ Sono state abrogate le previsioni secondo le quali:

- comma 5-bis: il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di conclusione delle indagini, può presentare al procuratore generale presso la Corte d'appello una richiesta motivata di differimento del termine di notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. nella ricorrenza di due ipotesi specifiche.

- comma 5-ter: il procuratore generale, nei venti giorni successivi, se ricorrono le condizioni autorizza il differimento per il tempo strettamente necessario, o comunque, per un tempo massimo di sei mesi o di un anno se si proceda per i reati di cui al comma 2 dell'art. 407 cod. proc. pen.; laddove, invece, ritenga di non dover autorizzare il differimento, ordina al procuratore della Repubblica di procedere con la notifica ex art. 415-bis;

- comma 5-quater: alla scadenza dei termini di cui all'art. 407-bis, comma 2, cod. proc. pen., se il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o non ha richiesto l'archiviazione, l'indagato e la persona offesa possono avanzare al giudice richiesta di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull'azione penale. Su tale richiesta, il giudice provvede nei venti giorni successivi con decreto motivato: in caso di accoglimento, il giudice ordina al Procuratore di assumere le determinazioni entro un termine non superiore a venti giorni;

- comma 5-quinquies: il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti adottati in conseguenza dell'ordine emesso ai sensi del comma precedente;

- comma 5-sexies: nei casi di cui al comma 5-quater, viene notificato alla persona offesa, se non lo abbia già ricevuto, l'avviso di concluse indagini preliminari.

⁵⁵ C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 4.3, secondo cui il procedimento abrogato comportava un aumento delle attività gravanti sulle procure, senza che il legislatore delegante avesse previsto la necessità di intervenire anche in una fase antecedente alla scadenza dei termini di indagini.

⁵⁶ M. GIALUZ, *Osservazioni sui correttivi*, cit., § 2.1.

⁵⁷ Ancora M. GIALUZ, *loc. ult. cit.* Com'è stato efficacemente osservato, la disciplina in questione introdotta con la riforma Cartabia appare "verbosa, kitsch, complicatissima, ricca d'adempimenti oziosi, ingolfata da termini d'ogni lunghezza, tutti ordinatori, votata all'ineffettività ed anzi destinata a produrre ulteriori rallentamenti; per finire, dissonante dalla legge delega", che puntava, assai chiaramente, sul giudice per le indagini preliminari e non sul procuratore generale: A. CAMON, *Registrazione della notizia di reato e tempi dell'indagine*, cit., pag. 3.

⁵⁸ In termini, ancora, M. GIALUZ, *op. ult. cit.*, per il quale, tuttavia, per quanto riguarda lo sblocco della stasi, "il correttivo si configura come una vera occasione mancata", poiché si "sarebbe potuto, in attuazione della stessa delega, plasmare una serie di rimedi diversi rispetto a patologie che sono differenti", poiché, da un lato, "si colloca l'inerzia nella *discovery*, che avrebbe potuto essere disciplinata in un'apposita disposizione (l'art. 415-ter) contenente la disciplina della *discovery* coatta patologica e la regolamentazione del differimento", dall'altro lato si colloca la stasi decisionale (o stasi "in senso stretto"), che avrebbe potuto trovare regolamentazione "in una disposizione a parte (art. 415-quater), diretta a disciplinare in modo più puntuale l'intervento di chiusura del giudice, sia su richiesta di parte che d'ufficio" (*ibidem*, § 2.1).

La successiva lett. *n*) dell'art. 2 in commento, per l'appunto, **riscrive** integralmente l'**art. 415-ter cod. proc. pen.**, come introdotto dall'art. 22, comma 1, lett. *m*), d.lgs. n. 150⁵⁹, ivi delineando una diversa disciplina della fase di stallo sotto il nuovo titolo «**Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale**».

Il **comma 1** è rimasto, in sostanza, invariato nel suo contenuto, prevedendosi che, alla scadenza dei termini di cui all'art. 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, esercitato l'azione penale o chiesto l'archiviazione, deve depositare la documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria, dandone notizia all'indagato e alla persona offesa che abbiano dichiarato, nella notizia di reato o successivamente, di volere essere informati della conclusione delle indagini. L'avviso è comunicato anche al procuratore generale presso la Corte di appello.

Innovativo è invece il contenuto del **comma 2** con particolare riguardo alla valutazione dei presupposti per il differimento. Se i termini di riflessione di cui all'art. 407-bis, comma 2, cod. proc. pen. non sono ancora scaduti⁶⁰, il pubblico ministero avanza al **giudice per le indagini preliminari** – e non più al procuratore generale⁶¹ – richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate nei casi già previsti dall'art. 415-bis, comma 5-bis⁶² e ora qui riallocati. In tal modo il procedimento relativo al bilanciamento tra diritto all'ostensione degli atti ed esigenze pubbliche legate allo svolgimento delle indagini

⁵⁹ L'abrogato art. 415-ter cod. proc. pen. prevedeva, al comma 1, che, se il pubblico ministero non ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, non ha esercitato l'azione penale o non ha avanzato richiesta di archiviazione nei termini di cui all'art. 407-bis, comma 2, cod. proc. pen., deve depositare la documentazione presso la propria segreteria, con facoltà per l'indagato e per la persona offesa di esaminarla ed estrarne copia. Il pubblico ministero deve anche provvedere «immediatamente» a notificare all'indagato e alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata della conclusione delle indagini l'avviso di deposito di detta documentazione. Anche copia di questo avviso deve essere trasmessa al procuratore generale. Il comma 2 dell'art. 415-ter cod. proc. pen. attribuiva, infine, al procuratore generale un'ulteriore competenza: decorsi dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 407, comma 2, senza aver ricevuto la comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione relativa alle indagini espletate, se non dispone l'avocazione delle indagini, ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica di detto avviso entro un termine non superiore a venti giorni. Su questa nuova previsione, all'indomani del d.lgs. n. 150 del 2022, v. *ex multis*: G. AMATO, *Le varie ipotesi di "avocazione" nella disciplina sollecitatoria*, in *Guida al diritto*, 2022, n. 41, pagg. 54 ss.; ID., *Chiusura delle inchieste più rapide: ora tempi morti vietati per i Pm*, *ibidem*, pagg. 47 ss.; R. CASIRAGHI-G. GARUTI-E.M. MANCUSO, *Le nuove dinamiche della fase preliminare*, cit., in *Il processo penale telematico: gli atti, in Il nuovo processo penale. Indagini preliminari, udienza preliminare e riti speciali*, cit., pagg. 134 ss.; M. PISATI, *Termini e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, *ibidem*, pagg. 216 ss.

⁶⁰ Si esprime in senso fortemente critico sul richiamo ai termini di cui all'art. 407-bis, comma 2, anziché a quelli di cui all'art. 405 comma 2, cod. proc. pen., M. GIALUZ, *op. ult. cit.*, § 2.1, ad avviso del quale "non si comprende la *ratio* di questo richiamo posto che, nella fisiologia del sistema, il pubblico ministero deve disporre la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari entro il termine delle indagini preliminari (art. 415-bis, comma 1, cod. proc. pen.). Il che ha un senso posto che, una volta concluse le indagini, per un verso, la difesa ha diritto alla *discovery* e, per altro verso, è interesse del sistema che la riflessione sulla scelta effettiva di esercitare l'azione penale avvenga anche alla luce del contributo offerto dall'indagato ed eventualmente dalla persona offesa". Per di più – aggiunge l'A. – "il risultato concreto del rinvio all'art. 407-bis, comma 2, in luogo dell'art. 405, comma 2, cod. proc. pen. è quello di ingenerare un ulteriore ritardo della *discovery* pari a 9 mesi: [...] secondo la nuova formulazione la richiesta andrebbe avanzata al giudice per le indagini preliminari soltanto alla scadenza del periodo di riflessione. Il che non ha alcun senso in un'ottica di ragionevole durata del procedimento penale: si finisce per aggiungere un ulteriore tempo morto – non si potranno infatti svolgere indagini visto che l'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. rimane invariato – che non ha alcuna giustificazione. In forza di questa modifica, almeno per i reati di cui all'art. 407, comma 2, si potrebbe arrivare all'abnormità di un'arcata temporale di 33 mesi prima che il pubblico ministero sia costretto a scoprire le sue carte: 24 mesi di indagini (artt. 407, comma 2, e 415-bis, comma 1), più 9 mesi di riflessione (art. 407-bis, comma 2). Poi, in caso di differimento, questo periodo già abnorme si allungerebbe ancora di 12 mesi, per giungere a una gittata temporale di ben 45 mesi: un periodo di tutta evidenza irragionevole se si considera che è superiore al limite di 36 mesi posto dalla legge Pinto come metro per la durata dell'intero processo di primo grado".

⁶¹ Il procuratore generale conserva il potere di avocazione ma "opportunamente non è più coinvolto, come nel disegno originario della Cartabia, nella fase di gestione del procedimento 'scaduto' con compiti di controllo ora trasferiti al giudice, con l'unica eccezione contenuta nell'art. 415-ter, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen.": in termini, G. AMATO, *Stop tempi morti*, cit., pag. 70.

⁶² Ovvero quando il pubblico ministero ha avanzato richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto, o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura non è stata ancora eseguita, nonché quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato o arrecare un concreto pregiudizio per le attività di indagine. Favorevole al riguardo il C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 4.3, secondo cui "va unicamente evidenziato che andrebbe valutata l'opportunità di estendere la previsione normativa anche ai casi di pendenza di richieste cautelari (personali o reali) diverse da quelle afferenti alle sole misure della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, risultando ad essi sottese le medesime esigenze di effettività della risposta cautelare tutelate dalla disposizione oggi in vigore".

acquista – apprezzabilmente secondo i primi commentatori⁶³ – carattere pienamente **giurisdizionale**, in coerenza “con l’accentuazione delle garanzie che costituisce la linea d’indirizzo della legge-delega”⁶⁴. Quanto alla casistica che giustifica il differimento, alle ipotesi già enumerate dall’art. 415-bis, comma 5-bis, alle lett. a) e b), il correttivo in questa diversa *sedes materiae* ne aggiunge un’altra alla **lett. c)** – peraltro secondo taluni commentatori in potenziale eccesso di delega, perché mancherebbe la copertura dell’art. 1, comma 9, lett. f), legge n. 134 del 2021⁶⁵ – per il caso in cui le suddette circostanze ricorrano in relazione a **reati connessi** ai sensi dell’art. 12 cod. proc. pen. o collegati ex art. 371, comma 2, cod. proc. pen. per i quali non siano ancora scaduti i termini per l’esercizio dell’azione penale.

Ai sensi del **comma 3** del novello art. 415-ter, ove ricorrano i presupposti di legge, il giudice per le indagini preliminari autorizza il differimento entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero «*per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per i delitti di cui all’art. 407, comma 2, cod. proc. pen., non superiore a un anno*».

Il rimedio alla stasi “in senso stretto” è disciplinato al **comma 4** che, anche in caso di inerzia del pubblico ministero, realizza l’apprezzata **giurisdizionalizzazione** della verifica⁶⁶: difatti, alla scadenza dei termini di riflessione di cui all’art. 407-bis, comma 2, cod. proc. pen., se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, l’indagato e la persona offesa possono avanzare istanza al **giudice per le indagini preliminari** perché valuti le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, ordini al pubblico ministero, dopo averlo sentito, di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Il giudice provvede nei venti giorni successivi. L’istanza è comunicata al procuratore generale. Quanto non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma per il differimento, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non superiore a **venti giorni**. Quando, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, deve essere notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell’avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 415-bis cod. proc. pen. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la Corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta⁶⁷.

⁶³ In dottrina, in senso favorevole, cfr.: G. DE MARZO, *Le modifiche di diritto penale e processual-penale*, cit., col. 368; G. AMATO, *Stop tempi morti nelle investigazioni*, cit., pag. 70; cfr. altresì M. PISATI, *Termini e avviso di conclusione*, cit., pag. 216. Anche secondo il C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 4.5, è “certamente apprezzabile l’avvenuta attribuzione al giudice per le indagini preliminari al procuratore generale del potere di decidere in merito al differimento del deposito degli atti d’indagine compiuti di cui al nuovo comma 2 dell’art. 415-ter cod. proc. pen. Detto potere appare, infatti, inerire maggiormente al ruolo svolto dal giudice per le indagini preliminari, il cui intervento risulta più funzionale al raggiungimento di una decisione in tempi rapidi, anche in considerazione del fisiologico flusso di informazioni dall’ufficio di procura a quello del G.I.P. nel corso delle indagini”.

⁶⁴ In termini, relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.3, pag. 14. Cfr. altresì A. CAMON, *Registrazione della notizia di reato e tempi dell’indagine*, in *Archivio penale*, 2023, pag. 3, secondo cui la disciplina dei rimedi contro la stasi approntata dal d.lgs. n. 150 puntava chiaramente sul procuratore generale (artt. 412, 415-bis, commi 5-bis e 5-ter, 415-ter, comma 2, e 4, 127 disp. att. cod. proc. pen.) mentre quella prefigurata dalla legge delega (art. 1, comma 9, lett. g, legge n. 134 del 2021) puntava, assai chiaramente, sul giudice per le indagini preliminari: “due idee inconciliabili”, secondo l’A.

⁶⁵ M. GIALUZ, *Osservazioni sui correttivi*, cit., § 2.1.

⁶⁶ Su questo *novum*, v. ancora G. DE MARZO, *Le modifiche di diritto penale e processual-penale*, cit., col. 368; sul ruolo di garanzia del giudice per le indagini preliminari sulla correttezza e sulla tempestività della *notitia criminis*, cfr. altresì R. CASIRAGHI-G. GARUTI-E.M. MANCUSO, *Le nuove dinamiche della fase preliminare*, cit., pagg. 134 ss.

⁶⁷ In senso critico, sulla formulazione di questo comma, v. M. GIALUZ, *loc. cit.*, secondo il quale la disposizione, composta di ben cinque periodi in un unico comma, “appare una sorta di manifesto all’illeggibilità”: in essa “sono giustapposte due frasi contraddittorie: nella prima parte si consente al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, si prevede che ordini al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale; nella seconda parte si richiamano invece i casi di differimento del comma 2”. Ora – si domanda l’A. – “viene da chiedersi quando le ragioni del ritardo siano o meno giustificate; ciò si verifica solo quando sussistono le esigenze indicate nel comma 2? E, ancora, se effettivamente le ragioni sono giustificate, cosa fa il giudice? Verrebbe da credere che differisce il deposito ai sensi del comma 2. Se così fosse, per quanto tempo? La norma non lo dice, con il rischio – paradossale – di venirsi a determinare una nuova stasi, di durata non pronosticabile, nel corso della quale non è neppure possibile svolgere attività d’indagine, stante la natura invariata dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen.”.

Infine, ai sensi del **comma 5** dell'art. 415-ter, se alla scadenza dei termini di riflessione il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, il procuratore generale presso la Corte d'appello, se non dispone l'**avvocazione** delle indagini ai sensi dell'art. 412, comma 1 (v. *retro* § 6.1.), può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale entro un termine non superiore a **venti giorni**⁶⁸, tranne nei casi in cui il pubblico ministero abbia avanzato richiesta di differimento del deposito degli atti e la stessa non sia stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari o quando la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa abbiano presentato l'istanza di cui al comma 4.

L'avvenuta *giurisdizionalizzazione - a regime* - della decisione sul differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate, a livello **intertemporale**, rispetto ai procedimenti penali in corso alla data del 4 aprile 2024, potrebbe porre la questione della sorte delle istanze già avanzate ai sensi dell'art. 415-bis, comma 5-bis⁶⁹, cod. proc. pen. al procuratore generale presso la Corte d'appello, e da quest'ultimo non ancora decise alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 31, con conseguente dubbio pratico-operativo circa:

- la loro eventuale *restituzione* agli Uffici di Procura richiedenti, affinché le inoltrino giudice per le indagini preliminari, competente in base allo *ius novum* – più garantista – frattanto entrato in vigore,

ovvero

- il loro *mantenimento* presso i medesimi uffici, in quanto depositate prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31 che individuava il procuratore generale come soggetto titolato a pronunciarsi.

Al riguardo può essere utile ricordare che l'art. 88-bis d.lgs. n. 150:

- al **comma 1**, ha previsto che nei procedimenti pendenti [alla data di entrata in vigore del decreto stesso: in quel caso, al 30 dicembre 2022] «*[l]e disposizioni degli articoli [...] 417-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro delle notizie di reato, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale [...]*»;

- al **comma 2**, ha previsto che nei medesimi procedimenti pendenti «*continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli [...] e 415-bis del codice di procedura penale [...], nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto*».

6.3. Modifica dell'art. 127 disp. att. cod. proc. pen. sulle comunicazioni delle notizie di reato al procuratore generale.

In parallelo alla concentrazione e semplificazione dei rimedi contro la stasi del procedimento, l'art. 3, comma 1, lett. *b*), nn. 1 e 2, d.lgs. n. 31 reca modifiche all'**art. 127 disp. att. cod. proc. pen.** relativo alle «**Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale**»

Il correttivo interviene sulla cadenza nonché sulla composizione degli "elenchi" dei fascicoli da trasmettersi al procuratore generale presso la Corte d'appello⁷⁰.

⁶⁸ Perplesso per tale soluzione M. GIALUZ, *loc. ult. cit.*, il quale si chiede se abbia senso "mantenere in capo al procuratore generale il potere di intimare al pubblico ministero di attivarsi. Si è infatti conservato il potere di avvocazione ed è quello il rimedio di cui dispone; una volta chiamato in causa per rimediare alla stasi il giudice per le indagini preliminari – in linea con quanto previsto dalla legge-delega – non pare abbia molto senso mantenere anche l'iniziativa del procuratore generale".

⁶⁹ Ovvero quando il pubblico ministero ha avanzato richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto, o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura non è stata ancora eseguita, nonché quando la conoscenza degli atti d'indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato o arrecare un concreto pregiudizio per le attività di indagine.

⁷⁰ La norma ora modificata poneva a carico della segreteria del pubblico ministero l'obbligo di trasmettere ogni settimana al procuratore generale presso la Corte di appello i dati indicati al comma 2 dello stesso art. 127 - concernenti le generalità della persona sottoposta alle indagini (o quanto altro valga a identificarla), il luogo di residenza, dimora o

Con riguardo al primo profilo, l'obbligo di trasmissione da settimanale diviene d'ora in poi **mensile**.

Con riferimento, invece, all'elenco dei procedimenti da trasmettere, l'art. 3 in commento prevede che d'ora in poi debbano essere comunicati al procuratore generale solamente:

a) i procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini di cui all'art. 407-bis, comma 2, cod. proc. pen., salvo che abbia chiesto il differimento della *discovery*, dovendo in questo caso essere trasmessi solo i procedimenti per i quali la predetta richiesta sia stata rigettata;

b) i procedimenti rispetto ai quali il pubblico ministero non abbia assunto le proprie determinazioni nei termini di cui all'art. 415-ter cod. proc. pen.

Viene soppressa la lett. c) del comma 1 dell'art. 127 disp. att. cod. proc. pen.: con ciò viene eliminato il terzo gruppo di procedimenti da trasmettere al procuratore generale, avente natura *residuale* perché costituito dai procedimenti diversi da quelli inclusi nelle prime due lettere, per i quali il pubblico ministero non abbia comunque adottato le proprie determinazioni nei termini di legge.

Complessivamente anche le modifiche all'art. 127 disp. att. cod. proc. pen. mirano a **semplificare** l'attività delle procure della Repubblica, riducendo – apprezzabilmente secondo la prima dottrina⁷¹ – la frequenza degli invii alle procure generali, con ovvio risparmio di risorse, ed eliminando una “inutile complicazione del lavoro delle segreterie” tenute finora a comporre anche una terza categoria di elenchi oltre alle due indicate dall'art. 127 cit.⁷², nonostante queste ultime fossero integralmente soddisfattive⁷³.

A livello **intertemporale**, non essendo prevista una norma di diritto transitorio che assista le odierne modifiche in commento, potrebbe attingersi all'art. 88-bis d.lgs. n. 150, al **comma 2**, laddove ha previsto che nei procedimenti pendenti [alla data di entrata in vigore del decreto medesimo: in quel caso, al 30 dicembre 2022] «*continuano ad applicarsi le disposizioni [...] dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto*»; senonché, un'eventuale soluzione intertemporale che (ri)applicasse tale disciplina facendo così slittare in avanti le modifiche all'art. 127 disp. att. cod. proc. pen. operate dall'odierno correttivo, dovrebbe poi misurarsi con la *ratio* semplificatrice alla base delle stesse, che finirebbero con l'essere applicate solo ai procedimenti penali iscritti a partire dal 4 aprile 2024.

7. Disposizioni in materia di documentazione degli atti [art. 2, comma 1, lett. c), t), d.lgs. n. 31 in rif. all'art. 1, comma 8, lett. a), b), c), legge n. 134 del 2021].

Sul generale tema della **documentazione degli atti del procedimento penale** si segnalano due interventi correttivi riguardanti il compimento degli atti e udienze a distanza e le registrazioni audio-video delle fonti dichiarative dibattimentali.

domicilio dell'indagato, le generalità della persona offesa (o quanto altro valga a identificarla), il luogo di residenza, dimora o domicilio della persona offesa, i nominativi dei difensori dell'indagato e della persona offesa e i relativi recapiti, il reato per cui si procede, con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, nonché, se risultano, la data e il luogo del fatto - relativi a tre categorie di procedimenti penali:

a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, né ha esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dall'art. 407-bis, comma 2, cod. proc. pen.;

b) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni sull'azione penale nei termini di cui all'art. 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo, cod. proc. pen.;

c) procedimenti, diversi da quelli indicati alle lett. a) e b), nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l'azione penale, né richiesto l'archiviazione, entro i termini previsti dagli artt. 407-bis, comma 2, e 415-ter, comma 3, quarto periodo, cod. proc. pen.

⁷¹ In termini favorevoli su questo correttivo, cfr. G. AMATO, *Avvocazione: la difficile “quadra” del controllo del Pg sul Pm*, cit., pag. 82.

⁷² In termini, C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 4.5; nello stesso senso, G. AMATO, *op. loc. ult. cit.*

⁷³ Così, ancora, G. AMATO, *op. loc. ult. cit.*

7.1. Modifiche in materia di atti e udienze a distanza.

L'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 31, alla lett. c), modifica l'art. 133-ter, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen. in tema di **modalità e garanzie della partecipazione a distanza**⁷⁴.

Il principio di delega di cui all'art. 1, comma 8, lett. c), legge n. 134 cit. aveva affidato al legislatore delegato il compito di «*prevedere i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all'atto del procedimento o all'udienza possa avvenire a distanza*».

Il d.lgs. n. 150, nel dare attuazione ai criteri direttivi, aveva ammesso un'ampia possibilità di ricorso alla tecnologia idonea al compimento di atti a distanza escludendo tuttavia qualsiasi ipotesi di integrale **"dematerializzazione"** dell'udienza, restando l'aula di tribunale il luogo *fisico* indefettibile per lo svolgimento delle attività processuali: per quel che qui rileva, ha operato non solo modifiche di specifiche disposizioni codicistiche (v. artt. 294, 309, 350, 360, 370, 391, 422, 496, 666, 703 e 717 cod. proc. pen.), ma ha introdotto anche due nuove disposizioni di carattere generale (artt. 133-bis e 133-ter cod. proc. pen.) contenute all'interno del nuovo Titolo II-bis rubricato, per l'appunto, **«Partecipazione a distanza»**⁷⁵.

In particolare, il comma 1 dell'art. 133-ter cod. proc. pen. finora demandava all'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto del procedimento sia compiuto **a distanza** (ovvero che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza) di provvedere con decreto motivato il quale, ove emesso fuori udienza, deve essere notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza, rispettando, *«in ogni caso»*, tra la data di comunicazione ovvero della notifica, un termine di tre giorni.

Ora il correttivo reinterviene interpolando il suddetto comma 1 dell'art. 133-ter al fine di consentire, nei casi di **urgenza**, l'**abbreviazione del termine** che deve intercorrere tra la notifica o la comunicazione del provvedimento giurisdizionale e la data fissata per il compimento dell'atto o la celebrazione a distanza dell'udienza. L'interpolazione è stata realizzata attraverso la soppressione dell'inciso che imponeva il rispetto dei tre giorni *«in ogni caso»* e con l'introdotta possibilità di **derogare** al medesimo termine.

La modifica fa espressamente salva, anche nel caso in cui l'adempimento istruttorio sia disposto d'urgenza, *«l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7»*: ossia la possibilità di essere presente nel luogo ove si trova il proprio assistito e il diritto di consultarsi con il medesimo o con gli altri difensori in materia riservata attraverso idonei mezzi tecnici.

Secondo il C.S.M. questa novella realizza "un equilibrato temperamento tra le esigenze ad esso sottese, assicurando la possibilità di svolgere con urgenza l'attività senza pregiudizio per la difesa"⁷⁶; inoltre – come evidenzia la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31⁷⁷ – "è coerente, peraltro, con quanto stabilito da plurime disposizioni del codice di procedura penale che consentono l'abbreviazione dei termini in casi di particolare urgenza" (si pensi ad es. allo svolgimento a distanza di un incarico per accertamenti irripetibili ex art. 360 cod. proc. pen. per un'autopsia).

7.2. Modifiche in materia di registrazioni audio-video delle prove dichiarative.

⁷⁴ A prima lettura, su questa parte del correttivo, v. C. MINNELLA, *Partecipazione udienza a distanza, tagliato il termine di tre giorni*, in *Guida al diritto*, 2024, n. 13, pagg. 90 s.

⁷⁵ In argomento, v. B. GALGANI-L. AGOSTINO, *L'impiego dei collegamenti audiovisivi ai fini della partecipazione e dell'assunzione probatoria*, in *Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative*, cit., pagg. 232 ss.; C. BONZANO, *Nuove norme in tema di documentazione di atti di indagine a contenuto dichiarativo*, in *Diritto penale e processo*, 2023, pagg. 132 ss.

⁷⁶ C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 5.

⁷⁷ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.3.

Sul correlato tema della **verbalizzazione dell'assunzione dei mezzi di prova dibattimentali**, l'art. 2 d.lgs. n. 31, alla lett. *t*), modifica l'**art. 510 cod. proc. pen.**

In attuazione del principio di delega esplicitato nell'art. 1, comma 8, lett. *a*) e *b*), legge n. 134 del 2021, l'art. 510 cod. proc. pen. era stato novellato dall'art. 30, comma 1, lett. *i*), d.lgs. n. 150 prescrivendo, per la formazione della prova dichiarativa in sede dibattimentale, la documentazione «*anche con mezzi di riproduzione audiovisiva*», così inserendo siffatta tecnologia quale strumento elettivo, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, per la documentazione degli atti del procedimento penale; la medesima disposizione, nel prevedere che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen., nonché gli atti di ricognizione o confronto, fossero «*documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva*» (comma 2-bis), stabiliva, al successivo **comma 3-bis**, che la trascrizione della riproduzione audiovisiva di cui al cit. comma 2-bis dovesse essere disposta unicamente «*se richiesta dalle parti*», in deroga alla disciplina generale⁷⁸.

Ora la lett. *t*) dell'art. 2 in commento, **abroga** il succitato comma 3-bis, con l'effetto di ricondurre ad unità il regime di documentazione della formazione della prova dichiarativa: l'odierna soppressione è apparsa necessaria – come spiega la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31⁷⁹ – per consentire il riespandersi della **disciplina generale** di segno opposto, rispetto alla quale i compilatori del 2024 non ravvisano “ragioni di deroga”. Si tratta della regola contenuta nel comma 5 dell'art. 139 cod. proc. pen., a tenore del quale in caso di registrazione fonografica o audiovisiva la trascrizione può non essere fatta allorché le parti «*vi consentono*»⁸⁰.

In breve, per effetto dell'odierno *novum* la trascrizione delle registrazioni audiovisive verrà di norma sempre effettuata, fatta salva la facoltà del giudice, con il consenso delle parti, di decidere altrimenti⁸¹.

8. Disposizioni in materia di notificazioni [art. 2, lett. *d*), *e*), *h*), d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 6, lett. *a*), *c*), *e*), *f*), legge n. 134 del 2021].

L'art. 2 d.lgs. n. 31, alle lett. *d*), *e*) e *h*), (re)interviene, sia pure marginalmente, su alcune norme codicistiche (e correlate norme attuative) in tema di **notificazioni**, materia già fortemente incisa dalla riforma Cartabia⁸².

Anzitutto la lett. *d*) dell'art. 2 in commento introduce nel corpo dell'**art. 154 cod. proc. pen.** un inedito **comma 1-bis**, ai sensi del quale «*Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'art. 344-bis oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l'autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 sia eseguita dalla polizia giudiziaria*».

⁷⁸ In argomento, in dottrina, v. *ex multis*: G. LASAGNI, *Nuove forme di documentazione degli atti tra riproduzione audiovisiva e fonografica*, in *Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative*, cit., pagg. 247 ss.; G. CAPPELLO, *Il processo penale telematico: gli atti*, in *Il nuovo processo penale. Indagini preliminari, udienza preliminare e riti speciali*, cit., pagg. 1 ss.

⁷⁹ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.3.

⁸⁰ In senso favorevole su questa modifica, v. C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 5, secondo cui viene eliminata “una deroga per la cui sussistenza non sembravano delinearsi oggettive ragioni giustificatrici”.

⁸¹ Secondo C. MINNELLA, *op. ult. cit.*, pag. 93, si pone però il rischio che, “in molti casi, nonostante la registrazione, non procedendosi alla trascrizione, finisca per aver rilievo il verbale perlopiù redatto in forma solo riassuntiva”. Secondo l'A., per sgomberare il campo da qualsiasi dubbio, “forse avrebbe avuto senso adeguare la disciplina delle contestazione e contemplare espressamente la possibilità di un ascolto della videoregistrazione o di una riproduzione del video”.

⁸² In argomento, v. *ex multis*: F. ALONZI, in *La rinnovata disciplina delle notificazioni*, in *Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative*, cit., pagg. 247 ss.; D. CIMADOMO, *Notificazioni e “riforma Cartabia”*, in *Diritto penale e processo*, 2023, pagg. 216 ss.; G. CAPPELLO, *Il processo penale telematico: le notificazioni*, in *Il nuovo processo penale. Indagini preliminari, udienza preliminare e riti speciali*, cit., pagg. 27 ss.

Con tale interpolazione il legislatore del correttivo estende alla **persona offesa** la disciplina speciale già introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 150 all'art. 157-ter, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alle notifiche degli atti introduttivi del giudizio agli imputati non detenuti⁸³, con ciò – ha osservato il C.S.M. – “contribuendo a neutralizzare il rischio che l'effetto positivo in termini di accelerazione e certezza dell'esito delle notificazioni degli atti introduttivi perseguito dalla norma attraverso il ricorso alla polizia giudiziaria venga in qualche modo vanificato dalla mancata tempestiva notifica dei medesimi atti alla persona offesa dal reato”⁸⁴. Nella novella disposizione, tuttavia, non è stata riprodotta – benché se ne fosse sollecitato inserimento sia da parte della Commissione giustizia del Senato⁸⁵ che da parte del C.S.M.⁸⁶ – la clausola generale di chiusura contenuta nel succitato comma 2 dell'art. 157-ter, in base alla quale l'autorità giudiziaria può ricorrere alla polizia giudiziaria «*in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze*».

La successiva lett. e) dell'art. 2 d.lgs. n. 31 interviene, poi, proprio sul richiamato **art. 157-ter cod. proc. pen.**: al di là di talune correzioni di carattere puramente linguistico ai commi 1 e 2, l'intervento più rilevante consiste nell'inserimento, all'interno del secondo periodo del **comma 1**, della clausola eccettuativa «**fuori dai casi di cui all'art. 161, comma 4**», con conseguente riformulazione della norma novellata nei seguenti termini: «*la notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna è effettuata al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, fuori dai casi di cui all'art. 161, comma 4, la notificazione è eseguita nei luoghi e con le modalità di cui all'art. 157, con esclusione delle modalità di cui all'art. 148, comma 1*».

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 segnala che l'interpolazione in parola “rimedia ad un deficit di coordinamento” tra l'art. 161 e l'art. 157-ter cod. proc. pen. e “vale a chiarire che se il domicilio dichiarato o eletto è insufficiente o inidoneo, la notifica degli atti introduttivi del giudizio avviene mediante consegna al difensore”⁸⁷, in coerenza con quanto previsto dalla disposizione generale ex art. 161 in tema di domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni; in mancanza di un tale intervento correttivo, l'avviso dato ex art. 161 cod. proc. pen. circa le conseguenze della dichiarazione o elezione inidonea “sarebbe stato *inutiliter dato*, ciò che peraltro sarebbe risultato in contrasto con i principi e i criteri di delega” di cui all'art. 1, comma 6, lett. e), legge n. 134 del 2021⁸⁸, a mente del quale il legislatore delegato avrebbe dovuto «*disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti*

⁸³ L'art. 157-ter, comma 2, cod. proc. pen., prevede, infatti, che «*quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'art. 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorità giudiziaria può disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria*».

⁸⁴ In termini, C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 6.

⁸⁵ Cfr. il parere approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) del Senato sull'atto del governo n. 102 nella seduta del 15 febbraio 2024: «La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: 1) all'art. 2, comma 1, lett. d), valuti il governo di coordinarle la formulazione del comma 1-bis dell'art. 154 del codice di procedura penale ivi introdotto con la vigente formulazione dell'art. 157-ter del codice di procedura penale, consentendo la notifica tramite polizia giudiziaria alla persona offesa anche “in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze”. Tale coordinamento potrebbe infatti essere utile per non vanificare l'effetto positivo del meccanismo di accelerazione e di certezza della notifica nei casi in cui ricorrano tali specifiche esigenze, che consentirebbero la notifica tramite polizia giudiziaria all'imputato ma non anche alla persona offesa, pur nel medesimo processo. [...] (Cfr. XIX Legislatura, Senato della Repubblica, II Commissione permanente, 125ª seduta, *Resoconto sommario n. 125 del 15 febbraio 2024*, in <www.senato.it>).

⁸⁶ Per questo rilievo, v. C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, *loc. ult. cit.*, secondo cui la mancata previsione, nel nuovo comma 1-bis dell'art. 154 cod. proc. pen., della clausola generale di chiusura contenuta nel comma 2 dell'art. 157-ter, “sembra riproporre quel disallineamento, tra modalità di notifica agli imputati e alle persone offese, la cui eliminazione è all'origine dell'intervento correttivo”.

⁸⁷ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.4, pag. 18.

⁸⁸ Così, ancora, relazione illustrativa, *loc. ult. cit.*

dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico [...]»⁸⁹.

Con riferimento al **procedimento di riesame**, la lett. h) dell'art. 2 d.lgs. n. 31 si limita a sopprimere il riferimento all'art. 161, comma 2, cod. proc. pen. dal corpo del primo periodo del comma 2 dell'art. 324 cod. proc. pen.: la soppressione rimuove un anacronismo normativo poiché il suddetto comma 2 dell'art. 161 era stato già abrogato dall'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 150.

Tra le correlate modifiche alle **norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di rito**, l'art. 3 d.lgs. n. 31, alla lett. a), interviene sull'**art. 63-bis disp. att. cod. proc. pen.**, dedicato alla «**Comunicazione di cortesia**», il quale – prima dell'odierno correttivo – prevedeva che «fuori del caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, quando la relazione della notificazione alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato attesta l'avvenuta consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, la cancelleria o la segreteria dà avviso di cortesia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto tramite comunicazione al recapito telefonico o all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato ai sensi dell'art. 349, comma 3, codice, annotandone l'esito».

Come ricorda la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, tale disposizione è stata introdotta dall'art. 41, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 150 "allo scopo di dare concretezza alle comunicazioni ed elevare il livello di effettiva conoscenza dell'avvenuta notificazione dell'atto"⁹⁰; essa risulta strettamente connessa alla contestuale modifica, operata dallo stesso d.lgs. n. 150, al comma 3 dell'art. 349 cod. proc. pen.⁹¹ e trova applicazione solo quando, fuori dei casi di notificazione al difensore o al domiciliatario, la notificazione avviene mediante consegna dell'atto a persona fisica diversa dal destinatario, "casi che, comunque – secondo i compilatori del 2024 – dovrebbero divenire sempre più sporadici, tenuto conto del sistema di notificazioni telematiche e della regola della domiciliazione *ex lege* presso il difensore"⁹².

L'odierno correttivo è dichiaratamente volto a **restringere** il campo di applicazione della disposizione attuativa *de qua*⁹³, a fronte del rilevante aggravio di lavoro che la sua ampia formulazione finora determinava per le segreterie delle Procure e per le cancellerie dei Tribunali. Tale riduzione è stata realizzata limitando la comunicazione di cortesia ai soli **atti introduttivi del giudizio**, ossia ai casi – ora innestati nella norma – in cui l'atto notificato a persona diversa dal destinatario sia l'«avviso di fissazione dell'udienza preliminare», «gli atti di citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 cod. proc. pen.» nonché il «decreto penale di condanna» (parole a tal fine aggiunte all'art. 63-bis, da cui sono stati al contempo eliminati i riferimenti alla «persona sottoposta alle indagini»).

Secondo il C.S.M., la previsione tassativa delle ipotesi in cui è d'ora in poi dovuta la comunicazione di cortesia "appare risolvere preventivamente eventuali dubbi interpretativi in ordine alla portata dell'obbligo gravante sugli uffici giudiziari, per quanto lasci impregiudicate alcune questioni evidenziate dai primi commentatori in punto di annotazione e prova dell'adempimento in parola da parte delle segreterie e delle cancellerie e in punto di rilevanza che tale adempimento assume – attesa la sua natura di atto di mera 'cortesia' – rispetto al perfezionamento della notifica degli atti introduttivi del giudizio"⁹⁴.

⁸⁹ In senso favorevole all'interpolazione, ritenuta "in linea con i principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega in tema di notificazioni, C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 6.

⁹⁰ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.4, pag. 19.

⁹¹ Come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150, a mente del quale l'indagato è invitato «ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità».

⁹² Ancora, relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, loc. ult. cit.

⁹³ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, loc. ult. cit.

⁹⁴ C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 6.

9. Disposizioni in materia di processo in assenza [art. 2, comma 1, lett. f), o), q), r), bb), cc), d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 7, lett. a), b), f), i), legge n. 134 del 2021].

Molteplici sono le disposizioni correttivo-integrative apportate al codice di rito riguardanti a vario titolo il **processo in assenza**, disciplina che è stata completamente rivisitata dalla riforma Cartabia⁹⁵ ed alla quale si riconnette pure l'odierna modifica alla norma transitoria di cui all'art. 89 d.lgs. n. 150 recata dall'art. 8 d.lgs. n. 31, già esaminata in quanto avente natura sostanziale, siccome incidente sul decorso della prescrizione del reato (v. *retro* § 3).

9.1. Modifiche in tema di dichiarazione di latitanza.

In primo luogo, l'art. 2 d.lgs. n. 31 in commento, alla lett. f), interviene sul secondo periodo del comma 2 dell'**art. 296 cod. proc. pen.**, come già modificato dall'art. 13 d.lgs. n. 150⁹⁶, a mente del quale se la dichiarazione di **latitanza** consegue alla mancata esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure cautelari, nel decreto motivato di latitanza «*sono indicati gli elementi che provano l'effettiva conoscenza della misura e la volontà di sottrarsi*».

Il decreto correttivo sostituisce il suddetto verbo «*provano*» con il verbo «**dimostrano**» ed appare dichiaratamente ispirato alla volontà di eliminare ogni richiamo lessicale al concetto di "prova" che – come osserva la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 – "risulta nel contesto della dichiarazione di latitanza incongruo e in ipotesi foriero di limitare fortemente, fino ad escluderla, la stessa concreta applicazione dell'istituto"⁹⁷. D'altro canto, il riferimento normativo alla «*effettiva conoscenza della misura*» ed alla «*volontà di sottrarsi*» costituisce – secondo il legislatore delegato del 2024 – "un presidio di garanzia idoneo a prevenire dichiarazione di latitanza sulla base di mere presunzioni"⁹⁸.

9.2. Udiienza fissa di prosecuzione del processo a carico dell'assente.

Ancora, l'art. 2 in commento, alla lett. o), contiene una rettifica del testo dell'**art. 420-ter, comma 4, cod. proc. pen.**, norma disciplinante la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

Il correttivo, onde "garantire una migliore organizzazione" degli Uffici giudiziari, interviene sulla **cadenza temporale dell'udienza fissa di prosecuzione del giudizio in assenza** sostituendo il riferimento al primo giorno non festivo del mese di «*settembre*» che aveva generato perplessità nella prassi, posto che – spiega la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 – "la

⁹⁵ All'indomani del d.lgs. n. 150, in argomento v. *ex multis*: L. KALB, *La nuova disciplina del processo in assenza dell'imputato: la ricerca di una soluzione equilibrata per il superamento di problemi ancora irrisolti*, in *La riforma Cartabia*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, pagg. 34 ss.; F.R. DINACCI, *Le prospettive di riforma delle notifiche all'imputato e processo in absentia: inconsapevolezze legislative*, in *Archivio penale online*, 2021, n. 1, pagg. 1 ss.; A. MANGIARACINA, *Alla ricerca di un nuovo statuto per l'imputato assente*, in *Sistema penale*, 1 dicembre 2022, pagg. 1 ss.; G. MANTOVANI, *"Riforma Cartabia": per chi è il processo in absentia?*, in *Legislazione penale - Speciali LP*, 30 maggio 2023, pagg. 1 ss.; M. MIRAGLIA, *I rimedi post iudicatum nel processo in assenza dopo la "riforma Cartabia": novità e residue criticità*, *ibidem*, 8 giugno 2023, pagg. 1 ss.; S. RICCIO, *Il processo in assenza*, in *Il nuovo processo penale. Indagini preliminari, udienza preliminare e riti speciali*, cit., pagg. 305 ss.; N. ROMBI, *Il nuovo processo in assenza*, in *Diritto penale e processo*, 2023, pagg. 126 ss.; D. TRIPICIONE, *Processo in assenza*, in *La riforma del sistema penale. Commento al d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 [c.d. Riforma Cartabia]*, in *attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134*, a cura di A. Bassi-C. Parodi, Milano, 2022, pagg. 152 ss.; P. SPAGNOLO, *La nuova fisionomia del processo in assenza. I presupposti*, in *Il procedimento penale tra efficienza, digitalizzazione e garanzie partecipative*, cit., pagg. 295 ss.; A. MANGIARACINA, *La sentenza di non doversi procedere e la revoca*, *ibidem*, pagg. 317 ss.; S. QUATTROCOLO, *I rimedi*, *ibidem*, pagg. 333 ss.; G. VARRASO, *Il "nuovo" processo in assenza dell'imputato*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo-M. Donini-E.M. Mancuso-G. Varraso, Milano, 2023, pagg. 578 ss.

⁹⁶ In dottrina, per tutti, v. G. COLAIACOVO, *Le modifiche in materia di latitanza*, in *La riforma Cartabia*, a cura di G. Spangher, cit., pagg. 365 ss.

⁹⁷ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.5, pag. 20.

⁹⁸ Ancora, relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, *loc. ult. cit.*

prima settimana del mese di settembre è a ridosso del cd. periodo cuscinetto, che segue immediatamente al periodo feriale⁹⁹.

In esito alle odierne modifiche si prevede quindi che l'udienza per la prosecuzione del processo chiusosi con la pronuncia ex art. 420-quater sia fissata al primo giorno non festivo del mese di «**ottobre**» (anziché «settembre»), se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno e, conseguentemente, al primo giorno non festivo del mese di «**marzo**» (anziché «febbraio»), se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno¹⁰⁰.

9.3. Avvertimenti relativi al giudizio direttissimo, immediato e d'appello.

Le lett. *q)*, *r)*, *bb)* e *cc)* dell'art. 2 d.lgs. n. 31 contengono una serie di interpolazioni, di analogo contenuto riformatore, dichiaratamente ispirate alla necessità di "sanare i difetti di coordinamento con la disciplina dell'**assenza** quanto al decreto di **giudizio immediato** (art. 456 cod. proc. pen.) ed alla presentazione dell'imputato a **giudizio direttissimo** (art. 450 cod. proc. pen.), anch'essi, ovviamente, atti di *vocatio in iudicium*, quanto alla citazione dell'imputato per il **giudizio di appello** di cui all'art. 601 cod. proc. pen. e quanto al provvedimento di esecuzione (art. 656 cod. proc. pen.)¹⁰¹.

Infatti, sia l'art. 456, comma 1, in tema di giudizio immediato, sia l'art. 450, comma 3, cod. proc. pen., in tema di giudizio direttissimo, richiamano l'art. 429, comma 1, cod. proc. pen., nel quale originariamente era inserito, nella lett. *f)*, «*l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia*». Detto inciso, però, è stato soppresso dall'art. 23 d.lgs. n. 150 del 2022 che ha dettato una nuova disciplina sull'assenza, donde la necessità di rimediare con l'odierno correttivo che inserisce, in entrambe le disposizioni, l'ulteriore requisito dell'**avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza**; inoltre, in ossequio al principio di **tassatività** delle cause di nullità, annette espressamente, in ciascuna delle due disposizioni, la conseguenza della **nullità** per l'ipotesi in cui manchi il predetto avvertimento.

Con riguardo a tale sanzione processuale, tra i primi commentatori si è posto il problema della sua dubbia **natura** (se trattasi di nullità a regime intermedio o relativa) con i conseguenti dubbi in ordine alla sua eccepibilità (se vada rilevata nei termini dell'art. 182, comma 2, cod. pen. e il giudice di appello, ai sensi dell'art. 604, comma 5, cod. proc. pen. possa ordinare la rinnovazione degli atti nulli, oppure entro la deliberazione della sentenza di appello)¹⁰².

In tema di instaurazione del **giudizio direttissimo**, la lett. *q)* dell'art. 2 in commento, sostituisce il comma 3, secondo periodo, dell'art. 450 cod. proc. pen. nei seguenti termini: «*La citazione contiene, inoltre, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. La citazione è **nulla** se l'imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l'avvertimento di cui al periodo precedente ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lettere c) e f)*».

Interventi identici sono stati effettuati rispetto al **giudizio immediato** e al **giudizio d'appello**.

Con riferimento al primo, la lett. *r)* dell'art. 2 d.lgs. n. 31 aggiunge al comma 2 dell'art. 456 cod. proc. pen. un **secondo periodo**, secondo cui il decreto di giudizio immediato contiene «*a pena di **nullità**, l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza*»;

⁹⁹ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.5, pag. 22.

¹⁰⁰ Secondo M. GIALUZ, *Osservazioni sui correttivi*, cit., § 1, questo correttivo costituisce un "esempio paradigmatico" di intervento su "norme che hanno generato problemi applicativi" nella prassi.

¹⁰¹ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.5, pag. 24. Su questa parte del correttivo, in dottrina, a prima lettura, cfr.: R. BRICCHETTI, *Abbreviato: sconto anche d'ufficio se la sentenza non viene impugnata*, in *Guida al diritto*, 2024, n. 13, pagg. 101 ss.; C. MINNELLA, *Citazione in appello: necessario che ci sia l'avviso a comparire*, in *Guida al diritto*, 2024, n. 13, pagg. 113 ss.

¹⁰² Così C. MINNELLA, *Citazione in appello*, cit., pag. 113.

l'ulteriore comma 2-bis pure aggiunto all'art. 456 dalla stessa lett. *r*), riguarda invece un avvertimento che si riconnette all'istituto della giustizia riparativa (v. *postea* § 14).

Con riferimento al **giudizio d'appello**, la lett. *bb*) dell'art. 2 in commento reca due analoghe interpolazioni: al comma 3 dell'art. 601 cod. proc. pen., nel senso che il decreto di citazione per il giudizio di appello deve contenere, oltre ai requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. *a*), *d-bis*), *f*), *g*), anche «***l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza***»; al successivo comma 6, nel senso che il decreto di citazione è **nullo** non solo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'art. 429, comma 1, lett. *f*), ma anche «*se non contiene l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza*».

L'ulteriore modifica al **comma 5** dell'art. 601 cod. proc. pen., contenuta dalla stessa lett. *bb*) dell'art. 2 in esame, introduce invece la regola per cui l'avviso di fissazione dell'udienza d'appello deve essere **comunicato** almeno quaranta giorni prima non solo – come già previsto – ai difensori, ma anche **al procuratore generale**. In questo caso – come chiarisce la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 – l'interpolazione è “volta soltanto a sanare l'irragionevole difetto di previsione della necessaria comunicazione anche al procuratore generale”¹⁰³.

Infine, la lett. *cc*) dell'art. 2 d.lgs. n. 31 integra il **comma 3 dell'art. 656 cod. proc. pen.**, il cui primo periodo elenca il contenuto dell'**ordine di esecuzione**: «*L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quanto altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa*».

L'odierno correttivo mira anche qui dichiaratamente a “colmare un *deficit* di coordinamento con la disciplina dell'**assenza**, dando puntuale attuazione al criterio di delega che impone di avvisare il condannato, nel provvedimento di esecuzione, che, ove si sia proceduto in sua **assenza** potrà attivare i rimedi previsti”¹⁰⁴, che sono, a seconda dei casi: la remissione nel termine per impugnare o la rescissione del giudicato. L'obiettivo è realizzato attraverso l'inserimento nel predetto comma 3, a seguire, dopo l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, della previsione che l'ordine di esecuzione contiene anche l'**avviso** che «*se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato*», con conseguente estensione all'ordine di esecuzione di quanto già contenuto nel comma 5 dello stesso art. 656 cod. proc. pen. in relazione al decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione.

A livello **intertemporale**, se non vi è dubbio che le nuove disposizioni in materia di assenza si applicano a tutti gli atti processuali compiuti dopo il 4 aprile 2024, le modifiche in discorso potrebbero porre la questione dell'eventuale invalidità degli atti introduttivi (relativi a giudizio direttissimo, giudizio immediato e giudizio di appello) già spediti in notifica prima del 4 aprile 2024 (come tali privi dei nuovi avvertimenti richiesti a pena di nullità) e perfezionatisi dopo tale data: questione la cui soluzione dipende dall'inquadramento dell'*actus* in una delle categorie processuali già esaminate (v. *retro* § 4) *sub specie*: atto *istantaneo* ovvero atto *in corso di compimento* alla data del 4 aprile 2024.

10. Disposizioni in materia di procedimenti alternativi [art. 2, comma 1, lett. *p*), *s*), *dd*), d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 10, lett. *b*), nn. 1 e 2, lett. *d*), n. 3, legge n. 134 del 2021].

¹⁰³ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.5, pag. 25.

¹⁰⁴ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, *loc. ult. cit.*

Oltre alle modifiche riconducibili alla disciplina sull'assenza riguardanti il contenuto dei decreti di giudizio direttissimo e giudizio immediato (v. *retro* § 9), con riferimento ai riti **alternativi** il correttivo è intervenuto sul **giudizio abbreviato**, con due interventi distinti, e sul **procedimento per decreto**¹⁰⁵.

10.1. Modifiche in materia di rito abbreviato.

Il d.lgs. n. 31 apporta due modifiche alla disciplina del **giudizio abbreviato** riguardanti, da un lato, i presupposti per l'ammissibilità di quello **condizionato a integrazione probatoria** e, dall'altro, la valutazione della (ulteriore) **riduzione** del trattamento sanzionatorio in conseguenza della mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa all'esito del medesimo rito.

10.1.1. Abbreviato condizionato: il presupposto dell'economia processuale in rapporto all'istruzione dibattimentale.

Riguardo al primo aspetto riformatore, l'art. 2 d.lgs. n. 31, alla lett. *p*), modifica l'**art. 438, comma 5, cod. proc. pen.**, nel senso che, in tale ipotesi, il rito abbreviato può essere ammesso laddove l'integrazione probatoria oggetto del condizionamento, oltre ad essere «*necessaria*» ai fini della decisione, realizzi «*una economia processuale*» da rapportarsi (non più ai «*prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale*», secondo la dizione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 bensì) «**all'istruttoria dibattimentale**».

L'odierna modifica è intesa ad assicurare – secondo quanto chiarisce la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 – “maggiore effettività all'istituto”¹⁰⁶, ossia ad **ampliarne i confini di applicabilità** rendendo più ampio l'oggetto della valutazione¹⁰⁷, nel senso che d'ora in poi il giudice dovrà valutare “il profilo dell'economia processuale della scelta del rito rispetto alla **maggiore complessità del dibattimento**, e non solo, dunque, rispetto ai «*prevedibili tempi*» dell'istruzione”¹⁰⁸.

Si ricorda che il riferimento ai «*prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale*» era stato introdotto dall'art. 24, lett. *a*), del d.lgs. n. 150 del 2022 al dichiarato fine di sostituire il precedente parametro rappresentato dalla mera «*compatibilità*» della richiesta di integrazione istruttoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento con quella di effettiva realizzazione di una forma di economia processuale in funzione dei tempi del dibattimento¹⁰⁹. Al riguardo la prima dottrina aveva fatto rilevare come questa riscrittura, “lungi dal rendere il criterio più selettivo”¹¹⁰, sembrava costituire la mera trasposizione codicistica di quanto statuito

¹⁰⁵ In dottrina, sulle novità del correttivo in tema di riti alternativi, a prima lettura, v.: R. BRICCHETTI, *Abbreviato: sconto anche d'ufficio se la sentenza non viene impugnata*, in *Guida al diritto*, 2024, n. 13, pagg. 99 s.; L. GIORDANO, *Correttivo alla Riforma Cartabia: le novità in tema di riti alternativi*, ne *Il QG - Quotidiano giuridico*, <www.altalex.com/quotidiano-giuridico>, 10 aprile 2024, secondo il quale di novità “minime” che “non incidono in modo significativo sulle disposizioni risultanti dal d.lgs. n. 150 del 2022”, le quali, a loro volta, “non sembrano essersi rivelate in grado di aumentare il numero di riti speciali, sebbene si continui a confidare anche su questi per il recupero di efficienza del processo penale ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano per la ripresa dell'Europa”.

¹⁰⁶ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.6, pag. 27.

¹⁰⁷ In questo senso, G. DE MARZO, *Le modifiche di diritto penale e processual-penale alla riforma Cartabia*, cit., col. 370.

¹⁰⁸ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.6, pag. 27 (enfasi aggiunta).

¹⁰⁹ Sulle modifiche in tema di abbreviato recate dal d.lgs. n. 150, v., per tutti, *ex multis*: T. ALESCI, *Il giudizio abbreviato, in Nuove dinamiche del procedimento penale*, cit., pagg. 157 ss.; B. NACAR, *Riforma Cartabia e riti alternativi: piccole modifiche all'insegna dell'efficienza del processo*, in *Diritto penale e processo*, 2023, pag. 168; D. TRIPPICIONE, *Il giudizio abbreviato*, in *Il nuovo processo penale. Indagini preliminari, udienza preliminare e riti speciali. Aggiornato al d.lgs. n. 41/2024*, cit., pagg. 395 ss.

¹¹⁰ Così B. NACAR, *Riforma Cartabia e riti alternativi*, cit., pag. 168, secondo la quale la riscrittura “risulta piuttosto funzionale a recepire la pronuncia della Consulta (Corte cost. n. 115 del 2001), la quale aveva già chiarito che, rispetto al dibattimento, il risparmio di tempo v'è sempre perché l'istruttoria è integrativa e non sostitutiva degli atti di indagine e poiché le prove sono assunte nelle forme semplificate dell'art. 422 cod. proc. pen.”. Cfr. Corte cost. n. 115 del 2001: “nelle situazioni in cui è oggettivamente necessario procedere ad una anche consistente integrazione probatoria, non importa se chiesta dall'imputato o disposta d'ufficio dal giudice, il giudizio abbreviato si traduce sempre e comunque in una considerevole economia processuale rispetto all'assunzione della prova in dibattimento: chiedendo il giudizio

dal giudice costituzionale (Corte cost. n. 169 del 2003 e Corte cost. n. 127 del 2001) e da quello massimamente nomofilattico (**Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175-01**¹¹¹). D'altra parte, si è ancora da ultimo riaffermato, rispetto all'art. 438, comma 5, cod. proc. pen. *ante* d.lgs. n. 150, che la valutazione circa la compatibilità dell'integrazione probatoria richiesta «con le finalità di economia processuale proprie del procedimento» «atteneva al rapporto interno tra l'integrazione stessa ed il rito, senza alcuna proiezione futura sull'eventuale dibattimento» e ciò «a differenza del testo vigente dal 1/1/2023 [*recte*: 30/12/2022, *NdA*], che richiede che l'economia processuale sia valutata «in relazione ai prevedibili tempi dell'istruzione dibattimentale»» (in termini, Sez. 3, n. 24670 del 03/05/2023, M., non mass.; § 11.2); in questo senso si è ribadito che la compatibilità dell'integrazione probatoria con le finalità di economia processuale proprie del procedimento deve essere valutata «con riferimento alla situazione esistente al momento della richiesta del rito e non *ex post*, in base ai tempi del dibattimento tenutosi a seguito del rigetto della stessa» v. Sez. 3, n. 3993 del 01/12/2020, dep. 2021, Trapanese, Rv. 280873-01).

Ora, l'intervento in commento sembra modificare nuovamente l'ambito valutativo del giudice: il legislatore delegato del 2024 è tornato su questo parametro sostituendo le parole «*ai prevedibili tempi dell'istruzione*», con quelle «*all'istruzione*»: «al fine di meglio delineare il criterio dell'economia processuale – si è annotato a prima lettura – «è dunque venuta meno la necessità di una valutazione di prevedibilità dell'istruzione», nel senso che «è sufficiente che il giudizio abbreviato, nonostante l'integrazione probatoria, realizzi un'economia processuale rispetto all'istruzione probatoria del dibattimento»¹¹²; in questo senso, anche l'odierno *novum*, come il precedente del 2022 – si è affermato – si sarebbe riallineato a Corte cost. n. 115 del 2001 cit.¹¹³. Eppure non è mancato chi ha già fatto notare, in termini più perplessi, che, quello della **maggior complessità del dibattimento** (e non solo dei suoi tempi) «o si assume come un tratto costante legato all'assunzione di tutte le prove nel contraddittorio, e allora diviene un dato indefettibile del dibattimento, o resta una nozione indeterminata nella sua portata selettiva»¹¹⁴, tant'è che – da parte di altro commentatore – si esclude che il nuovo parametro di accesso «presenti una particolare capacità di incentivare l'accesso al rito alternativo», valendo solo a ribadire che «il criterio effettivo di ammissione del rito abbreviato 'condizionato' è solo [...] quello rappresentato dalla necessità della prova ai fini del decidere»¹¹⁵, costituente finora il secondo presupposto.

abbreviato e rinunciando, conseguentemente, all'istruzione dibattimentale, l'imputato accetta che gli atti assunti nel corso delle indagini preliminari vengano utilizzati come prova e che gli atti oggetto dell'eventuale integrazione probatoria siano acquisiti mediante le forme previste dall'art. 422, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., espressamente richiamate dall'art. 441, comma 6, cod. proc. pen., così da evitare la più onerosa formazione della prova in dibattimento; infine, presta il consenso ad essere giudicato dal giudice monocratico dell'udienza preliminare».

¹¹¹ Così massimata – per quel che qui rileva – da questo Ufficio: «In tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi «necessaria» quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della *regiudicanda*». La sentenza è stata annotata da: A. CIGLIONI, *Rigetto della richiesta condizionata di giudizio abbreviato e sindacato del giudice dibattimentale*, in *Giurisprudenza italiana*, 2006, pagg. 1947 ss.; L. CREMONESI, *È sempre sindacabile il rifiuto di rito abbreviato*, in *Diritto e giustizia*, 2004, n. 46, pagg. 33 ss.; D. IACOBACCI, *Quesiti ancora irrisolti in tema di giudizio abbreviato*, in *Giustizia penale*, 2006, pagg. 349 ss.; G. LEO, *Con l'intervento delle sezioni unite evitati nuovi incidenti di costituzionalità*, in *Guida al diritto*, 2004, n. 49, pagg. 78 ss.; ID., *Giudizio abbreviato e poteri del giudice del dibattimento*, in *Corriere di merito*, 2005, pagg. 95 ss.; P. SPAGNOLO, *Note minime in tema di giudizio abbreviato condizionato: prova necessaria, legalità della pena, oneri dell'imputato*, in *Cassazione penale*, 2005, pagg. 358 ss.

¹¹² In termini, R. BRICCHETTI, *Abbreviato: sconto anche d'ufficio se la sentenza non viene impugnata*, cit., pagg. 99 s.

¹¹³ Ancora R. BRICCHETTI, *op. ult. cit.*, pag. 100.

¹¹⁴ In termini, G. DE MARZO, *op. ult. cit.*, col. 370 s., secondo il quale «la razionalità dell'istituto nella sua permanente logica premiale correlata all'economia costituzionale resta affidata ai rilievi: a) che il riferimento alla valutazione degli atti già acquisiti lascia inalterata l'esigenza di apprezzare il carattere 'integrativo' e non meramente sostitutivo del materiale utilizzabile ai fini della decisione (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib); b) che in questi termini l'integrazione deve rispondere ai requisiti di necessità ai fini della decisione, nel senso che deve «farsi riferimento ad un titolo specifico della prova, più stringente di quella provvista dei tradizionali requisiti di pertinenza/rilevanza e non superfluità previsti dall'art. 190, comma 1, del codice di rito» (ancora Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, cit.)».

¹¹⁵ In termini, L. GIORDANO, *Correttivo alla Riforma Cartabia, loc. cit.*, secondo cui «si intende limitare il giudizio di ammissione del rito alla valutazione della mera consistenza della attività istruttoria che dovrebbe svolgersi in

In senso decisamente più critico sulla novella in disamina si è espresso – con riguardo a più profili – il C.S.M. secondo il quale: se, ora, “il parametro di riferimento è rappresentato dalla istruzione dibattimentale e non più dalla sua «*prevedibile durata*», sembrerebbe scontata, almeno sotto questo profilo, l’ammissione al rito abbreviato, atteso che anche un’integrazione probatoria assai complessa, laddove assistita dal requisito della sua necessità «ai fini del decidere» – impedendo lo svolgersi di una ulteriore fase processuale, appunto quella dibattimentale –, risulterebbe sempre idonea a determinare una economia processuale”¹¹⁶. Tale lettura, ove accolta dalla futura giurisprudenza e non accompagnata da una rigorosa valutazione in punto di necessità dell’integrazione probatoria, “avrebbe verosimilmente l’effetto di rendere scontata l’ammissione del rito abbreviato” – ha avvertito il C.S.M. – realizzando così l’obiettivo deflattivo perseguito dal legislatore delegato, “ma al contempo potrebbe determinare un non irrilevante aggravio della fase dell’udienza preliminare (e di quella pre-dibattimentale), sulla quale finirebbero per confluire le medesime attività processuali proprie della fase dibattimentale. Ciò imporrebbe presumibilmente anche la necessità di ripensare l’attuale ripartizione delle risorse di organico all’interno degli uffici giudicanti”¹¹⁷. Ancora in senso critico il C.S.M. ha rilevato che “la disciplina introdotta sembra discostarsi significativamente dal principio di delega” poiché l’art. 1, comma 10, legge n. 134 del 2021 chiamava il legislatore delegato a modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato al ricorrere del duplice presupposto rappresentato da una integrazione «*necessaria ai fini della decisione*» e da un’economia processuale valutata «*in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale*»: l’odierna soppressione, nel precludere una valutazione in concreto della durata “prevedibile” della predetta istruttoria, “appare non esattamente sovrapponibile rispetto alla formulazione dal principio di delega, la quale richiama, appunto, la valutazione anche dei “tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale”¹¹⁸.

10.1.2. Riduzione della pena d’ufficio *in executivis* in caso di mancata impugnazione.

Passando all’altra novità recata dal correttivo, la disciplina del rito abbreviato in generale viene ulteriormente modificata dal d.lgs. n. 31 in relazione alla **riduzione del trattamento sanzionatorio** in conseguenza della **mancata impugnazione della sentenza di condanna resa in esito all’abbreviato**.

Questo ulteriore beneficio – che vede nell’acquiescenza e nel connesso risparmio di tempo e di risorse processuali la propria *ratio* deflattiva – era stato introdotto, in attuazione dell’art. 1, comma 10, lett. *b*, n. 2, legge n. 134 del 2021, dall’art. 24, comma 1, lett. *c*), d.lgs. n. 150, che ha aggiunto il **comma 2-bis** all’art. 442 cod. proc. pen., a tenore di quale, allorché «*né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione*». Esigenze di coordinamento avevano inoltre imposto la coeva modifica dell’**art. 676, comma 1, cod. proc. pen.**, nel senso di introdurre, nell’ambito della disciplina da questi dedicata alla competenza del giudice dell’esecuzione, il riferimento alla «*applicazione della riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis cod. proc. pen.*»¹¹⁹.

L’odierno correttivo, sul presupposto che in tal caso si è di fronte ad una riduzione del trattamento sanzionatorio che consegue **obbligatoriamente** *ex lege* e che, pertanto, risulta

dibattimento, senza assegnare alcun rilievo ai tempi che prevedibilmente sarebbero necessari per l’assunzione delle prove in tale fase dibattimentale. Si ritiene conseguibile il risultato di una economia processuale anche quando le prove che dovrebbero essere raccolte in dibattimento potrebbero essere limitate e, di conseguenza, potrebbero necessitare di un breve tempo” (*ibidem*).

¹¹⁶ C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 8.1, che richiama, in nota, Corte cost. n. 115 del 2001. Negli stessi termini, L. GIORDANO, *op. loc. ult. cit.*, che del pari osserva: “[s]e posto in paragone con il dibattimento e i suoi tempi, il giudizio abbreviato integrato, difatti, produce sempre un’economia processuale”.

¹¹⁷ C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 8.1.

¹¹⁸ C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, *loc. ult. cit.*

¹¹⁹ In argomento v., per tutti, da ultimo, D. TRIPICIONE, *Rito abbreviato*, cit., pagg. 408 ss.

necessario evitare – come spiega la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 – una “inutile attivazione del procedimento di esecuzione su istanza di parte”¹²⁰, introduce un’espressa **deroga** al principio generale secondo il quale il giudice dell’esecuzione procede, di norma, a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore (art. 666, comma 1, cod. proc. pen.). Mediante la soppressione del richiamo contenuto al cit. comma 1 dell’art. 676 alla riduzione conseguente alla mancata impugnazione e la previsione di nuovo **comma 3-bis** nel tessuto della norma, si attribuisce, dunque, al **giudice dell’esecuzione la competenza a decidere** «*in ordine all’applicazione della riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis*» e si contempla espressamente che, in tal caso, proceda «*d’ufficio prima della trasmissione dell’estratto del provvedimento divenuto irrevocabile*»¹²¹.

L’odierna modifica, che ambisce a rendere più **celere** il conseguimento della riduzione del trattamento sanzionatorio così da incoraggiare, in un’ottica deflativa del giudizio di appello, la scelta di non proporre il relativo gravame, sembra eliminare talune incertezze applicative sorte all’indomani delle modifiche del 2022 circa la natura officiosa o meno della decisione adottata, in tal caso, dal giudice dell’esecuzione¹²². Resta ferma la necessità pratica che lo stesso giudice dell’esecuzione venga in concreto a conoscenza della circostanza che dà diritto all’applicazione della riduzione premiale (eventualmente anche su sollecitazione del pubblico ministero competente per l’esecuzione).

Resta fermo l’ambito di applicazione della norma premiale, per beneficiare della quale non va impugnata la sentenza *di condanna* (non altre sentenze quali, ad es., la sentenza di appello che abbia confermato la sentenza di condanna) e senza che rilevi, a questi fini, la rinuncia all’impugnazione già proposta (così Sez. 1 n. 51180 del 12/10/2023, Galdi, Rv. 285583-01, secondo la quale “alla mancata impugnazione non può equipararsi la rinuncia all’impugnazione già proposta, poiché essa - non determinando l’effetto pienamente deflattivo perseguito dal riformatore - non è stata ritenuta condizione adeguata ad assicurare all’imputato rinunciante il conseguimento del beneficio in esame”; conf. Sez. 1, n. 49255 del 26/09/2023, Bartolomeo, Rv. 285683-01). Per l’esattezza, l’incentivo continua ad applicarsi “solo se l’imputato non propone appello o direttamente ricorso per cassazione”¹²³ (nella prima giurisprudenza conseguente al d.lgs. n. 150, nel senso che il beneficio ha natura mista - processuale e sostanziale - e quindi non se ne può invocare l’applicazione retroattiva né ai processi già definiti prima dell’entrata in vigore della riforma, né a quelli pendenti a seguito di gravame e, conseguentemente non può essere chiesta la restituzione nel termine per rinunciare al gravame, v. Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545-01¹²⁴, che ha altresì ritenuto manifestamente infondata la relativa questione di costituzionalità; conf. Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Proshka Agim, Rv. 285394-01; Sez. 6, n. 8115 del 23/02/2024, Santamaria, non mass.; diff., ma isolatamente, Sez. 2, n. 4237 del 17/11/2023, dep. 2024, Pompeo, Rv. 285820-01¹²⁵, secondo cui, invece, il beneficio premiale si applica, “previa rinuncia all’appello, anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, posto che la disposizione che lo prevede ha natura sostanziale, incidendo anche sul trattamento

¹²⁰ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.6, pag. 28.

¹²¹ Anche su questa modifica v., a prima lettura, R. BRICCHETTI, *Abbreviato: sconto anche d’ufficio se la sentenza non viene impugnata*, cit., pag. 100.

¹²² Come ricorda L. GIORDANO, *op. loc. ult. cit.*, appariva prevalente l’orientamento dei giudici di merito secondo il quale la riduzione, da disporre da parte del giudice dell’esecuzione, presupponeva la proposizione di apposita domanda e non poteva, quindi, essere ordinata di ufficio. Cfr. C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 8.1, che giudica la modifica *de qua* “certamente opportuna, nella misura in cui, imponendo l’attivarsi d’ufficio da parte del giudice, elimina incertezze applicative e concorre ad una maggiore efficienza dell’istituto processuale.

¹²³ Così R. BRICCHETTI, *op. ult. cit.*, pag. 100.

¹²⁴ Annotata da G. TODARO, *Questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p.*, in *Cassazione penale*, 2023, pagg. 2340 ss.

¹²⁵ Annotata da M. DE GIORGIO, *La natura della riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p.*, ne *Il Penalista*, <www.ius.giuffreli.it>, 8 aprile 2024.

sanzionatorio, mercé la ridefinizione *in melius* della pena¹²⁶; con riferimento alla precedente novella della legge 23 giugno 2017, n. 103, che in caso di condanna per una contravvenzione in esito a giudizio abbreviato elevò alla metà la diminuzione di pena, nel senso dell'applicazione retroattiva della nuova più favorevole disposizione, salvo il limite dell'irrevocabilità, v. Sez. 4, n. 5034 del 11/01/2019, Lazzara, Rv. 275218-01; conf. Sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, Del Prete, Rv. 271752-01¹²⁷).

10.2. Modifiche al procedimento per decreto.

Il d.lgs. n. 150 del 2022, all'art. 28, lett. a), nel ridisegnare la disciplina del **procedimento per decreto** allo scopo di contenere a capovolgere la tendenza del pubblico ministero di ricorrere scarsamente al rito monitorio e la propensione dell'imputato ad opporsi eccessivamente al decreto penale di condanna¹²⁸, ha, tra l'altro, introdotto all'art. 459 cod. proc. pen. il nuovo **comma 1-ter** con il quale ha previsto la possibilità per l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto penale di condanna, di chiedere, «*senza formulare l'atto di opposizione*», la sostituzione della pena detentiva con il **lavoro di pubblica utilità** di cui all'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. La medesima disposizione ha stabilito che, una volta trascorso il predetto termine, il giudice che ha emesso il decreto penale di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità ovvero, in difetto dei presupposti, respingere la richiesta ed emettere il decreto di giudizio immediato¹²⁹.

La formulazione della norma introdotta nel 2022, pur prevedendo per l'imputato la possibilità di chiedere la sostituzione della pena detentiva anche senza formulare l'opposizione, sembrava rendere possibile che il giudice, verificata la mancanza dei presupposti, potesse emettere decreto di giudizio immediato anche in assenza di un esplicito atto di opposizione al decreto penale, con la conseguenza di pervenire alla celebrazione di un giudizio in mancanza di una volontà espressa, in tal senso, dall'imputato o dal suo procuratore speciale. Tale soluzione, benché astrattamente compatibile col dato letterale della disposizione, sembrava però contrastare con la prevista possibilità riconosciuta all'imputato di formulare la richiesta di sostituzione senza una contestuale (o successiva, purché tempestiva) opposizione e, quindi, con la volontà dell'imputato di richiedere la sostituzione della pena, accettando tuttavia la possibilità, in assenza dei relativi presupposti, che il decreto divenisse esecutivo.

Ora l'art. 2 d.lgs. n. 31, alla lett. s), onde scongiurare tali rischi¹³⁰ interpola il cit. **comma 1-ter** dell'art. 459: le operate modifiche, dichiaratamente volte – secondo i compilatori – a “semplificare l'istituto”¹³¹, sembrano salvaguardare il contenuto dell'**effettiva volontà dell'imputato** poiché con esse si precisa, da un lato, che la richiesta di sostituzione può essere formulata «*anche senza formulare l'atto di opposizione*» e, dall'altro, che in difetto dei presupposti il giudice «*se non è stata proposta congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto*». In questi termini – chiarisce la

¹²⁶ Sembra aderire a questo indirizzo, R. BRICCHETTI, *op. ult. cit.*, pag. 101, secondo cui, in ogni caso, “il tema potrebbe essere rimeditato, in particolare per il caso in cui la sentenza di condanna sia stata impugnata prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione e l'imputato abbia, pendente la fase dell'impugnazione, rinunciato alla stessa” (*ibidem*).

¹²⁷ Annotata da: G. MUGNAI, *Retroattività del maxi-sconto di pena per chi sceglie il rito abbreviato*, in *Diritto penale e processo*, 2018, pagg. 1341 ss.; C. TRABACE, *Abbreviato riformato e successione di norme nel tempo*, in *Cassazione penale*, 2019, pagg. 280 ss.

¹²⁸ In termini, B. NACAR, *Riforma Cartabia e riti alternativi: piccole modifiche all'insegna dell'efficienza del processo*, cit., pag. 169 s.

¹²⁹ Per una disamina delle modifiche al rito monitorio all'indomani del d.lgs. n. 150, v. da ultimo, *ex multis*: C. NAIMOLI, *Il procedimento per decreto e gli altri riti*, in *Nuove dinamiche del procedimento penale*, cit., pagg. 217 ss.; P. CORVI, *Procedimento per decreto*, in G. CAPPELLO, *Il processo penale telematico: gli atti*, in *Il nuovo processo penale. Indagini preliminari, udienza preliminare e riti speciali. Aggiornato al d.lgs. n. 41/2024*, cit., pagg. 441 ss.

¹³⁰ Nel senso che l'odierna modifica “sembra eliminare *in radice* i dubbi interpretativi sopra evidenziati”, cfr. C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 8.2.

¹³¹ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.6, pag. 29.

Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 – il destinatario del decreto penale può senz'altro chiedere la sostituzione in lavoro di pubblica utilità senza formulare opposizione, "consapevole del fatto che, nel caso in cui la richiesta di sostituzione venga rigettata, il decreto diventerà esecutivo"¹³².

L'intervento correttivo è stato apprezzato dalla prima dottrina "nel quadro dell'ampliamento e della chiarezza delle garanzie processuali"¹³³ e dal C.S.M., poiché semplifica l'applicazione della disposizione e consente un raccordo effettivo tra la scelta compiuta dall'imputato e lo sviluppo del procedimento"¹³⁴. Comparando la precedente versione del 2022 con quella odierna, si è altresì osservato a prima lettura che mentre finora l'imputato richiedente il lavoro di pubblica utilità si trovava "in una posizione difficile" perché "in caso di rigetto della richiesta perdeva i *benefits* del decreto di condanna e andava a giudizio con il rischio di essere condannato ad una pena più elevata", la soluzione introdotta col decreto correttivo, "oltre ad essere più equa, è in linea con il comma 5 dell'art. 461, secondo il quale il giudice ordina l'esecuzione del decreto di condanna se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile"¹³⁵.

11. Disposizioni in materia di udienza predibattimentale monocratica [art. 2, comma 1, lett. g), v), d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, commi 10, 12, lett. a)-g), legge n. 134 del 2021].

Il d.lgs. n. 150, nel dare attuazione ai principi di delega contenuti nell'art. 1, comma 12, lett. a)-g), della legge n. 134 del 2021, ha introdotto con la nuova disciplina prevista dagli artt. 554-bis ss. cod. proc. pen. il vaglio cd. **predibattimentale** nella cd. **udienza-filtro** da compiersi dinanzi al **Tribunale in composizione monocratica**¹³⁶ nei casi di citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 550 cod. proc. pen., a sua volta rinnovato in senso ampliativo dal d.lgs. n. 150.

L'intervento correttivo in commento, anche in questo caso, ambisce a realizzare un migliore coordinamento della disciplina relativa all'udienza predibattimentale con alcune disposizioni del codice di rito intervenendo su due aspetti specifici.

Anzitutto con la lett. g) dell'art. 2 d.lgs. n. 31 viene integrato l'art. 304 cod. proc. pen., dedicato alla disciplina della **sospensione dei termini di fase di durata massima della custodia cautelare**, mediante l'inserimento di una nuova **lett. b-bis)** in virtù della quale si precisa che anche con riguardo all'udienza di comparizione predibattimentale conseguente alla citazione diretta possono essere sospesi (con ordinanza appellabile ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen.) i termini previsti dal precedente art. 303, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza predibattimentale è **sospesa** o **rinvjata** per taluno dei casi contemplati alle precedenti lett. a) e b) dell'art. 304.

¹³² Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, *loc. ult. cit.*

¹³³ G. DE MARZO, *Le modifiche di diritto penale e processual-penale alla riforma Cartabia*, cit., col. 371.

¹³⁴ C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, *loc. ult. cit.*

¹³⁵ In termini, R. BRICCHETTI, *Abbreviato: sconto anche d'ufficio*, cit., pag. 102.

¹³⁶ Sulle linee ispiratrici della nuova udienza predibattimentale, cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150, cit., pagg. 318ss. In dottrina v. *ex multis*: F. D'ALESSIO, *La nuova udienza predibattimentale nel rito monocratico con citazione diretta a giudizio*, in *La riforma Cartabia*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, pagg. 526 ss.; M. DANIELE, *L'udienza predibattimentale: una sfida per i tribunali*, in *Sistema penale*, 16 gennaio 2023; F. D'ARCANGELO, *L'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta*, in *Nuove dinamiche del procedimento penale*, cit., pagg. 325 ss.; A. DIDI, *L'udienza-filtro nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica*, in *Diritto penale e processo*, 2023, pagg. 180 ss.; L. FORTE, *L'udienza predibattimentale: tra "nuova" regola di giudizio ed efficienza nel sistema "Cartabia"*, in *Diritto penale e processo*, 2023, pagg. 256 ss.; E.M. MANCUSO, *Le nuove dinamiche del giudizio*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., pagg. 829 ss.; B. PIATTOLI, *Udienza predibattimentale nei procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica tra l'obiettivo di una più ordinata sequenza procedimentale e la funzione di tutela delle garanzie* in *Legislazione penale - Speciali LP*, 5 gennaio 2023, pagg. 1 ss.; N. TRIGGIANI, *L'udienza predibattimentale monocratica nella l. n. 134/2021 (c.d. "Riforma Cartabia"): una innovazione in controtendenza rispetto agli obiettivi di efficienza del processo*, in *Annali del dipartimento ionico*, 2021, pagg. 309 ss.; ID., *L'udienza predibattimentale monocratica*, in *Processo penale e giustizia*, 2022, pagg. 143 ss.; ID., *Riflessioni sull'udienza predibattimentale monocratica prefigurata nella proposta di riforma della "Commissione Lattanzi"*, in *Archivio penale*, 2021, n. 2, pagg. 1 ss.

Come spiega la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, sebbene la collocazione sistematica dell'art. 554-bis cod. proc. pen. – collocato nel Titolo II del Libro VIII dedicato alla citazione diretta a giudizio – potesse suggerire la riconducibilità anche di tale udienza alla fase del **giudizio**, la dichiarata natura “predibattimentale” dell’udienza “avrebbe potuto far irragionevolmente ritenere sottratta la fase in cui si svolge l’udienza predibattimentale all’applicazione della specifica disciplina della sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari dettata dall’art. 304 cod. proc. pen.; disposizione che, nell’indicare i casi di sospensione *ex lege*, fa espresso riferimento al «*dibattimento*». Di qui l’odierno intervento normativo che sana per via legislativa il difetto di coordinamento, così risolvendo, *in radice*, eventuali questioni applicative rispetto ad un ambito - quello della operatività delle cause di sospensione dei termini di durata delle misure cautelari - estremamente delicato per i risvolti in materia *de libertate* e che ha carattere **eccezionale**, di talché la sospensione non avrebbe potuto essere disposta per cause diverse da quelle espressamente previste¹³⁷.

La successiva lett. v) dell’art. 2 d.lgs. n. 31 modifica, invece, l’**art. 554-ter cod. proc. pen.**, dedicato alla disciplina dei provvedimenti adottati dal giudice in esito all’udienza predibattimentale, integrando il richiamo ivi già previsto alle disposizioni disciplinanti la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza preliminare attraverso l’ulteriore riferimento **ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 424 cod. proc. pen.**

Scopo dell’intervento correttivo è chiarire l’applicabilità dei medesimi **termini di deposito** della sentenza. Anche in questo caso, il correttivo sana in effetti un difetto di coordinamento non essendo chiaro, finora, se la sentenza di non luogo a procedere pronunciata all’esito dell’udienza predibattimentale dovesse essere depositata entro i termini stabiliti per la sentenza emessa all’esito del dibattimento ovvero entro quelli previsti dall’art. 128 cod. proc. pen. per la sentenza pronunciata all’esito dell’udienza camerale¹³⁸. Nell’ambito delle prime letture adottate all’indomani dell’entrata in vigore della nuova disciplina si era evidenziato d’altra parte come proprio la mancanza del richiamo alla disciplina dell’art. 424 cod. proc. pen. costituisse un ostacolo alla possibilità, per il giudice dell’udienza predibattimentale, di differire il deposito della motivazione di non luogo a procedere pronunciato al termine della medesima udienza. Si era, per contro, notato come il vaglio preliminare operato sull’accusa formulata in relazione ai reati a citazione diretta non necessariamente dovesse essere meno complesso rispetto a quello operato in sede di udienza preliminare, così da richiedere uno sforzo motivazionale per il quale era doveroso contemplare la necessità di concedere, al giudice, la possibilità di usufruire di un termine, il quale, seppur non coincidente con quello riconosciuto ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen. al giudice del merito, doveva tuttavia essere idoneo a consentire uno spazio adeguato per l’elaborazione della motivazione. L’opzione alternativa, di ritenere, cioè, applicabile l’art. 544 cod. proc. pen. in forza del generale rinvio dell’art. 549 cod. proc. pen. alle «*norme contenute nei libri che precedono*», con la possibilità per il giudice dell’udienza pre-dibattimentale di prendersi fino a novanta giorni per depositare la motivazione differita, sollevava, d’altro canto, talune perplessità legate all’illogicità delle conseguenze derivanti da tale lettura, posto che, per motivare il non luogo a procedere in rapporto a reati di maggiore gravità, al giudice dell’udienza

¹³⁷ Cfr. C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 9, secondo il quale la modifica in questione “deve valutarsi con favore”, ponendosi del resto “in termini di continuità rispetto alla centralità che, nell’intento del legislatore, è destinata ad acquisire la nuova udienza predibattimentale nell’ottica di deflazione della fase dibattimentale rispetto ad ipotesi accusatorie in cui l’azione penale, esercitata mediante citazione diretta, appaia, *ictu oculi*, non fondata. A fronte di una udienza in cui si è inteso concentrare adempimenti di sicura complessità e delicatezza, il *vulnus* derivante dalla mancata estensione, rispetto ad essa, delle ipotesi di sospensione contemplate dall’art. 304, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., che l’intervento in commento intende opportunamente sanare, sembrava non solo illogico, venendo in rilievo aspetti di verifica in tutto e per tutto coincidenti con quelli adottati dal giudice della fase del giudizio, ma altresì contrastante rispetto alla centralità di tale udienza nell’ottica del raggiungimento degli intenti di efficienza di sistema perseguiti dal legislatore delegante”.

¹³⁸ Su questi dubbi applicativi, v. relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.7, pag. 32.

preliminare finiva per essere concesso un termine ben più ristretto rispetto a quello riguardante il medesimo vaglio operato in relazione a fattispecie di minore gravità¹³⁹.

L'intervento integrativo in commento riallinea, anche sotto questo aspetto, la disciplina della sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza predibattimentale rispetto a quella dell'udienza preliminare. Secondo il C.S.M. – che ha giudicato il correttivo “certamente opportuno” – viene così assicurato al giudice della nuova udienza “un termine di trenta giorni certamente congruo rispetto alla complessità della decisione adottata e del vaglio ad essa sotteso in punto di «ragionevole previsione di condanna»”¹⁴⁰.

12. Disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi [artt. 2, comma 1, lett. u), z), nn. 1, 2 e 3, lett. aa), 5 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 17, legge n. 134 del 2021].

Appaiono di particolare incisività i correttivi apportati dal d.lgs. n. 31 alla materia delle **pene sostitutive delle pene detentive brevi** ex art. 20-bis cod. pen.¹⁴¹.

Con riferimento alla fase **applicativa nei giudizi di merito** si registrano due direttrici di intervento: l'una riguardante il meccanismo di *sentencing* nel giudizio di primo grado, che viene oggi ridimensionato con talune interpolazioni operate sia sulla norma processuale di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. che su quella sostanziale di cui all'art. 58 legge n. 689 del 1981; l'altra volta a coordinare lo stesso meccanismo, come ora reso eventuale, col rito cartolare in appello e col concordato in appello.

A queste due novelle riguardanti la fase di accesso alle pene sostitutive, se ne aggiunge una terza – aggiunta nel testo definitivamente approvato dal legislatore delegato del 2024 (non presente nello schema di correttivo) – riguardante invece il **potere di revoca** delle pene sostitutive per fatti sopravvenuti.

12.1. Il ridimensionamento del meccanismo di *sentencing* nel processo di cognizione.

L'art. 545-bis cod. proc. pen., rubricato «**Condanna a pena sostitutiva**», introdotto dall'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 150 come “nuovo spazio” per l'applicazione delle pene sostitutive¹⁴², prevedeva finora, al comma 1, che in caso di applicazione di una pena detentiva non superiore a quattro anni senza sospensione condizionale, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, ricorrendo le condizioni per procedere alla sostituzione della predetta pena con una di quelle

¹³⁹ Per questa ricostruzione, v. C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 9.

¹⁴⁰ C.S.M., parere del 7 febbraio 2023, loc. ult. cit.

¹⁴¹ Nel senso che quella relativa alle pene sostitutive, insieme con quella sulla giustizia riparativa, è la parte della riforma Cartabia del 2022 che “possiede maggior carica valoriale sul sistema penale dal punto di vista ideale e culturale” ed è fondata sulla “convinzione del legislatore di poter intervenire su di un piano sanzionatorio alternativo rispetto a quello delle pene tipiche, disincentivando l'esecuzione delle pene detentive brevi”, v. M. CASSANO, *Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2023*, in <www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Relazione_Cassazione_2024.pdf>, pag. 69. Sul tema in dottrina, all'indomani del d.lgs. n. 150, v. *ex plurimis*: F. ALVINO, *Pene sostitutive delle pene detentive brevi*, in *La riforma del sistema*, cit., pagg. 345 ss.; G. AMARELLI, *L'ampliamento delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: luci e ombre*, in *Processo penale e giustizia*, 2022, pagg. 234 ss.; M. BORTOLATO, *Percorsi alternativi alla pena detentiva nel giudizio di sorveglianza. I “liberi sospesi” e gli effetti della riforma Cartabia*, in *Sistema penale*, 28 febbraio 2023; A. GARGANI, *La riforma in materia di sanzioni sostitutive*, in *Legislazione penale*, 20 gennaio 2022; ID., *Le “nuove” pene sostitutive*, in *Diritto penale e processo*, 2023, pagg. 17 ss.; G. NICOLÒ, *Pene sostitutive: disallineamenti e ingerenze tra cognizione ed esecuzione*, in *Cassazione penale*, 2023, pagg. 4359 ss.; M. PELISSERO, *Una riforma tra obiettivi ambiziosi e resistenze di sistema*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2023, pagg. 708 ss. Da ultimo, *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, a cura di R. Bartoli-G.L. Gatta-V. Manes, vol. III del commentario diretto da G.L. Gatta-M. Gialuz, *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Torino, 2024, pagg. 3-302 (parte I del volume).

¹⁴² Nel senso che tale norma ha introdotto nell'ordinamento italiano un germe inedito di “processo bi-fasico”, v. D. BIANCHI, *Le modifiche in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, cit., pag. 106.

individuata dall'art. 53 legge n. 689 del 1981, ne dovesse dare avviso alle parti¹⁴³. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsentiva alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se poteva aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non era possibile decidere immediatamente, doveva fissare un'apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo era sospeso.

Ora la lett. *u*) dell'art. 2 d.lgs. n. 31 in commento interviene sul **comma 1** dell'art. 545-bis **semplificando il meccanismo di *sentencing***¹⁴⁴, che diviene d'ora in poi *eventuale* ed attivabile solo se necessario¹⁴⁵, anche nell'ottica deflativa dei tempi processuali, come ha annotato taluno a prima lettura¹⁴⁶.

Nel dettaglio, in base all'odierna riformulazione, se il giudice già dispone degli elementi necessari per la sostituzione, ivi compreso il consenso dell'imputato – che in ipotesi lo abbia espresso in una fase antecedente o nel corso dell'udienza di discussione – **sostituisce immediatamente** la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 legge n. 689 del 1981 senza più dover necessariamente attivare l'udienza di *sentencing*.

Il meccanismo verrà invece d'ora in poi innescato (solo) «*quando non è possibile decidere immediatamente*» perché il giudice, pur ritenendo sussistenti i presupposti per la sostituzione, non abbia elementi sufficienti per procedervi; il che può accadere:

- se debba acquisire il consenso dell'imputato,
- o se ritenga quello già espresso non più *attuale* (ad es. in considerazione del tempo trascorso dalla sua manifestazione¹⁴⁷),
- o se ritenga necessario effettuare gli ulteriori accertamenti e approfondimenti indicati al comma 2 (non inciso dal correttivo).

Nei primi due casi «*il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo*» dell'art. 545-bis. Nell'ultimo caso, dovendo procedere ad ulteriori accertamenti, il giudice fissa un'apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso ed il giudice provvede ad acquisire tutte le informazioni necessarie ad assumere la decisione relativamente alla sostituzione della pena ed, in particolare, le informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale, economica e patrimoniale dell'imputato; una volta ottenute, all'udienza fissata per l'eventuale sostituzione della pena principale, assume le proprie determinazioni sul trattamento sanzionatorio e «*se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti*»; se, invece, le informazioni raccolte dimostrano che non è possibile disporre la sostituzione della pena principale con una sostitutiva, il giudice «*conferma il dispositivo*». In entrambi i casi, il giudice pubblica la decisione mediante lettura del dispositivo (come integrato o confermato).

In breve, viene **superata l'obbligatorietà dell'avviso** alle parti della sospendibilità della

¹⁴³ Secondo M. GIALUZ, *Osservazioni sui correttivi*, cit., § 2.2, si trattava di un "mero vaglio astratto di ammissibilità" ove il giudice doveva, in sostanza, valutare solo l'assenza delle condizioni soggettive ostative alla sostituzione di cui all'art. 59 legge n. 689 del 1981.

¹⁴⁴ Sulla cui originaria funzione e disciplina v., diffusamente, relazione illustrativa al d.lgs. n. 150, cit., pagg. 247 ss. In dottrina, v. da ultimo, S. LUERTI, *L'applicazione delle pene sostitutive nel processo di cognizione*, in *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, cit., pagg. 70 ss.

¹⁴⁵ Nel senso che le semplificazioni procedurali introdotte dal d.lgs. n. 31 "bypassano la fase di *sentencing*", che subisce una "decisa contrazione restando circoscritta a un ambito tendenzialmente residuale" v. F. FIORENTIN, *Consenso imputato, gioie e dolori bypassando la fase di *sentencing**, in *Guida al diritto*, 2024, n. 13, pag. 105; secondo l'A., il meccanismo di *sentencing*, per effetto delle modifiche apportate dal decreto correttivo, cessa "di costituire un passaggio ineludibile del procedimento per essere, invece, attivata nei (soli) casi in cui il giudice ritenga concretamente sussistenti per addivenire alla sostituzione della pena ma non disponga allo stato di elementi sufficienti per provvedere nell'immediatezza".

¹⁴⁶ Ancora, F. FIORENTIN, *op. loc. ult. cit.*

¹⁴⁷ Esempificazione tratta dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.8.1, pag. 35.

pena: a differenza del testo previgente ove il giudice doveva notificare un preliminare **avviso** alle parti per acquisire il consenso dell'imputato e gli elementi per operare la sostituzione, la modifica introdotta dal d.lgs. n. 31 gli attribuisce il potere di **procedere immediatamente**, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui al cit. art. 53. L'obbligo del preliminare avviso alle parti permane, pertanto, solo quando il giudice non possa decidere immediatamente, per la necessità magari di acquisire elementi informativi supplementari.

Il correttivo interviene, inoltre, sul **comma 3** dell'art. 545-bis cod. proc. pen., espungendo dal testo il riferimento all'applicabilità degli artt. 57 e 61 legge n. 689 del 1981, considerato ridondante.

Strumentale all'intervento di semplificazione dell'udienza di *sentencing* – criticato da taluna dottrina¹⁴⁸ ed invece apprezzato dal C.S.M. in sede di parere¹⁴⁹ – si pone il successivo correttivo apportato dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 23, alla lett. a), alla norma "sostanziale" dell'**art. 58 della legge n. 689 del 1981** relativo al «**Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive**». Quest'ultima disposizione si arricchisce ora di un inedito **terzo capoverso** in cui è codificato il principio di carattere generale secondo il quale «*Le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale*».

In sostanza, il giudice "può e deve valutare anche prima e a prescindere dall'attivazione del meccanismo di *sentencing*" – come rimarca la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 – l'**esistenza del consenso** dell'imputato quale "condizione essenziale per l'applicazione delle pene sostitutive diverse da quella pecuniaria"¹⁵⁰.

Secondo i primi commentatori, questa interpolazione, giudicata "significativa" da autorevole dottrina processualista¹⁵¹ porrà – secondo altri commentatori – il problema pratico di non poco momento del termine entro il quale (e del modo) in cui dovrà essere espresso il consenso¹⁵²: una questione "tutta processuale" che, in assenza di una specifica indicazione normativa, troverà risposta nella "futura prassi"¹⁵³. Alla possibilità di esprimerlo nelle conclusioni in dibattimento, si è però già opposto il rilievo che questa soluzione "sembra stridere con il diritto di difesa, perché si costringe l'avvocato ad anticipare nella fase di discussione sulla responsabilità una volontà che attiene alla tipologia di pena"¹⁵⁴.

12.2. Coordinamento con il rito cartolare in appello e con il concordato in appello.

¹⁴⁸ Giudica "assai inopportuno e intempestivo" il ridimensionamento dell'udienza di *sentencing*, M. GIALUZ, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia*, cit., § 2.2, che avverte il "rischio evidente che il giudice, per risparmiare sui suoi tempi effettivi un vaglio implicito negativo, con la conseguente riduzione sensibile del tasso di applicazione della pena sostitutiva in primo grado e (magari) il recupero in grado di appello. Con buona pace dell'efficienza complessiva del sistema". Per l'A. questo correttivo relativo all'udienza di *sentencing* sarebbe il "frutto di una diffusa ritrosia, da parte dei giudici di merito, di riappropriarsi di un compito che dovrebbe invece spettare loro, ossia quello della commisurazione della pena".

¹⁴⁹ Cfr. C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 10, secondo cui la norma, "nel prevedere espressamente il consenso dell'imputato, sembra recepire le esigenze di individualizzazione del trattamento sanzionatorio derivanti dalla stessa Costituzione (art. 27, comma terzo, Cost.): la circostanza che l'interessato, nella ricorrenza dei presupposti e nei limiti delle condizioni previsti dalla legge, contribuisca alla individuazione della pena che dovrà espiare, rappresenta un elemento che potrebbe contribuire in modo decisivo a renderla maggiormente accettabile, esponendo conseguentemente anche la decisione giudiziaria ad un minor rischio di essere impugnata".

¹⁵⁰ In termini, relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.8.1, pagg. 36 s., secondo la quale tale condizione, nel testo previgente era ricavabile esclusivamente dall'art. 545-bis cod. proc. pen.

¹⁵¹ In termini, G. SPANGHER, *Il correttivo alla Riforma Cartabia apre la "partita" delle garanzie*, cit., pag. 9, ma senza approfondimenti pratico-operativi.

¹⁵² Su questi profili v. M. GIALUZ, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia*, cit., § 2.2; F. FIORENTIN, *Consenso imputato, gioie e dolori*, cit., pag. 106.

¹⁵³ M. GIALUZ, *loc. ult. cit.*; F. FIORENTIN, *loc. ult. cit.*

¹⁵⁴ Ancora, M. GIALUZ, *loc. ult. cit.*, che avverte il rischio anche qui "che il difensore non lo faccia e poi, per non precludersi la sostituzione, la chieda mediante apposito atto di appello".

Per coordinare il rimodellato meccanismo di *sentencing* di cui al cit. art. 545-bis cod. proc. pen., come ora novellato, con le norme sul **giudizio di appello con trattazione cartolare** l'art. 2 d.lgs. n. 31, alla lett. z), nn. 1, 2 e 3, interviene sull'**art. 598-bis cod. proc. pen.**, recante «**Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti**», in modo da dettare "la scansione dei termini entro i quali l'imputato possa esprimere una valida manifestazione del **consenso**, preservando, inoltre, quanto più possibile, il **contraddittorio scritto** tra le parti nella forma di trattazione con rito camerale 'non partecipato'"¹⁵⁵.

Come si è annotato a prima lettura, all'indomani del correttivo si accentua, anche in sede di appello, l'**eventualità** dell'udienza di *sentencing*, con conseguentemente ridimensionamento del modello "bifasico" anche in questa fase processuale¹⁵⁶ e si ribadisce il principio, valido anche nel gravame, secondo il quale la sostituzione delle pene detentive brevi con alcuna delle pene sostitutive di cui all'art. 53 legge n. 689 del 1981 non può essere disposta d'ufficio dal giudice, presupponendo sempre il **consenso** dell'imputato.

Nel dettaglio, il correttivo innesta un inedito **comma 1-bis** in seno all'art. 598-bis cod. proc. pen. in base al quale, «[f]ermo restando quanto previsto dall'articolo 597» - ossia ferma l'impossibilità per il giudice di appello di procedere d'ufficio alla sostituzione della pena (sul punto v. **Sez. U, n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125-01**¹⁵⁷) - si riconosce all'imputato la facoltà di esprimere il **consenso alla sostituzione della pena detentiva** con taluna delle pene sostitutive previste dall'art. 53 legge n. 689 del 1981 fino a quindici giorni prima dell'udienza, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie di cui al comma 1. In questo caso, la Corte, «*se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva*», ma se ritiene di non poter decidere immediatamente, pur essendo acquisito il consenso, la Corte «*fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente e provvede ad acquisire gli atti e le informazioni di cui all'art. 545-bis, comma 2; in tal caso il processo è sospeso*». Il comma si chiude specificando che, salvo che la Corte disponga altrimenti, «*l'udienza si svolge senza la partecipazione delle parti*».

Il testo dei successivi commi 2, 3 e 4 dell'art. 598-bis è rimasto inalterato, ad eccezione della precisazione, ora inserita nel **comma 2**, secondo la quale: «*In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all'udienza è formulata dal procuratore generale*»

Di nuova introduzione sono, poi, i **commi 4-bis e 4-ter** dell'articolo novellato:

- il comma 4-bis stabilisce che, nei casi di **rito partecipato** di cui ai commi 2, 3 e 4, il consenso alla sostituzione della pena con una di quelle previste dall'art. 53 della legge n. 689 del 1981 può essere espresso sino alla data dell'udienza e restano fermi i poteri istruttori della Corte necessari alla deliberazione della richiesta quali sopraesaminati a proposito del rito cartolare (comma 1-bis, secondo e terzo periodo);

- il comma 4-ter specifica che, quando – per effetto della decisione sull'impugnazione – è applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni, la Corte, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce **direttamente** la pena detentiva, senza attivare il meccanismo di *sentencing*; «*[s]e è necessario acquisire il consenso dell'imputato, la Corte deposita il dispositivo*

¹⁵⁵ In termini, relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.8.2, pagg. 37 s. In dottrina, su queste modifiche del correttivo in tema di pene sostitutive in appello, v. R. BRICCHETTI, *Gli interventi correttivi di coordinamento della disciplina in appello dell'udienza camerale non partecipata (e del concordato con rinuncia ai motivi) con la condanna a pena sostitutiva*, in *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, cit., pagg. 97 ss.; C. MINNELLA, *Citazione in appello: necessario che ci sia l'avviso a comparire*, cit., pagg. 113 ss.; F. FIORENTIN, *Consenso imputato, gioie e dolori bypassando la fase di sentencing*, cit., pagg. 107 ss.

¹⁵⁶ In termini, C. MINNELLA, *op. ult. cit.*, pag. 114.

¹⁵⁷ Come rammenta la relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.8.2, pag. 38, si tratta di un principio non scalfito dalla nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 150, secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le pene sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, "dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981".

ai sensi del comma 1, quarto periodo, assegna all'imputato il termine perentorio di quindici giorni per esprimere il consenso e fissa udienza, non oltre trenta giorni, senza la partecipazione delle parti. In tal caso, il processo è sospeso. Se il consenso è acquisito, all'udienza la Corte integra il dispositivo, altrimenti lo conferma. In ogni caso, provvede al deposito ai sensi del comma 1, ultimo periodo». Invece, quando, «pur essendo acquisito il consenso, non è possibile decidere immediatamente», verrà attivato il meccanismo di *sentencing* come disciplinato dal nuovo comma 1-bis, terzo e quarto periodo. «I termini per il deposito della motivazione decorrono, ad ogni effetto di legge, dal deposito del dispositivo, confermato o integrato» e si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 545-bis.

In dottrina, a prima lettura, è stato apprezzato l'odierno *ius novum*, giudicato "opportuno" anche alla luce del conflitto esistente in seno alla giurisprudenza di legittimità circa la tempistica, entro cui avanzare la richiesta di accesso alle pene sostitutive nel caso di trattazione con rito cartolare in appello¹⁵⁸ (nel senso che la richiesta dell'imputato di applicazione delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria dell'art. 95 d.lgs. n. 150, deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma anche - al più tardi - nel corso dell'udienza di discussione d'appello, dovendosi favorire la più ampia applicazione delle pene sostitutive in conformità alla *intentio legislatoris*, v. *ex multis*: Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017-01; Sez. 4, n. 4934 del 21/1/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751-01; Sez. 6, n. 3992 del 21/11/2023, dep. 2024, Z., Rv. 285902-01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di Rocco, Rv. 285729-01; Sez. 6 n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564-01; Sez. 6, n. 40319 del 30/10/2023, Sanna, non mass; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090-01¹⁵⁹; diff. Sez. 6, n. 41313 del 27/09/2023, Amato, Rv. 285708-01, secondo la quale "affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile¹⁶⁰). Come si è fatto notare, il correttivo non sposa alcuno degli indirizzi giurisprudenziali finora registratisi¹⁶¹, giacché il termine ultimo per chiedere la pena sostitutiva (non è né quello del termine di presentazione dei motivi, anche aggiunti, né quello dell'udienza di discussione ma) è **sino alla data dell'udienza** fissata per la trattazione del giudizio di seconde cure.

Analogo intervento di coordinamento in tema di applicazione delle **pene sostitutive** è stato effettuato dal correttivo sull'**art. 599-bis cod. proc. pen.** in tema di «**Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello**». In questo caso le modifiche apportate dalla lett. *aa*) dell'art. 2 d.lgs. n. 31 riguardano due profili correlati:

- con un'integrazione al **secondo periodo** del comma 1 si precisa che l'accordo possa riguardare anche la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui al cit. art. 53 legge n. 689;

- con un nuovo **quarto periodo** aggiunto al comma 1 si prevede che, nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui allo stesso art. 53, «*si applicano le disposizioni dell'art. 598-bis cod. proc. pen., ma il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza*»¹⁶².

A livello **intertemporale**, in assenza di norme transitorie, le disposizioni in commento che estendono all'appello col rito cartolare il (riformato) meccanismo del *sentencing* dovrebbero

¹⁵⁸ In termini, C. MINNELLA, *Citazione in appello*, cit., pagg. 114.

¹⁵⁹ Annotata da P. BOTTARI, *La sostituzione delle pene detentive brevi in appello alla luce della disciplina transitoria della riforma Cartabia*, in *Cassazione penale*, 2023, pagg. 3729 ss.

¹⁶⁰ Fattispecie in cui la Corte ha valutato tardiva la richiesta di sostituzione presentata dal difensore solo in sede di conclusioni, salva restando la possibilità di riformularla nella pertinente sede esecutiva.

¹⁶¹ In termini, ancora, C. MINNELLA, *Citazione in appello*, loc. ult. cit.

¹⁶² Nel senso che questa modifica all'art. 599-bis cod. proc. pen. "non sembra presentare criticità", v. C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 11.

ritenersi immediatamente operative (cfr. art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150 che stabilisce l'immediata esecutività delle norme **di favore** in materia di pene sostitutive di quelle detentive).

12.3. Revoca della pena sostitutiva per condanna sopravvenuta.

In sede di varo definitivo del decreto correttivo il governo ha ampliato il contenuto novellistico dell'art. 5 d.lgs. n. 31 che, per l'effetto, è stato suddiviso in due lettere: oltre alla lett. *a*), recante la suesposta modifica all'art. 58 legge n. 689 del 1981 (v. *retro* § 12.1), il legislatore delegato del 2024 ha aggiunto una lett. *b*) con cui inserisce all'**art. 72 legge n. 689 del 1981**, rubricato «**Ipotesi di responsabilità penale e revoca**», al quarto comma, dopo le parole: «*per un delitto non colposo commesso*» le seguenti: «*dopo l'applicazione ovvero*».

Con tale innesto l'art. 72 legge n. 689/1981, già interamente riscritto dal d.lgs. n. 150, prevede d'ora in poi la **revoca** della pena sostitutiva in caso di **condanna a pena detentiva** per un delitto non colposo commesso non più solamente durante l'esecuzione della stessa¹⁶³, ma anche **dopo l'applicazione** della pena sostitutiva.

Il legislatore delegato del 2024 non ha invece recepito, sempre in tema di potere di revoca delle pene sostitutive, le osservazioni che erano state formulate dalla Commissione giustizia del Senato in sede di parere, con cui aveva chiesto al governo di valutare "l'opportunità di modificare l'art. 62 della predetta legge [n. 689 del 1991] introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale"¹⁶⁴. Tale suggestione, a sua volta, era stata avanzata *de iure condendo* dai primi commentatori dello schema di correttivo¹⁶⁵, che avevano sollecitato di disciplinare un'ipotesi, già presentatasi nella prassi dell'esecuzione delle pene sostitutive: quella in cui nel periodo intercorrente tra la pronuncia della sentenza di condanna e la valutazione del magistrato di sorveglianza in sede di avvio dell'esecuzione della pena sostitutiva siano intervenuti fatti nuovi che siano indici di una sopravvenuta maggiore pericolosità sociale, tale da non potere essere neutralizzata attraverso una mera modifica delle modalità esecutive o prescrizioni relative alla pena sostitutiva¹⁶⁶.

A livello **intertemporale**, poiché la nuova causa di revoca delle sanzioni sostitutive in conseguenza di condanna a pena detentiva per delitto non colposo riportata dopo l'applicazione della pena non detentiva costituisce, all'evidenza, norma *di sfavore*, sarà applicabile solo per fatti commessi successivamente al 4 aprile 2024.

13. Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la Corte d'appello [art. 10 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 13, lett. *b*), legge n. 134 del 2021].

¹⁶³ In argomento, in dottrina v. S. LUERTI, *Revoca delle pene sostitutive e ipotesi di responsabilità penale*, in *Le modifiche al sistema sanzionatorio penale*, cit., pagg. 192 ss.

¹⁶⁴ Cfr. il parere approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) sull'atto del governo n. 102 nella seduta del 15 febbraio 2024: «La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: [...] 2) all'art. 5, concernente modifiche alla legge n. 689 del 1981, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'art. 62 della predetta legge introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale; [...] (Cfr. XIX Legislatura, Senato della Repubblica, II Commissione permanente, 125ª seduta, *Resoconto sommario n. 125 del 15 febbraio 2024*, in <www.senato.it>).

¹⁶⁵ Cfr. M. GIALUZ, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia*, cit., § 3.

¹⁶⁶ Difatti – si è osservato – l'art. 62 della legge n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. *m*), d.lgs. n. 150, nel disciplinare l'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, consente al magistrato di sorveglianza, in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale, di modificare le prescrizioni e le modalità esecutive, aggravandole, ma non di revocare la pena stessa, come ragionevolmente deve accadere quando non sia sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni. Per tale ragione si è proposto *de iure condendo* di aggiungere un periodo al primo comma dell'art. 62, che consentisse in tale ipotesi di revocare la pena sostitutiva attraverso la procedura prevista dall'art. 66. Cfr. M. GIALUZ, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia*, cit., § 3 e nt. 22 (contenente la proposta di modifica normativa).

In tema di **impugnazioni** si segnala l'art. 10 d.lgs. n. 31 che – unica disposizione a carattere non novellistico di altra norma – contiene una **disposizione transitoria** speciale al fine di consentire al **procuratore generale presso la Corte di appello**, sino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 87 d.lgs. n. 150 per l'operatività *a regime* del **processo penale telematico**, di depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della Corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato¹⁶⁷.

Questo correttivo è la conseguenza dell'avvenuta abrogazione dell'art. 583 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 13, lett. b), legge n. 134 del 2021 (che consentiva la presentazione dell'atto di appello mediante spedizione): detta soppressione – avverte la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 – “rischia di avere delle gravose e irragionevoli ricadute per l'ufficio del procuratore generale presso la Corte d'appello” il quale non può avvalersi del deposito telematico a mezzo PEC ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. n. 150, siccome previsto per i soli difensori, e – diversamente dal procuratore della Repubblica – neppure “può contare, per il deposito del documento analogico, sulla prossimità territoriale della cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento”, con la conseguenza che – fino all'odierno correttivo – l'unica modalità possibile di deposito dell'atto di impugnazione da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello “era quella della consegna del plico contenente detto atto da parte di un conducente di automezzi speciali delegato al deposito ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen.”¹⁶⁸.

L'intervento prefigurato dall'art. 10 in commento introduce allora una disciplina transitoria allocata all'interno dello stesso d.lgs. n. 31 (anche) per l'ufficio della procura generale, che si affianca a quella già prevista per le parti private in seno al d.lgs. n. 150, disponendo che, sino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 87 d.lgs. n. 150, il deposito dell'atto di impugnazione da parte dell'ufficio del procuratore generale presso la Corte di appello possa essere effettuato – anziché via PEC – nella **cancelleria** della medesima Corte.

Nel dettaglio l'art. 10 d.lgs. n. 31 scandisce poi tutti i passaggi successivi al materiale deposito dell'atto di gravame:

- «*il personale di cancelleria addetto vi appone l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto e della persona che lo presenta, lo sottoscrive, rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione e lo unisce agli atti del procedimento trasmessi ai sensi del comma 2* (comma 1, secondo periodo);

- «*dell'avvenuto deposito dell'impugnazione è dato immediato avviso al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, che trasmette alla Corte di appello, senza ritardo, il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento*» (comma 2)¹⁶⁹;

- «*l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e notificato, senza ritardo, alle parti private a cura della cancelleria della Corte di appello*» (comma 3).

Occorre puntualizzare la norma transitoria *de qua* si applica «*[s]ino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo*»: *incipit* comma 1). Al riguardo si rileva che, in effetti, il regolamento tecnico di cui al richiamato art. 87, commi 1 e 3, sia stato già emanato: dapprima col d.m. giustizia 4 luglio 2023¹⁷⁰, poi col d.m. giustizia 29 dicembre 2023 n. 217 (che

¹⁶⁷ Su questo correttivo, a primissima lettura, cf. C. MINNELLA, *Con il Pg che deposita in appello superato il deficit d'assenza del Pdp*, in *Guida al diritto*, 2024, n. 13, pagg. 120 ss.

¹⁶⁸ In termini, relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., parte IV, pag. 46.

¹⁶⁹ Anche se il comma 2 dell'art. 10 prevede che la trasmissione del fascicolo processuale avvenga senza ritardo, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato presumibilmente attenderà il decorso dei termini di impugnazione delle altre parti processuali (imputato, parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria), i quali potranno utilizzare il duplice (*rectius*: il triplice) canale di deposito tramite il portale dei servizi telematici, cartaceo e a mezzo Pec: in termini, C. MINNELLA, *op. ult. cit.*, pag. 121.

¹⁷⁰ Col quale il ministero della giustizia aveva individuato l'elenco dei cd. “103 atti” per i quali era stato previsto il deposito *esclusivo* tramite il Portale dei servizi telematici, poi reso *facoltativo* dal successivo d.m. giustizia 18 luglio 2023 che aveva mantenuto il “doppio binario” di deposito, cartaceo e tramite Portale fino al 31 dicembre 2023.

ha abrogato i precedenti)¹⁷¹, con cui è stata prevista l'esclusività del deposito telematico degli atti del Tribunale a partire dal 1° gennaio 2025 e per quelli della Corte di appello a partire dal 30 giugno 2025. È per questa ragione, allora, che l'art. 10 d.lgs. n. 31 riferisce la durata temporale della norma transitoria in commento (nonostante sia stato già emanato il regolamento sul deposito telematico disposto dall'art. 87 d.lgs. n. 150) «*sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo*» [87 d.lgs. n. 150], che non è ancora spirato.

In breve, la norma di diritto transitorio in commento consentirà al procuratore generale presso la Corte d'appello il deposito cartaceo fino al **31 dicembre 2024 per gli appelli e fino al 30 giugno 2025 per i ricorsi per cassazione**.

14. Disposizioni in materia di giustizia riparativa [art. 2, comma 1, lett. b), i), s), d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 18, lett. c), d), legge n. 134 del 2021].

L'intervento correttivo in commento incide marginalmente anche sulle disposizioni relative alla **giustizia riparativa**¹⁷², introdotte e contenute nello stesso d.lgs. 150 del 2022, volte - come noto - a promuovere, in attuazione della direttiva UE 29/2012, percorsi di riconciliazione tra la vittima e l'autore del reato¹⁷³.

In primo luogo, l'art. 2 d.lgs. n. 31, alla lett. b), modifica l'**art. 129-bis cod. proc. pen.** che, sotto la rubrica «**Accesso ai programmi di giustizia riparativa**», disciplina i tratti essenziali dell'innovativo istituto. Al di là di alcune modifiche di mero coordinamento formale apportate ai primi tre commi, viene interamente riscritto il **comma 4** ed aggiunti, a seguire, gli inediti **commi 4-bis** e **4-ter**, del seguente tenore:

~~«4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'art. 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento e del processo per un periodo non superiore a centottanta giorni, al fine di consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa. Si osservano le disposizioni dell'art. 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'art. 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'art. 304. Durante la sospensione del processo il giudice, con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili.~~

4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, prima dell'esercizio dell'azione penale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis. In tal caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento provvede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero.

4-ter. Durante il tempo in cui il procedimento o il processo è sospeso, sono sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui all'art. 344-bis. Durante lo stesso tempo, i

¹⁷¹ Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 30 dicembre 2023 n. 303 ed entrato in vigore il 14 gennaio 2024. In argomento in dottrina v., per tutti, D. CURTOTTI-W. NOCERINO, *La transizione digitale del processo rimane incompiuta: una panoramica sullo stato dell'arte a margine del D.M. 217/2023*, in *Legislazione penale - Speciali LP*, 12 marzo 2024.

¹⁷² A prima lettura, sulle modifiche operate dal d.lgs. n. 31, v. F. FIORENTIN, *Quella "colpa" della restorative justice bollata dalla visione "reocentrica"*, in *Guida al diritto*, 2024, n. 13, pagg. 110 ss.

¹⁷³ In argomento, all'indomani del d.lgs. n. 150, v. *ex multis*: AA.VV., *La disciplina organica della giustizia riparativa*, a cura ad A. Cerreti-Grazia Mannozi-C. Mazzucato, vol. IV del commentario diretto da G.L. Gatta-M. Gialuz, *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Torino, 2024, *passim*; AA.VV., *Il nuovo processo penale. Giudizio, impugnazioni, esecuzione e giustizia riparativa*, Piacenza, 2024; L. EUSEBI, *Giustizia riparativa e riforma del sistema sanzionatorio penale*, in *Diritto penale e processo*, 2023, pagg. 3 ss.; ID., *Rieducazione e prospettive di riforma del sistema sanzionatorio penale dopo il d.lgs. n. 150/2022*, in *Sistema penale*, 10 aprile 2024; ID., *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, *ibidem*, 24 novembre 2023; R. ORLANDI, *Giustizia penale riparativa. Il punto di vista processuale*, *ibidem*, pagg. 87 ss.; C. PERINI, *Prime note sulla disciplina organica della giustizia riparativa: "infrastrutture" e raccordi di sistema*, *ibidem*, pagg. 97 ss.; C. IAGNEMMA, *Profili di una discrezionalità umanistica in materia di giustizia riparativa*, *ibidem*, pagg. 106; G. DE FRANCESCO, *Uno sguardo d'insieme sulla giustizia riparativa*, in *Legislazione penale - Speciali LP*, 2 febbraio 2023, pagg. 1 ss.; R.A. RUGGIERO, *La giustizia riparativa messa alla prova*, in *Sistema penale*, 16 febbraio 2024; E. VENAFRO, *Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della riforma Cartabia*, *ibidem*, 21 dicembre 2023, pagg. 1 ss.

termini di durata massima della custodia cautelare di cui all'art. 303 sono sospesi dal giudice, con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310. Si applica l'art. 304, comma 6».

Il correttivo è dichiaratamente dettato dalla necessità “di chiarire il significato del rinvio agli artt. 157 e 344-bis cod. proc. pen. nonché il rinvio, nei limiti della compatibilità, all'art. 304 cod. proc. pen., precedentemente contenuto nel comma 4”¹⁷⁴. In questo senso, il legislatore del 2024 ha inteso “correggere” il tiro rispetto alla previgente normativa che aveva “lasciato spazio a dubbi ed interpretazioni non omogenee da parte della giurisprudenza”¹⁷⁵.

Col riscritto comma 4 viene integralmente revisionata la disciplina che regola il meccanismo di sospensione del procedimento in corrispondenza dell'avviso del percorso di *restorative justice*¹⁷⁶: si prevede che durante la sospensione del processo finalizzata a consentire lo svolgimento del programma di giustizia riparativa (massimo di 180 giorni), il giudice possa acquisire, a richiesta di parte e con le modalità stabilite per il dibattimento, le prove **non rinviabili**; quanto ai soppressi rinvii all'applicabilità degli artt. 159 cod. pen. e 344-bis e 304 cod. proc. pen., il correttivo sostituisce tali riferimenti con l'espressa previsione, inserita nel nuovo comma 4-ter, per cui durante il tempo di sospensione del procedimento o del processo sono altresì sospesi tanto il corso della prescrizione quanto i termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen.

Col nuovo **comma 4-bis**, allo scopo di “meglio definire alcuni profili procedurali che avevano suscitato qualche dubbio applicativo”¹⁷⁷, si chiarisce che la competenza a decidere in ordine alla sospensione del procedimento appartiene al **giudice per le indagini preliminari** sino al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Ancora, col nuovo **comma 4-ter** in sostanza si opta per un'espressa previsione della sospensione dei termini di custodia cautelare previsti dall'art. 303, con il richiamo alla disciplina dettata dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

Sempre in tema di giustizia riparativa, la lett. i) dell'art. 2 d.lgs. n. 31 sopprime l'improprio riferimento, contenuto nel **secondo periodo del comma 3 dell'art. 408 cod. proc. pen.**, in tema di richiesta di archiviazione, alla persona sottoposta alle indagini quale soggetto destinatario dell'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa: viene, dunque, rimosso questo evidente refuso¹⁷⁸ – evidenziato già a prima lettura all'indomani del d.lgs. n. 150¹⁷⁹ ed ammesso dalla stessa Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31¹⁸⁰ – mantenendosi il solo onere informativo a favore della persona offesa.

Infine, con la lett. r) dell'art. 2 in commento viene inserito un inedito **comma 2-bis** in seno all'art. 456 cod. proc. pen. recante l'**avvertimento nel decreto di giudizio immediato** – ulteriore rispetto a quello coevo introdotto nel comma 2 in tema di giudizio in assenza, con annessa causa di nullità (v. *retro* § 9.3) – che informa l'imputato della **facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa** anche per questa specifica forma di *vocatio in iudicium*. In questo caso non è annessa alcuna espressa sanzione processuale in caso di mancato avvertimento.

A prima lettura, a commento delle modifiche in commento, si è annotato come il correttivo sembri “in linea con la tendenza di favorire, attraverso le pratiche riparative, l'obiettivo di

¹⁷⁴ In termini, relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.9, pag. 40.

¹⁷⁵ In termini, F. FIORENTIN, *ult. op. cit.*, pag. 110. Nel senso che si tratta, anche in questo caso, pur sempre di “adeguamenti alla prevista sospensione del processo di cognizione, per effetto dell'avvio del percorso di giustizia riparativa”, v. G. SPANGHER, *Il correttivo della Riforma Cartabia*, cit., pag. 10.

¹⁷⁶ Ancora, F. FIORENTIN, *loc. ult. cit.*

¹⁷⁷ In termini, ancora, F. FIORENTIN, *loc. ult. cit.*

¹⁷⁸ Difatti, la richiesta di archiviazione non è destinata alla notifica all'indagato, donde l'erronea previsione dell'avviso ivi contenuto anche all'indagato («...altresì...») - e non solo alla persona offesa - della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

¹⁷⁹ Cfr. M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali)*, in *Sistema penale*, 2 novembre 2022, pag. 16.

¹⁸⁰ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 2.9, pag. 40.

deflazione processuale, rafforzando al contempo il legame che viene stretto tra l'avvio dei programmi *restorative* e la prospettiva della estinzione del procedimento per remissione di querela¹⁸¹, mentre altri hanno sottolineato la necessità che la disciplina della giustizia riparativa, al di là delle odierne modifiche, “va integrata con la normativa secondaria che deve predisporre la relativa struttura operativa”¹⁸².

A livello **intertemporale**, rispetto ai decreti di giudizio immediato già notificati prima del 4 aprile 2024 privi dell'avvertenza introdotta dallo *ius superveniens*, giova richiamare la giurisprudenza di legittimità successiva al d.lgs. n. 150 espressasi nel senso che, in tema di patteggiamento, il mancato avviso, nel decreto di fissazione dell'udienza di cui all'art. 447, comma 1, cod. proc. pen., della facoltà della parte di accedere ai programmi di giustizia riparativa integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere eccepita nei termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. e, pertanto, entro l'udienza di comparizione delle parti per la definizione del giudizio (Sez. 4 n. 32360 del 09/05/2023, Cela, Rv. 284926-01: in applicazione del principio, la Corte ha rigettato, *in parte qua*, il ricorso sul rilievo che il difensore dell'indagato, nel corso dell'udienza per la decisione, aveva riformulato la richiesta di applicazione della pena, così implicitamente rinunciando alla deduzione della nullità, con decadenza dalla possibilità di rilevarla con il ricorso; conf. Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, D'Ambrosio, Rv. 284925-01, relativa all'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.).

PARTE III: ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE E INTEGRATIVE RIGUARDANTI LA LEGISLAZIONE SPECIALE

Da ultimo si annoverano le ulteriori disposizioni correttivo-integrative contenute negli artt. 4, 6 e 7 d.lgs. n. 31, aventi natura **processuale** ma ricadenti sulla disciplina *extra codicem* contenuta nella legislazione speciale accessoria.

15. Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283 [art. 4 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 23, legge n. 134 del 2021].

Nell'ambito degli interventi correttivi *extra codicem*, l'art. 4 d.lgs. n. 31 interviene con una novella mirata sulla **legge 30 aprile 1962 n. 283**, dedicata alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari, allo scopo di assicurare il pieno rispetto del criterio di delega dettato dall'art. 1, comma 23, della legge n. 134 del 2021 in tema di **procedura** (e la correlata causa) **estintiva** delle contravvenzioni *in subiecta materia*¹⁸³.

¹⁸¹ In termini, F. FIORENTIN, *Quella “colpa” della restorative justice bollata della visione “reocentrica”*, cit., pagg. 110 s.

¹⁸² G. SPANGHER, *Il correttivo alla Riforma Cartabia*, cit., pag. 11, secondo cui “in questo momento, al di là delle problematiche connesse alle resistenze culturali che spesso accompagnano la materia, stanno sicuramente procedendo - seppur in modo non omogeneo - le attività destinate a supportarne l'attività, creando non poche difficoltà per quelle realtà nelle quali le mancanze strutturali impediscono, a chi volesse farvi riferimento, una adeguata risposta operativa”.

¹⁸³ L'intervento, attuativo dell'art. 1, comma 23, della legge n. 134 del 2021, ha riproposto - con qualche adattamento *in subiecta materia* - il meccanismo procedurale-estintivo inaugurato a suo tempo in materia di sicurezza, igiene e salute sul lavoro (artt. 19 ss. d.lgs. n. 758 del 1994), poi confermato dal testo unico sul lavoro (art. 301 d.lgs. n. 81 del 2008) e infine esteso, nel 2015, alla materia delle contravvenzioni ambientali (artt. 318-bis/318-octies d.lgs. n. 152 del 2006). In argomento in dottrina, *ex multis*, v.: G. AMARELLI, *La nuova procedura estintiva delle contravvenzioni in materia di sicurezza alimentare*, in *Diritto penale e processo*, 2023, pagg. 70 ss.; C. NAIMOLI, *Il procedimento per decreto e gli altri riti*, in *Nuove dinamiche del procedimento penale*, cit., pagg. 244 ss.; A. NATALINI, *Riforma Cartabia e procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari*, in AA.VV., in *Le pratiche commerciali sleali e gli illeciti agroalimentari* (Quaderno del corso 12-14 ottobre 2022), a cura di P. Fimiani-D. Colucci, Milano, 2024, pagg. 215 ss.; S. MASINI-A. NATALINI, *Dall'abrogazione (tentata) al meccanismo estintivo (attuato): storia (infelice) delle (redivive) contravvenzioni alimentari (o di quel che resta...)*, in *Diritto agroalimentare*, 2022, pagg. 579 ss.; V. PACILEO, *Una modesta risposta sulla procedura estintiva delle contravvenzioni alimentari*, *ivi*, 2023, pag. 137 ss.; A. RUGANI, *L'estinzione delle contravvenzioni “alimentari” nella fase delle indagini preliminari: commento delle disposizioni introdotte dall'art. 70 d.lgs. 150/2022*

Tale principio di delega imponeva, relativamente all'estinzione delle contravvenzioni alimentari per effetto del (tempestivo) adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore, di attribuire rilievo al «*pagamento di una somma determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa*»; tuttavia la locuzione utilizzata dal legislatore delegante – secondo quanto osserva la Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31 – consentiva “di comprendere le contravvenzioni punite con **pena alternativa**, ma non quelle punite con la **pena congiunta**”¹⁸⁴. Invece l'art. 12-ter legge n. 283 del 1962, come stabilmente introdotto dall'art. 70 d.lgs. n. 150, estendeva il meccanismo estintivo (a struttura complessa) anche alle ipotesi in cui le contravvenzioni - previste dalla stessa legge n. 283 del 1962 «*e da altre disposizioni aventi forza di legge in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie*» - fossero punite con «*la pena dell'ammenda*», ovvero con «*la pena dell'ammenda alternativa o congiunta a quella dell'arresto*».

L'odierno correttivo, per ristabilire il pieno rispetto del principio di delega, operando un'interpolazione all'interno del comma 1 dell'art. 12-ter, ha definitivamente **eliminato** il riferimento alla pena «*congiunta*» limitando quindi l'operatività del meccanismo estintivo alle sole contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda ovvero dell'ammenda in alternativa alla pena dell'arresto.

A livello **intertemporale** il mutato parametro editto recato dall'art. 4 d.lgs. n. 31 – **peggiorativo** perché restringe il campo di applicazione della connessa causa estintiva del reato – è applicabile irretroattivamente (art. 25, comma 2, Cost e 7 CEDU) solamente ai fatti di reato (puniti con la sola ammenda) commessi a partire dal 4 aprile 2024. Nondimeno giova rilevare che alcuna delle contravvenzioni alimentari previste dall'art. 5 della legge n. 283 del 1962, costituente la base normativa per la prevenzione e la repressione penale degli illeciti in materia di salubrità degli alimenti¹⁸⁵, è punita con la pena congiunta perché il successivo art. 6 annette sanzioni penali (diversamente graduate ma comunque) punite tutte con **pena alternativa** (arresto fino ad un anno o l'ammenda da 309 a 30.987 euro; arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da 2.582 a 46.481 euro quanto alle più gravi violazioni di cui alle lett. *d* ed *h*). Pertanto, il nuovo più stringente criterio di accesso *quoad poenam* alla procedura estintiva introdotto dal d.lgs. n. 31 non pare aver inciso *in concreto* sull'apparato contravvenzionale interno alla legge n. 283 del 1962; esso, semmai, in senso innovativo costituisce un ostacolo *pro futuro* solamente rispetto a quelle (altre) contravvenzioni «*in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande*» previste *aliunde* punite con l'ammenda in via congiunta alla pena dell'arresto; rispetto a queste ipotesi, in forza del principio di irretroattività della legge penale peggiorativa, sono fatte salve eventuali procedure estintive *in ipotesi* già avviate in fase di indagini preliminari prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 31.

16. Modifiche all'art. 17 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 [art. 6 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 9, lett. *a*), legge n. 134 del 2021].

(«*modifiche alla legge 30 aprile 1962 n. 283*»), in *Legislazione penale - Speciali LP*, 6 febbraio 2023; M.E. Santucci, *Estinzione delle contravvenzioni ai sensi della l. n. 283/1962*, in *Il nuovo processo penale. Indagini preliminari, udienza preliminare e riti speciali*, cit., pagg. 273 ss.; A. TRIPODI, *L'estinzione delle contravvenzioni in materia di alimenti per adempimento di prescrizioni impartite dall'organo accertatore*, in *Le modifiche al sistema sanzionatorio*, cit., pagg. 507 ss.

¹⁸⁴ Relazione illustrativa al d.lgs. n. 31, cit., § 3.1, pag. 43.

¹⁸⁵ Segnatamente l'art. 5 legge n. 283 del 1962 vieta (alternativamente) l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari: *a*) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale; *b*) in cattivo stato di conservazione; *c*) con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti; *d*) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; [...] *g*) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati o non rientranti nelle prescrizioni; *h*) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.

Proseguendo la disamina degli interventi correttivi *extra codicem*, l'art. 6 d.lgs. n. 31 modifica l'art. 17 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 dedicato alla **archiviazione** delle indagini relative alle notizie di reato di **competenza del giudice di pace**¹⁸⁶.

Il d.lgs. n. 150, nell'abrogare l'art. 125 disp. att. cod. proc. pen., ha trasferito nel corpo del codice di rito, la nuova regola di valutazione che governa la scelta del pubblico ministero tra la richiesta di archiviazione e l'esercizio dell'azione penale («*ragionevole previsione di condanna*»), individuandone la sede naturale nell'**art. 408 cod. proc. pen.** (sulla nuova regola, sia pure come *obiter*, cfr. Sez. 6, n. 38306 del 14/06/2023, P., non mass. sul punto, § 2.2.2, secondo cui l'infondatezza della *notitia criminis*, "di cui viene fortemente ampliato l'ambito" sussiste quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di fornire una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza)¹⁸⁷.

L'odierno correttivo, attraverso l'eliminazione, nell'art. 17 d.lgs. n. 274, del riferimento testuale all'abrogato art. 125 disp. att. cod. proc. pen. e il coevo inserimento del richiamo al cit. art. 408 cod. proc. pen., opera un evidente "riallineamento" della disciplina dedicata al rito di pace rispetto a quella ordinaria. Si tratta di una modifica che, benché di mero coordinamento, svolge – secondo i primi commentatori – un'importante funzione "chiarificatoria"¹⁸⁸, sicché anche per i reati di competenza del giudice onorario il pubblico ministero è tenuto a richiedere l'archiviazione «*quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna*».

A livello **intertemporale** poiché l'innesto operato attiene ad una tipica "regola di giudizio", in quanto tale esso sembra trovare immediata applicazione¹⁸⁹ in tutti quei procedimenti di competenza del giudice di pace in cui alla data del 4 aprile 2024 non si sia ancora pervenuti ad una decisione, a fronte di richieste di archiviazione depositate dal pubblico ministero in data antecedente fondate sulla pregressa regola di giudizio di cui all'abrogato art. 125 disp. att. cod. proc. pen., di talché il giudice di pace, nell'ambito delle valutazioni di sua spettanza circa il mancato esercizio dell'azione penale, dovrebbe poter ben fondatamente applicare il nuovo criterio di giudizio, siccome più ampiamente liberatorio.

17. Modifiche agli artt. 59 e 61 d.lgs. 8 agosto 2001 n. 231 [art. 7 d.lgs. n. 31 del 2024 in rif. all'art. 1, comma 9, lett. m), legge n. 134 del 2021].

¹⁸⁶ In dottrina, sull'autonoma disciplina delle indagini nel procedimento davanti al giudice di pace v., da ultimo, M. PISATI, *Termini e avviso di conclusione delle indagini preliminari*, in *Il nuovo processo penale. Indagini preliminari, udienza preliminare e riti speciali*, cit., pag. 218.

¹⁸⁷ In dottrina, sulla nuova regola di giudizio della ragionevole previsione di condanna, v. *ex multis*: G. LEO, *La regola di giudizio dell'archiviazione e la riapertura delle indagini*, in *Nuove dinamiche del procedimento penale*, cit., pagg. 81 ss.; E. MARZADURI, *Quella deflazione dibattimentale che cela un'impronta accusatoria*, in AA.VV., *La riforma del processo penale. Commento alla legge n. 134 del 27 settembre 2021*, Milano, 2021, pagg. 64 ss.; ID., *La Riforma Cartabia e la ricerca di efficaci filtri dibattimentali: effetti deflattivi e riflessi sugli equilibri complessivi del processo penale*, in *Legislazione penale*, 25 gennaio 2022; G. AMATO, *Valutazioni di "merito" sull'accusa alla prova dell'udienza preliminare*, in AA.VV., *Riforma Cartabia: indagini preliminari e processo penale. Commento sistematico al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, Milano, 2023, pagg. 79 ss.; ID., *Obiettivo creare un filtro "di merito" per evitare riti dibattimentali inutili*, *ibidem*, pagg. 86 ss.; L. FORTE, *L'udienza predibattimentale: tra "nuova" regola di giudizio ed efficienza nel sistema "Cartabia"*, cit.; C. NAIMOLI, *Considerazioni sulla "ragionevole previsione di condanna" per l'archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere*, in *Diritto penale e processo*, 2022, pagg. 834 ss.; C. SANTORIELLO, *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini*, in *Archivio penale online*, 2022, n. 2; G. VARRASO, *Azione e inazione*, cit., pagg. 225 ss.

¹⁸⁸ In termini, a prima lettura, v. G. AMATO, *Archiviazione: per la bontà dell'accusa vale ora la "prognosi di condanna"*, in *Guida al diritto*, 2024, n. 13, pagg. 63 s.

¹⁸⁹ Per questa stessa soluzione nei procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 con riferimento alle nuove regole di giustizia per l'archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere, v. precedente **relazione di questo Ufficio n. 68/2022**, § 17, pagg. 51 ss. In dottrina, propugnava identica conclusione favorevole all'immediata applicazione temporale del principio dell'«*oltre ogni ragionevole dubbio*», codificato con la nuova formulazione dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., in quanto tipica "regola di giudizio", come tale valevole in tutti quei procedimenti in cui non si fosse ancora pervenuti ad una decisione definitiva, F.R. DINACCI, *La disciplina transitoria*, in A. SCALFATI (a cura di), *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio (legge 20 febbraio 2006, n. 26 "legge Pecorella"*, Milano, 2006, pag. 248, secondo cui, peraltro, la catalogazione della nuova disposizione tra le regole di giudizio consentiva il suo immediato utilizzo anche nell'ambito del procedimento di revisione (*ibidem*, nt. 75).

L'art. 7 del d.lgs. n. 31 contiene due interventi volti a coordinare talune innovazioni introdotte nel codice di rito dal d.lgs. n. 150 con la disciplina in tema di **responsabilità delle persone giuridiche** contenuta nel d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

In particolare, con la lett. a) dell'art. 7 in commento, il riferimento all'art. 405 cod. proc. pen. contenuto nell'**art. 59, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001 (Contestazione dell'illecito amministrativo)** viene ora sostituito con quello all'**art. 407-bis** cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 22, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150, dove sono confluite dopo la riforma Cartabia le diverse forme di esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

Con la successiva modifica introdotta dalla lett. b), l'art. 7 in commento recepisce invece nel procedimento a carico degli enti – analogamente al coevo recepimento della formula archiviatoria operato nel rito del giudice di pace (v. *retro* § 15) – la nuova **regola di giudizio** che presiede all'emissione della sentenza di non luogo a procedere in coerenza con il testo dell'**art. 425, comma 3, cod. proc. pen.**, come novellato dall'art. 23, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 150.

Al riguardo va segnalato che nello schema di decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere per il parere (v. *retro* § 1.) l'originaria versione dell'art. 7 recava una modifica dell'art. 61, comma 1, d.lgs. n. 231 - dedicato ai provvedimenti adottati dal giudice dell'udienza preliminare nel processo a carico degli enti - tale per cui la nuova regola di giudizio veniva **aggiunta** («...ovvero quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna») e **non sostituita** alla vecchia, che restava formalmente in vigore. Questa "erronea giustapposizione" della nuova regola rispetto alla precedente dell'art. 125 disp. att. cod. proc. pen. era stata segnalata come criticità dai primi commentatori, in quanto foriera di possibile "confusione"¹⁹⁰ e la stessa Commissione giustizia del Senato, in sede di parere favorevole, con osservazioni, reso sullo schema di correttivo, aveva invitato il Governo ad eliminare dal proposto art. 61 le parole relative alla vecchia formula («...risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente») ed a sostituirle con la nuova regola («...non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna»)¹⁹¹; anche il C.S.M. si era espresso nello stesso senso¹⁹².

Il governo, in sede di approvazione definitiva del testo del d.lgs. n. 31, ha recepito sul punto i rilievi senatoriali: nella lett. b) dell'art. 7 ha infine riformulato la modifica all'art. 61, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2001 inserendovi (solo) la richiamata **nuova regola di giudizio di cui all'art. 425, comma 3, cod. proc. pen.** con integrale sostituzione della precedente¹⁹³.

L'odierno correttivo sembra recepire le criticità che erano state sollevate, all'indomani delle modifiche introdotte col d.lgs. n. 150, alla regola di giudizio per l'udienza preliminare a carico delle persone fisiche, con riguardo alla mancata modifica del cit. art. 61 d.lgs. n. 231; al contempo, sembra confermare *iure positivo* la soluzione affermativa che certa giurisprudenza di merito aveva propugnato stabilendo l'applicabilità della nuova regola – più ampiamente

¹⁹⁰ In termini M. GIALUZ, *Osservazioni sui correttivi alla riforma Cartabia*, cit., § 2.3.

¹⁹¹ Cfr. il parere approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) del Senato sull'atto del governo n. 102 nella seduta del 15 febbraio 2024: «La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: [...] 3) all'art. 7, comma 1, lett. b), valuti il Governo, al fine di coordinare l'art. 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'art. 425, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, di apportare la seguente modificazione: «*le parole: "risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"*». (Cfr. XIX Legislatura, Senato della Repubblica, II Commissione permanente, 125ª seduta, *Resoconto sommario n. 125 del 15 febbraio 2024*, in <www.senato.it>).

¹⁹² C.S.M., parere del 7 febbraio 2024, cit., § 13, che aveva auspicato "una riformulazione dell'intervento correttivo la quale, in un'ottica di maggiore aderenza al principio di delega, riconduca il vaglio operato dal G.U.P. ai sensi del citato art. 61 sui binari di quello operato nell'ambito del rito cd. ordinario, facendo coincidere, per entrambi, la medesima regola di giudizio riferita alla "ragionevole previsione di condanna".

¹⁹³ Su questo correttivo, a prima lettura, v. G. AMATO, *Archiviazione: per la bontà dell'accusa vale ora la "prognosi di condanna"*, cit., pag. 64, che apprezza l'eliminazione della vecchia formula che era stata "impropriamente mantenuta" nello schema di correttivo, "perché non si era considerato che in effetti risultava all'evidenza superata e assorbita dal *novum*".

liberatoria rispetto alla precedente (cfr. Sez. 6, n. 38306 del 14/06/2023, cit., § 2.2.2) – anche agli enti¹⁹⁴, non emergendo ragioni oggettive che giustifichino il mancato coordinamento rispetto al procedimento ordinario a carico delle persone fisiche, tenendosi anche conto del fatto che la stessa Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231 del 2001 rendeva evidente l'intenzione del legislatore dell'epoca di introdurre, per l'udienza preliminare nel procedimento *de societate*, la medesima regola di giudizio propria dell'art. 425 cod. proc. pen.

A livello **intertemporale**, poiché il *novum* operato dal correttivo attiene ad una tipica "regola di giudizio", più ampiamente liberatoria rispetto al previgente art. 125 disp. att. cod. proc. pen., in quanto tale esso sembra trovare immediata applicazione in tutti quei procedimenti a carico dell'ente in cui alla data del **4 aprile 2024** non si sia ancora pervenuti ad una decisione definitiva in esito all'udienza preliminare in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Il redattore: Aldo Natalini

Il Vice Direttore
Angelo Caputo

Il Direttore
Maria Acierno

¹⁹⁴ Cfr. ad es. Trib. Milano, Sez. Gip/Gup, 15 febbraio 2023, in *Giurisprudenza penale web*, 16 marzo 2023.